

Comune di Lona Lases.
Inventario dell'archivio storico (1875 - 1972)
e degli archivi aggregati (1948 - 1999)

a cura di
Cooperativa Arcadia

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici

2013

Premessa

L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati effettuati per incarico e con la direzione della Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici, poi Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici, a cura della società cooperativa ARCADIA di Trento (Marica Odorizzi e Renata Tomasoni) e ultimati nel 2013.

L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Le schede sono state compilate secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006

Abbreviazioni e sigle adottate:

art., artt.	= articolo, articoli
b.,bb.	= busta,buste
c., cc.	= carta, carte
ca.	= circa
cart.	= carta, cartone
cat., catt.	= categoria, categorie
cfr.	= confronta
cop.	= coperta
doc., docc.	= documento, documenti
es.	= esercizio
fasc.	= fascicolo
int.	= interno
ml	= metri lineari
mm.	= millimetri
mod.	= modello
n., nn.	= numero, numeri
n.n.	= non numerato
num.	= numerazione
num. un. progr.	= numerazione unica progressiva
orig.	= originale
p., pp.	= pagina, pagine
prot.	= protocollo
quad.	= quaderno
reg.	= registro
s.cop.	= senza coperta
sd	= sinistra/destra
sec.	= secolo
segg.	= seguenti
sez.	= sezione
tit.	= titolo
v.	= vedi
v.a.	= vedi anche
vol.	= volume

ACLL = Archivio comunale di Lona Lases

AST = Archivio di Stato di Trento

ASUC = Amministrazione separata degli usi civici

ECA = Ente comunale di assistenza

ISAD (G) = General international standard archival description

ISAAR (CFP) = International standard archival authority record for corporate bodies, persons and families


Albero delle strutture


- 📁 Comune di Lona Lases, 1875 - 1999
 - 📁 Comune di Lona Lases, 1845 - 1972
 - 📁 Comune di Lona Lases (ordinamento austriaco), 1845 - 1926
 - 📁 Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1875 - 1926
 - 📁 Protocolli degli esibiti, 1919 - 1924
 - 📁 Carteggio e atti degli affari comunali, 1890 - 1922
 - 📁 Carteggio e atti ordinati per oggetto, 1845 - 1926
 - 📁 Preventivi, conti consuntivi, ordini di incasso e mandati di pagamento, 1916 - 1923
 - 📁 Matrici dei mandati, 1921 - 1924
 - 📁 Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 1923 - 1928
 - 📁 Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1926 - 1928
 - 📁 Protocolli degli esibiti, 1926 - 1929
 - 📁 Carteggio e atti ordinati per annata, 1923 - 1928
 - 📁 Repertorio dei contratti, 1926 - 1928
 - 📁 Contratti, 1927 - 1928
 - 📁 Ruoli delle imposte e tasse, 1924 - 1927
 - 📁 Bilanci di previsione, 1924 - 1928
 - 📁 Conti consuntivi, 1924 - 1928
 - 📁 Giornali e mastri della contabilità, 1926 - 1928
 - 📁 Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento, 1924 - 1928
 - 📁 Liste di leva e dei renitenti, 1922 - 1927
 - 📁 Ruoli matricolari, 1923 - 1927
 - 📁 Registri degli atti di nascita, 1929 - 1949
 - 📁 Registri degli atti di matrimonio, 1929 - 1929
 - 📁 Registri degli atti di morte, 1929 - 1949
 - 📁 Registri degli atti di cittadinanza, 1926 - 1928
 - 📁 Registri diversi, 1925 - 1928
 - 📁 Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 1952 - 1972
 - 📁 Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1952 - 1973
 - 📁 Deliberazioni del consiglio comunale (copie), 1952 - 1972
 - 📁 Indici delle deliberazioni del commissario straordinario e del consiglio, 1952 - 1979
 - 📁 Verbali delle sedute del consiglio comunale, 1952 - 1971
 - 📁 Deliberazioni della giunta municipale (originali), 1952 - 1953
 - 📁 Deliberazioni della giunta municipale (copie), 1952 - 1972
 - 📁 Indici delle deliberazioni della giunta municipale, 1958 - 1979


- 📁 Verbali delle sedute della giunta municipale, 1952 - 1957
- 📁 Protocolli degli esibiti, 1952 - 1972
- 📁 Carteggio e atti ordinati per annata, 1952 - 1974
- 📁 Carteggio e atti ordinati per oggetto, 1951 - 1995
- 📁 Repertori dei contratti , 1952 - 1985
- 📁 Bilanci di previsione, 1952 - 1972
- 📁 Verbali di chiusura, 1961 - 1972
- 📁 Conti consuntivi, 1952 - 1972
- 📁 Giornali e mastri della contabilità, 1952 - 1972
- 📁 Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento,


1952 - 1972


- 📁 Verbali di deliberazione della commissione elettorale comunale, 1959 - 1972
- 📁 Tenuta e revisione delle liste elettorali, 1952 - 1972
- 📁 Liste elettorali, 1952 - 1966
- 📁 Elezioni, 1952 - 1972
- 📁 Liste di leva e dei renitenti, 1953 - 1972
- 📁 Lavori pubblici, 1929 - 1989
 - 📁 Strade, 1946 - 1989
 - 📁 Opere igienico-sanitarie: acquedotti, fognature e cimiteri, 1929 - 1978
 - 📁 Edifici, 1954 - 1974
 - 📁 Lavori diversi, 1971 - 1974
- 📁 Pratiche edilizie, 1953 - 1973
- 📁 Registri degli atti di nascita, 1952 - 1972
- 📁 Registri degli atti di matrimonio, 1952 - 1972
- 📁 Registri degli atti di morte, 1952 - 1972
- 📁 Registri degli atti di cittadinanza, 1952 - 1972
- 📁 Censimenti, 1961 - 1971
- 📁 Registri del movimento della popolazione, 1952 - 1959
- 📁 Pratiche di immigrazione ed emigrazione, 1952 - 1958
- 📁 Statistiche del movimento della popolazione, 1952 - 1958
- 📁 Registri diversi, 1952 - 1980
- 📁 Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, 1954 - 1987
 - 📁 Carteggio e atti, 1954 - 1987
 - 📁 Bilanci di previsione, 1955 - 1980
 - 📁 Rendiconti della gestione, 1955 - 1964
 - 📁 Giornali e mastri della contabilità, 1955 - 1961
- 📁 Ente comunale di assistenza (ECA) di Lona Lases, 1953 - 1994
 - 📁 Deliberazioni del comitato d'amministrazione - originali e copie, 1969 - 1993


 Contratti, 1946 - 1985

 Registri dei depositi contrattuali e depositi spese contrattuali, 1964 - 1981

 Bilanci di previsione, 1952 - 1952

 Conti consuntivi, 1952 - 1952

 Giornali e mastri della contabilità, 1952 - 1952

 Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento,

1952 - 1952

 Lavori pubblici, 1946 - 1956

Albero dei soggetti produttori



Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1874 aprile 8 - 1923 gennaio 12



Successori:

Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8



Si separa da : Comune generale di Piné, Baselga, [1224] - 1874 aprile 7



Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8



Predecessori:

Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1874 aprile 8 - 1923 gennaio 12



E' assorbito da : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1952 luglio 2 -



Si separa da : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Gestisce : Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1955 febbraio 15 -



Concorre alla gestione di : Consorzio medico di Albiano, Fornace e Lona Lases, Albiano, 1953 aprile 20 - 1990



Concorre alla gestione di : Ente comunale di assistenza di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1953 gennaio 7 - 1993 luglio 1



Concorre alla gestione di : Patronato scolastico di Lona Lases, Lases (Lona Lases), [1952] - 1978 agosto 31



Concorre alla gestione di : Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1953 agosto 5 - 1995 maggio 1



Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1955 febbraio 15 -



E' gestito da : Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1952 luglio 2 -



Ente comunale di assistenza di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1953 gennaio 7 - 1993 luglio 1



Alla cui gestione concorre : Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1952 luglio 2 -



Patronato scolastico di Lona Lases, Lases (Lona Lases), [1952] - 1978 agosto 31



Concorre alla gestione di : Scuola elementare di Lases, Lases (Lona Lases), 1924 ottobre 1 -



Alla cui gestione concorre : Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1952 luglio 2 -



Scuola elementare di Lases, Lases (Lona Lases), 1924 ottobre 1 -



Alla cui gestione concorre : Patronato scolastico di Lona Lases, Lases (Lona Lases), [1952] - 1978 agosto 31



Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1953 agosto 5 - 1995 maggio 1



Alla cui gestione concorre : Comune di Lona Lases, Lases (Lona Lases), 1952 luglio 2 -



Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, Lases (Lona Lases), 1923 dicembre 30 -



Amministrazione separata degli usi civici di Lona, Lona (Albiano), 1945 gennaio 1 - [1952 aprile 15]

□ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -



Amministrazione separata degli usi civici di Lases, Lases (Lona-Lases), 1945 aprile 16- [1952 aprile 15]

□ Alla cui gestione concorre : Comune di Albiano, Albiano, 1923 gennaio 13 -

buste 217, registri 191; metri lineari 32.0

Storia archivistica

Una descrizione sintetica dell'archivio, si trova nella "Guida storico-archivistica del Trentino" di Albino Casetti (1), redatta a seguito della visita ispettiva compiuta in data 30 giugno 1959 da Albino Casetti per incarico della Soprintendenza archivistica di Venezia.

Da una comunicazione della Soprintendenza archivistica al comune di Lona Lases dell'ottobre del 1959 (ad prot. 1232/1959) (2) che riporta i dati emersi dall'ispezione effettuata da Albino Casetti, risulta che il materiale archivistico prodotto dal comune fino al 1928, giaceva ancora in un 'cassone', così com'era stato riconsegnato dal comune di Albiano. L'archivio di Lona Lases, infatti, a seguito alla soppressione dell'autonomia municipale durante il ventennio fascista, venne trasferito presso la sede del comune di Albiano, dove restò fino alla ricostituzione del comune autonomo nel 1952.

Il funzionario chiese al comune di provvedere alla sistemazione del materiale archivistico in un locale idoneo e di provvedere alla redazione di un inventario della documentazione. Dall'elenco redatto dal comune nel 1960 risulta che l'archivio del comune (fino al 1928) consisteva in 16 registri (verbali, protocolli e registri contabili) e 22 fascicoli (carteggio e contabilità) (3).

A questa documentazione si deve aggiungere altro materiale documentale, rimasto per errore ad Albiano, emerso a seguito dell'intervento di ordinamento e inventariazione dell'archivio comunale di quest'ultimo comune realizzato nel 2011 (4). Si tratta di 5 registri (verbali e contabili) e 14 buste (carteggio).

Presso l'Archivio provinciale di Trento sono inoltre conservati gli estimi delle comunità di Lona e di Lases fino al 1874 aggregate alla comunità di Baselga di Piné; si tratta di un estimo o catasto del 1429 circa, relativo a Lona e Lases e uno di Lona del sec. XVII. Tale documentazione appartiene ai fondi dell'Archivio di Stato di Trento, assegnati in "custodia e manutenzione alla Provincia autonoma di Trento", ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 1998, n. 506.

L'archivio si trovava, al momento del riordino, al piano interrato dell'edificio comunale di Lases, all'interno di appositi scaffali compact.

Si segnala la presenza di materiale documentale appartenente al comune di Albiano che venne probabilmente confuso con l'archivio di Lona Lases durante gli anni di unificazione dei due comuni e la compresenza di entrambi gli archivi nella medesima sede comunale ad Albiano.

Modalità di acquisizione e versamento

L'archivio proprio è sempre stato di proprietà del comune. Nel periodo 1928-1952 il comune non ha prodotto documentazione a causa della soppressione avvenuta nel 1928 e alla conseguente aggregazione al comune di Albiano. Si può parlare nuovamente di un archivio proprio del comune a partire dal 1952, anno della sua ricostituzione in comune autonomo.

Gli altri fondi archivistici presenti sono invece pervenuti all'archivio comunale per versamento o per deposito a causa dell'esistenza di un legame fra il comune e i loro soggetti produttori.

L'archivio di Lona Lases fu trasferito presso la sede comunale di Albiano nel 1928 e vi rimase fino al 1952, per tornare di nuovo a Lases con la ricostituzione del comune autonomo.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio..." gli archivi degli enti pubblici territoriali fanno parte del demanio culturale; il comma 2 del medesimo articolo dispone che "i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dal presente codice".

Contenuto

Il complesso archivistico, conservato nella sede municipale di Lases, comprende il fondo proprio del comune di Lona Lases e la documentazione di altri fondi archivistici prodotti da soggetti diversi e conservati presso il comune.

L'archivio storico del comune di Lona Lases con i suoi aggregati, oggetto del presente inventario, comprende un arco cronologico che va dal 1845 fino al 1999.

La maggior parte della documentazione presente risale al secolo XX.

L'archivio comunale di Lona Lases comprende, oltre alla documentazione prodotta dal comune e dal Corpo dei Vigili del fuoco volontari, i seguenti fondi:

- Ente comunale di assistenza di Lona Lases;
- Patronato scolastico di Lona Lases;
- Scuola elementare di Lases;
- Ufficio del Giudice conciliatore di Lona Lases;
- Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari;
- Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) della frazione di Lona e della frazione di Lases.

Lo stato di conservazione complessivo della documentazione è buono.

Lingua

Italiano

Criteri di ordinamento e inventariazione

L'intervento di ordinamento dell'archivio ha riguardato la documentazione prodotta fino all'anno 1972 compreso, cioè quella identificabile come archivio storico. Sono stati inoltre compresi documenti di date successive nel caso di specifiche unità archivistiche, qualora tali documenti fossero presenti in fascicoli aperti ma non chiusi entro il 1972. Nel caso di enti soppressi, come ad esempio l'Ente comunale di assistenza, è stata presa in considerazione tutta la documentazione prodotta, anche se di data successiva al 1972, in quanto tali fondi non sono più suscettibili di ulteriori incrementi.

Al momento del prelievo il complesso archivistico si trovava conservato presso la sede municipale, nei depositi posti nel seminterrato.

Nelle operazioni di riordino si è proceduto in primo luogo ad individuare la documentazione prodotta dai diversi soggetti e a costituire i relativi fondi archivistici, riconducendo gli atti alle relative serie.

Il lavoro di riordino si è svolto secondo le seguenti fasi:

- schedatura delle singole unità archivistiche, delle quali sono stati rilevati il titolo, gli estremi cronologici, il contenuto, la tipologia fisica (registro, volume, fascicolo, busta). La descrizione estrinseca è stata più accurata per i registri del periodo preunitario, per i quali è stata specificata anche la consistenza e il tipo di legatura. Inoltre per i registri di protocollo si è ritenuto opportuno indicare gli estremi degli esibiti registrati ogni anno. Queste operazioni si sono svolte sulla base dei criteri per la descrizione archivistica forniti dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento;

- ordinamento del materiale: ci si è basati sul cosiddetto metodo storico, cioè è stato rispettato e ripristinato, se possibile, l'ordine originario secondo cui l'ente produttore dell'archivio aveva organizzato la documentazione.

Il carteggio è stato riordinato all'interno di ogni annata in base al numero di protocollo oppure in base alla classificazione, e in mancanza di questi elementi, in ordine cronologico; i documenti relativi alla contabilità sono stati riordinati in base alle rubriche di appartenenza; i contratti in base al numero di repertorio e, laddove questo non fosse presente, in ordine cronologico; e così via;

- strutturazione del complesso archivistico in base all'ente produttore della documentazione (se diverso dal comune), tenendo conto della periodizzazione storico-istituzionale. Le serie sono disposte, all'interno di ogni periodizzazione, secondo questa successione: prima le serie di documenti collocabili nelle categorie direttive, poi le serie ascrivibili alle categorie esecutive e infine a quelle consuntive. Ciò significa che per prime si trovano le deliberazioni degli organi di governo, poi gli atti amministrativi e infine i documenti relativi alla contabilità;

- condizionamento del materiale in scatole chiuse, ad eccezione della documentazione di particolare formato;

- numerazione delle unità archivistiche.

Quanto alla numerazione, si specifica che sono stati adottati due tipi di numerazione: la segnatura archivistica e il "numero unico progressivo". La segnatura archivistica è costituita da un codice alfanumerico indicante nell'ordine il codice dell'archivio (es. ACLL.), seguito da numeri arabi indicanti i livelli dell'archivio fino alla sottoserie (es. 4.31.1), il numero in cifre arabe indicante l'unità archivistica all'interno della serie, preceduto da un trattino orizzontale (es. -5): questa indica la collocazione logica dell'unità all'interno dei fondi e delle serie. Il numero unico progressivo, applicato ai pezzi o unità di condizionamento (buste, ma anche registri e altre unità a sé stanti), ha la funzione di fissare l'ordine fisico degli stessi e di agevolare il reperimento. Si è optato per due sequenze di numero progressivo: una contraddistingue l'archivio proprio del comune ed è a sua volta articolata - tuttavia senza soluzione di continuità - in numero progressivo definitivo (a penna rossa) per l'archivio preunitario e per l'archivio postunitario fino alla data dell'aggregazione del Comune di Lona Lases al Comune di Albiano (fondi non più suscettibili di accrescimenti), e in numero progressivo provvisorio (a matita) per l'archivio postunitario dal 1952, le cui serie sono aperte ai futuri versamenti; un'altra sequenza (a penna verde, per distinguerla da quella dell'archivio proprio) è stata utilizzata per gli archivi aggregati, che costituiscono una sezione chiusa.

Redazione dell'inventario: criteri

Nella redazione dell'inventario ci si è attenuti alle direttive impartite dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 39/1966, Direzione Generale degli Archivi di Stato, Norme per la pubblicazione degli inventari e alle 'Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari' impartite dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento e secondo le regole di descrizione di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati " elaborate dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento nel 2006.

L'inventario è stato inserito nel "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino" della Provincia autonoma di Trento.

Per ogni unità archivistica compaiono in inventario:

- la segnatura, scritta sopra il titolo; che indica la collocazione del pezzo all'interno dell'archivio;
- il titolo, originale o attribuito. I titoli originali sono riportati fra virgolette; i segni di interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minuscole sono riportati all'uso moderno. Qualora il titolo originario non fosse completo o non rispecchiasse la natura della documentazione, si è ritenuto opportuno dare una descrizione più approfondita nel campo contenuto;
- gli estremi cronologici, nella sequenza: anno, mese, giorno. Le eventuali ricostruzioni sono state riportate fra parentesi quadre;
- eventuali descrizioni del contenuto, dove si riportano le notizie ritenute significative;
- la descrizione estrinseca: si è indicata la tipologia dell'unità descritta (registro, volume, fascicolo); per motivi pratici è stato definito come 'fascicolo' anche l'accorpamento, in una copertina, degli atti o dei conti di un'annata; la consistenza e il tipo di legatura sono stati riportati solo per i registri del periodo preunitario; non si sono date specificazioni invece per i registri del periodo postunitario, fatta eccezione per il numero di carte dei registri delle deliberazioni della giunta e del consiglio. Le carte bianche interne ad un registro sono state riportate tra parentesi, invece quelle esistenti alla fine del registro non sono comprese nella numerazione. Se all'interno di uno stesso registro ci si è trovati in presenza di una numerazione imprecisa o non omogenea, si è indicato il computo totale delle carte;
- il numero progressivo delle unità di condizionamento;
- il numero arabo che compare in alto, nel margine destro, fra parentesi graffe è un marcatore associato a ciascuna unità e sottounità e alle schede introduttive, al fine di consentire i rimandi dalle voci dell'indice.

Criteri di selezione

Per la selezione del materiale da scartare si è fatto riferimento al "Massimario per lo scarto negli archivi comunali" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3692, e a massimari analoghi elaborati dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Non sono previste operazioni di scarto per la documentazione prodotta nel periodo preunitario.

Le principali tipologie degli atti scartati sono le seguenti: matrici delle reversali di cassa, matrici dei mandati di pagamento, copie dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, copie dei verbali di chiusura, bollettari, documentazione elettorale e altre tipologie documentarie previste dal massimario.

Complessivamente il materiale scartato ammonta a 6 metri lineari circa.

Incrementi previsti

Ai sensi dell'art. 2 "Tenuta degli archivi e dei documenti degli enti pubblici locali", comma 21 della Deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3692 "la sezione separata d'archivio e il relativo inventario devono essere periodicamente aggiornati con l'inserimento, previa selezione, dei documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni. Tale operazione sarà effettuata preferibilmente ogni anno". Infatti il numero di corda all'interno delle serie del periodo postunitario è aperta, cioè riparte da uno per ogni serie, proprio per poter effettuare gli incrementi previsti dalla normativa.

Per quello che riguarda gli archivi aggregati, non sono previsti accrescimenti, poiché i soggetti produttori di tali fondi sono stati tutti soppressi.

Condizioni di accesso

La consultabilità dei documenti dell'archivio comunale è disciplinata dall'art. 24 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", che fa riferimento alla legislazione statale in materia. In base a tale normativa i documenti dell'archivio comunale sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data. I documenti relativi a situazioni di carattere privato o personale atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli relativi a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686 del Codice di Procedura Penale (relativo alle "iscrizioni nel casellario giudiziale") sono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso di questi termini, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

I documenti dell'archivio storico comunale sono liberamente consultabili, previa presentazione di una richiesta.

La consultazione dei documenti dell'archivio storico comunale viene negata alle persone che siano incorse in un provvedimento di esclusione emanato dagli Archivi di Stato o da altre istituzioni culturali pubbliche (archivi e biblioteche).

Le ricerche da parte di persone che non hanno compiuto i sedici anni di età debbono svolgersi con la collaborazione dell'archivista. Gli esperimenti didattici e le ricerche scolastiche debbono avvenire sotto la guida e la responsabilità dell'insegnante e debbono essere concordate in ogni caso con l'ente.

E' esclusa in ogni caso la possibilità di ottenere in prestito i documenti. Gli atti dell'archivio storico non debbono essere asportati dall'archivio stesso neppure per uso interno dell'ente, se non per breve tempo e sotto il controllo del segretario o dell'archivista, che deve provvedere alla loro ricollocazione. Se il comune è dotato di un servizio continuativo di

consultazione al pubblico, i documenti debbono essere consultati presso la sala di studio. In caso diverso, debbono essere consultati presso gli uffici comunali sotto la sorveglianza del personale addetto o presso la biblioteca comunale.

Condizioni di riproduzione

Nel caso in cui un comune intenda intraprendere interventi organici di fotoreproduzione di documenti del proprio archivio storico, deve richiedere un'autorizzazione preventiva alla Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali).

La fotoreproduzione di documenti da parte di utenti esterni, studiosi ecc. è disciplinata in maniera specifica dal Regolamento d'archivio del singolo ente. In linea generale essa può essere vietata dall'ente solo per comprovati motivi legati alla salvaguardia della documentazione (ad esempio se tale documentazione versa in cattivo stato di conservazione o è in fase di restauro ecc.). In ogni caso, al fine di garantire l'integrità dei documenti d'archivio, si dovranno osservare le seguenti indicazioni: servirsi di tecnologie e attrezzature non invasive ed effettuare le riprese a luce naturale; evitare nel modo più assoluto di forzare l'apertura dei documenti, apponendovi elastici, pesi o altro; evitare nel modo più assoluto di contrassegnare i documenti, ponendovi annotazioni, numerazioni ecc. e di modificare l'ordine in cui i documenti si trovano; non danneggiare o rimuovere contenitori, legature ecc.; non appoggiarsi sui documenti e neppure posizionare sopra gli stessi le attrezzature di ripresa.

Bibliografia

CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

CARUCCI P., Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983

CASANOVA E., Archivistica, Torino, 1979

Fonti normative

Circolare del Ministero dell'interno Div. III, Sez. II, 1 marzo 1897, n. 17100-2, 'Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'archivio per gli uffici comunali'

Circolare della Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo 31 agosto 1914, n. 2157/VI/1, 'Custodia degli atti d'archivio dei comuni del Tirolo italiano'.

Circolare della Giunta provinciale della Contea principesca del Tirolo 31 agosto 1914, n. 2157/VI/1, 'Custodia degli atti d'archivio dei comuni del Tirolo italiano'.

Circolare dell'Ufficio del registro di Trento, 20 aprile 1924, riguardante la tenuta del repertorio degli atti soggetti a registro

Circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1966, n. 39, Norme per la pubblicazione degli inventari

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993 n. 3692, Approvazione delle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento ed inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi (art. 28, comma 2 L.P. 14 febbraio 1992, n. 11)

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Note

(1) CASSETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961, p. 410.

(2) ACLL.1.3. Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), serie 10. "Carteggio e atti ordinati per annata", n. 16.

(3) Ibidem, "Inventario degli atti d'archivio recuperati presso il già comune unito di Albiano all'atto della ricostituzione dell'ex comune di Lona Lases - Avvenuta nell'anno 1952".

(4) Si veda: Comune di Albiano. Inventario dell'archivio storico (1710-1969) e degli archivi aggregati (1901-1993), a cura della Società cooperativa A.R.Coop (2011).

Comune di Lona Lases, 1845 - 1972 (con docc. fino al 1995)

{2}

Soggetti produttori

Comune di Lona Lases, 1874 aprile 9 - 1923 gennaio 12

Comune di Lona Lases, 1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8

Comune di Lona Lases, 1952 luglio 2 -

Storia archivistica

Il fondo raccoglie il materiale documentario prodotto dal comune di Lona Lases nel corso della sua attività dalle origini fino al 1972 (con docc. fino al 1995), compresa la documentazione del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lona Lases.

Modalità di acquisizione e versamento

Per le modalità di acquisizione e versamento si rinvia alla scheda relativa all'intero archivio storico.

Contenuto

Il fondo raccoglie il materiale prodotto dal comune di Lona Lases nel corso della sua attività dalle origini al 1972, compreso nella sezione separata (archivio storico).

Strutture aggregate

Fondo Ente comunale di assistenza (ECA) di Lona Lases

Fondo Patronato scolastico di Lona Lases (1)

Fondo Scuola elementare di Lases

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases

Fondo Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) della frazione di Lona e della frazione di Lases

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il fondo archivistico del comune di Lona Lases, al momento del riordino, si presentava raccolto per la maggior parte in buste, con un consistente numero di registri conservato nel locale dell'edificio comunale adibito ad archivio, tranne alcuni pezzi depositati nell'ufficio comunale.

Il riordino è stato condotto secondo le modalità del metodo storico.

In occasione del presente riordino sono stati distinti i seguenti subfondi, più precisamente:

- comune di Lona Lases (ordinamento austriaco), 1874-1923;
- comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 1923-1928, relativo al periodo precedente la fusione con il comune di Albiano;
- comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 1952-1972, relativo al periodo del ricostituito comune autonomo dopo l'avvenuta separazione dal comune di Albiano;
- Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, 1954 - 1987.

Comune di Lona Lases

{3}

1874 aprile 9 - 1923 gennaio 12

Luoghi

Lona Lases (TN)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lona Lases, 01/01/1845 - 31/12/1972

Subfondo Comune di Lona Lases (ordinamento austriaco), 01/01/1845 - 31/12/1926

Storia

Nell'ottobre del 1813 le truppe austriache occuparono il Dipartimento dell'Alto Adige.

Il 10 dicembre questo venne posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann.

Il 1 marzo 1814 Roschmann emanava la "Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico", al cui § 5 delle "Disposizioni generali", "Titolo primo", veniva stabilita salvo modifiche improrogabili, la prosecuzione della precedente distrettualizzazione comunale.

Terminata la fase di transizione, il 1 gennaio 1818 entrò in vigore nel Circolo di Trento un provvisorio ordinamento comunale, in applicazione della Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817.

Nel Circolo di Rovereto l'ordinamento comunale italico fu mantenuto fino al 31 dicembre 1820.

Il 1 gennaio 1821 venne introdotto il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819. Questo sanciva la ricostituzione dei comuni sulla base della situazione esistente nel 1805, prima dell'occupazione bavarese. Con il decadere dell'ordinamento comunale introdotto sotto il Regno italico cessava anche la relativa distrettualizzazione e la gran parte delle frazioni chiedevano di sciogliere il legame amministrativo con il comune di aggregazione.

La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 regolò i diritti fondamentali dei comuni, garantiti dal § 33 della costituzione del 4 marzo 1849. Negli anni dal 1849 al 1860, soprattutto nelle Valli Giudicarie, alcuni comuni operarono delle aggregazioni, molte delle quali furono seguite di lì a qualche anno da nuove separazioni.

Nel periodo del cosiddetto 'neoassolutismo' (1851-1861) la legge del 17 marzo 1849 non venne applicata e per la gestione dei comuni ci si avvalse di ordinanze emanate di volta in volta.

La legge comunale del 24 aprile 1859, che intendeva rendere stabili dette ordinanze, venne superata dalla ripresa della vita costituzionale nel 1861 e nell'amministrazione dei comuni si tornarono a recepire i principi che erano alla base della legge comunale provvisoria del 1849.

Il 5 marzo 1862 venne emanata la legge-quadro sull'ordinamento degli affari comunali, che rimandava a normative da elaborarsi da parte delle province.

Il 9 gennaio 1866 veniva emesso un "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".

Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, a seguito della sconfitta dell'Austria nella prima guerra mondiale, il Trentino venne annesso al Regno d'Italia. L'ordinamento comunale austriaco cessava con l'entrata in vigore del R.D. 11 gennaio 1923, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Il comune di Lona Lases faceva parte della comune generale di Piné e venne istituito come comune autonomo con decreto del Ministro degli Interni dell'8 aprile 1874 n. 5319, composto dalle frazioni di Lona, Lases e Piazzole.

Il 9 e il 10 marzo 1875 venne eletta la nuova amministrazione e la sede comunale venne istituita inizialmente in un locale della canonica di Lona. La prima attestazione che si conserva del comune distinto è la delibera della rappresentanza comunale del 4 maggio 1875 (1).

Le date riportate nell'attestazione sono quelle istituzionali.

Condizione giuridica

Comune di campagna.

Ancora prima dell'effettivo decadere degli ordinamenti comunali italiani furono emanate dal governo austriaco alcune norme riguardanti i comuni:

Il "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" (Circolare governativa del 31 agosto 1817, n. 20934 - 1760) ripristinava le regole introdotte in tale ambito da Giuseppe II con l'ordinanza del 31 ottobre 1785.

La Circolare del Capitanato di Trento datata 4 novembre 1817, n. 11135, stabiliva il passaggio nel Circolo omonimo dall'organizzazione italiana a quella austriaca, che doveva compiersi con il 1 gennaio 1818.

Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno all'organizzazione del 1805 e venne introdotto nel Tirolo italiano con il 1 gennaio 1821.

La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, sancì per prima l'autogoverno comunale.

Durante gli anni del neassolutismo (1851 - 1861), una serie di ordinanze emanate di volta in volta annullò i principi liberali cui si atteneva la legge del 1849. Tra esse, quelle del 31 dicembre 1851, n. 4 (che stabiliva nuovi criteri nell'amministrazione pubblica), del 19 marzo 1852, n. 67 (che conferiva alle autorità politiche il diritto di confermare gli ufficiali comunali), del 15 gennaio 1852, n. 17 (che vietava la pubblicità delle discussioni in merito agli affari comunali).

La legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58, cedette di lì a poco il passo alle norme introdotte durante l'avvento del liberalismo.

La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, passata alle diete provinciali per la discussione, elencava in ventisei articoli "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali" e rimandava a future leggi provinciali che avrebbero predisposto i regolamenti comunali nei diversi paesi della corona.

La legge del 3 dicembre 1863, n.115, emanata in esecuzione dell'art. II della legge comunale del 5 marzo 1862, concerneva la regolazione dei rapporti di incolato (Reichsgesetz über das Heimatrecht).

Il 9 gennaio 1866, sulla base delle disposizioni fissate nella legge comunale del 5 marzo 1862, veniva emesso il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".

Le leggi del 18 gennaio 1882, n.2, e dell'8 giugno 1892, n.261, furono motivate dalla necessità di mettere in atto un maggiore controllo circa l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.

Funzioni, occupazioni e attività

Per tutto il periodo che precedette la rivoluzione del marzo 1848 (il 'Vormärz') i comuni furono interamente sottoposti alle autorità superiori, con scarsa partecipazione delle popolazioni alla gestione locale.

Nel "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" del 31 agosto 1817, a seconda delle diverse "facoltà" e bisogni le comunità erano suddivise in comuni rurali e comuni di città (§ 6); i primi in comuni maggiori e "piccoli comuni" (§ 7). Dei comuni di città, per l'ambito trentino, facevano parte Trento, Rovereto, Riva, Arco.

La Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817 n. 11135 (cit.), riguardante l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento, stabiliva tra l'altro l'osservanza, a partire dal 1 gennaio 1818, dell'Ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 per l'amministrazione dei beni di ciascun singolo comune (la quale era annessa alla Circolare del 3 aprile 1816 n. 7624).

Il "Regolamento delle comuni e dei loro capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno alle antiche individualità comunali vigenti fino al 1805, sciogliendo le aggregazioni introdotte sotto il Regno italico. Questo era rivolto alle "comuni di campagna", alle "città minori considerate come comuni", alle "città maggiori considerate come comuni". Tale ordinamento sancì uno stretto controllo da parte statale, riducendo le amministrazioni comunali a mere esecutrici della volontà dello stato.

La legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 n. 170, emanata parallelamente alla nuova costituzione del 4 marzo 1849, contemplava per i comuni un livello di autogoverno al passo con le esigenze delle dottrine liberali. Questa affermava preliminarmente che "Base fondamentale dello Stato libero si è il libero Comune" (Disposizioni generali, I), attribuendo al comune competenze naturali (concernenti tutti gli affari pubblici di interesse comunale che potevano essere affrontati con forze proprie) e delegate (riguardanti i compiti che al comune venivano affidati dallo stato). Alle autorità politiche non spettava alcuna ingerenza nei confronti dei comuni, la cui gestione era interamente affidata agli organi previsti per l'autoamministrazione.

La legge comunale provvisoria considerava alla medesima stregua paesi e città; tuttavia prevedeva l'emanazione di statuti propri per le città di Innsbruck, Bolzano e Trento, alle quali, sottoposte direttamente ai capitanati circolari, era inoltre conferita l'amministrazione politica in prima istanza per il proprio distretto.

Con l'avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito della legge provvisoria comunale del 1849 venne svuotato, emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i principi. Queste disposizioni del Ministero degli Interni, insieme al complesso delle ordinanze degli anni 1850 e 1851 e a frammenti della legge comunale del 1849 costituirono i fondamenti dell'amministrazione comunale per un intero decennio.

La Legge comunale del 24 aprile 1859 n. 58 fu espressione della volontà del governo di accentrare nelle proprie mani tutta la pubblica amministrazione e non considerò più i comuni quali partner degli organi dell'amministrazione politica. Di tale legge solo le disposizioni sull'incolato furono applicate. Nel medesimo anno veniva emanata la patente di ottobre, mentre la costituzione del febbraio 1861 chiuse ufficialmente il periodo del neoassolutismo.

Al termine di tale esperienza si impose subito la necessità di rinnovare alla luce dei nuovi indirizzi liberali l'apparato statale e di conferire una diversa impronta anche all'organizzazione comunale, secondo i principi di autoamministrazione. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi che negativi, caratterizzò da allora in poi le amministrazioni locali in Austria.

La Legge quadro del 5 marzo 1862 n. 18 forniva solo una cornice normativa, il cui completamento era affidato poi alle leggi provinciali. Questa elencava pertanto solo "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali". Dal punto di vista delle competenze, delle funzioni e dell'ambito di attività dei comuni non si discostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849. Il comune, che era il principale depositario dell'autogoverno locale, non veniva considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e dotato perciò di un raggio d'azione proprio.

Veniva pertanto ribadito quale punto fermo il conferimento ai comuni di una doppia sfera d'azione: quella naturale (tale espressione in questa legge veniva sostituita dal termine "indipendente") e quella delegata.

Dell'art. VII, che permetteva ai comuni aggregatisi in base alla Legge provvisoria del 17 marzo 1849 di tornare a scindersi, approfittarono, nell'ambito trentino, i comuni del Capitanato di Tione che in precedenza avevano operato tale scelta.

La Legge del 5 marzo 1862 ribadiva agli artt. XVII-XXI la possibilità per le Diete provinciali di istituire delle rappresentanze di Distretto o di Circolo (previste anche nella legge comunale del 1849 e mai attivate) con relative giunte, quali organi di raccordo tra i comuni e la Dieta; ma la Dieta tirolese rifiutò l'istituzione di dipartimenti politici così estesi, a motivo delle grandi distanze del paese e delle difficoltà di comunicazione.

Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" emanato il 9 gennaio 1866, quanto a competenze, funzioni e ambito di attività dei comuni, era conseguente alla Legge del 5 marzo 1862. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.

Struttura amministrativa

Nel periodo del Vormärz l'amministrazione dei comuni in Austria fu in stretta dipendenza dagli apparati statali. I rappresentanti scelti dagli abitanti furono solo autorità esecutive e consultive. L'amministrazione locale risultava burocraticamente complicata e spesso economicamente svantaggiosa.

La circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817 n.11135, quanto alla futura organizzazione amministrativa dei comuni nel Circolo di Trento, stabiliva la nomina di una Rappresentanza comunale e di un capocomune coadiuvato da altro personale: un attuario, degli assistenti, un cassiere (con il compito di incassare le rendite comunali e di pagare le spese), delle guardie boschive e campestri. Il capocomune avrebbe convocato la Rappresentanza secondo la necessità, dietro concessione del giudizio distrettuale e alla presenza di un rappresentante di quest'ultimo organo. I conchiusi della Rappresentanza andavano registrati in un apposito libro sottoscritto dal capocomune, dall'attuario e dal delegato del giudizio distrettuale.

Compiti delle nuove rappresentanze comunali e dei capicomune erano: la stesura di un accurato inventario del patrimonio comunale, distinguendo l'attivo dal passivo ed evidenziando le diverse voci; la corretta tenuta degli atti; la presentazione dei conti consuntivi e degli eventuali arretrati; la consegna degli atti degli archivi comunali presenti

nell'ex comune di aggregazione; la consegna all'archivio del giudizio dei registri di stato civile; la presentazione del rendiconto, secondo l'ordinanza del 1785.

Il "Regolamento delle comuni e dei loro capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, istituiva nelle città maggiori considerate come comuni (Innsbruck, Trento, Bolzano, Rovereto) un Magistrato politico-economico, il quale fungeva anche da istanza politica per le gravi trasgressioni di polizia entro il proprio distretto. Il regolamento definitivo dei magistrati politico-economici delle diverse città giunse in tempi diversi (a Rovereto il 28 gennaio 1823, a Trento il 22 novembre 1825). Tra gli organi non compariva più la Rappresentanza comunale.

Le città minori considerate come comuni (per la parte italiana, Riva, Ala e Arco) erano rette da un Magistrato politico-economico, composto di 12 (con più di 1000 abitanti, da 16 a 20) elettori, i quali, sotto la presidenza del giudice distrettuale eleggevano:

- un borgomastro (sindaco), remunerato annualmente e confermato dal Capitano circolare;
- quattro consiglieri, prestanti servizio gratuito e confermati dal Giudizio distrettuale;
- un amministratore dei beni comunali, salariato annualmente e subordinato al Magistrato;
- un esattore steurale (fiscale), da assumere con contratto separato e subordinato al Magistrato;
- solo in caso di beni consistenti, un cancelliere civico, salariato annualmente e confermato dal Capitano circolare;
- solo in caso di rilevante attività edilizia, un architetto civico.

Il Magistrato provvedeva a nominare, a pluralità di voti, il restante personale di cancelleria.

I comuni di campagna dovevano eleggere:

- un capocomune, con il compito di mantenere l'ordine e la polizia;
- due deputati, quali assistenti del capocomune e, in caso di assenza di quest'ultimo, suoi sostituti;
- un cassiere (per la cui attività si rimandava alle norme del 31 ottobre 1785 e del 3 aprile 1816), che amministrava i beni comunali, sotto il controllo del capocomune e dei deputati;
- un esattore steurale (o esattore comunale), addetto alla riscossione delle tasse (da non confondersi con i denari del comune);
- un certo numero di guardie campestri agli ordini del capocomune, "mantenute mediante contribuzioni in denaro, o in prodotti naturali, ovvero mediante assegnazioni di fondi comunali, od altri emolumenti".

I modi e i termini delle elezioni alle cariche comunali non erano specificati. Si sottolineavano unicamente: la facoltà del rispettivo Giudizio distrettuale (sovrano o patrimoniale) di respingere le nomine in caso di inammissibilità degli eletti; l'incompatibilità a ricoprire più uffici; l'obbligo fatto ad ogni membro abile del comune, che riecheggiava l'antica consuetudine degli uffici conferiti a rotazione, di assumere almeno per un anno incarichi comunali (con possibilità di conferma successiva, su desiderio del comune e assenso rilasciato dal relativo giudizio distrettuale); l'abolizione delle figure dei sindaci, dei segretari e di altri scrivani; la permanenza dei comuni e dei capicomune sotto l'autorità dei giudizi distrettuali (si era ritornati a un sistema dove l'amministrazione giudiziaria non era separata da quella politico-economica); la nomina da parte del Giudizio distrettuale di competenza, nei comuni lontani dalla sede giudiziaria, di delegati o giurati per facilitare l'amministrazione.

Il regolamento comunale del 1819, uno strumento legislativo troppo sommario e superficiale, rimase in vigore per quasi trent'anni. Più dettagliata anche in merito all'organizzazione amministrativa fu la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 n. 170. La legge distingueva tra membri comunali e stranieri e, all'interno dei primi, tra cittadini del

comune e "pertinenti". Il diritto di voto attivo e passivo, legato al censo, era inoltre riservato ai cittadini e ai "pertinenti" (ma questi ultimi solo se rivestivano uffici pubblici). Organi previsti erano una Rappresentanza comunale, di durata triennale, le cui sedute erano pubbliche le cui deliberazioni erano valide alla presenza di almeno 2/3 dei membri (o sostituti) e a maggioranza assoluta dei votanti. La sua composizione aveva queste regole: comuni con meno di 100 elettori, almeno 8/9 soggetti; comuni con più di 100 elettori, 10 soggetti, con aggiunto uno per ogni venti elettori oltre i 100; comuni con più di 1.000 elettori, un soggetto in più ogni 100 elettori oltre i 1.000. I suoi compiti (che delineavano un ampio raggio di azione) erano tutelare gli interessi del comune e provvedere ai bisogni del medesimo; rendere pubblici tramite inventari sostanze e diritti comunali; operare per un'adeguata rendita della sostanza comunale; controllare che i singoli membri del comune non ricavassero rendite superiori alle loro necessità dalle sostanze comunali a essi assegnate; investire le eccedenze delle rendite del comune per aumentarne il patrimonio; approntare i preventivi annuali delle entrate e delle spese e, in caso di disavanzi, provvedere mediante sovrimposte (oltre una certa cifra, soggette ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di circolo); accedere a mutui nell'interesse del comune (oltre certe quote questi pure soggetti ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di circolo o concessi tramite leggi provinciali); fissare gli emolumenti degli impiegati e degli inservienti comunali e nominare gli organi amministrativi degli stabilimenti comunali di propria competenza; eleggere un proprio cassiere; destinare un soggetto alle mansioni di cancelleria; sopperire alle necessità dei poveri; assegnare i fondi necessari alle istituzioni di polizia per il mantenimento dell'ordine interno; far controllare periodicamente nel corso dell'anno i conti di cassa; in caso di necessità sottoporre a controllo la gestione della Deputazione; sempre in caso di necessità nominare commissioni per il controllo delle imprese comunali e altre commissioni, scegliendone i componenti; riunirsi due volte l'anno in seduta ordinaria per esaminare, nell'inverno il conto consuntivo, nell'estate il preventivo e per discutere sugli affari comunali; riunirsi in sedute straordinarie in casi urgenti (anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri); per ogni seduta tenere un protocollo (firmato dal presidente e dal segretario), da conservare nell'archivio a disposizione del pubblico; una Deputazione comunale, di durata triennale, eletta a maggioranza assoluta, avente il compito preminente di rendere esecutive le deliberazioni della Rappresentanza.

La sua composizione era la seguente:

- un Podestà (o Capocomune per i centri minori); i suoi compiti: presiedeva le sedute della Rappresentanza e ne convocava i membri; rappresentava il comune nei suoi rapporti esterni, in questioni civili e amministrative; sottoscriveva documenti comportanti obblighi del comune verso terzi; eseguiva le deliberazioni della Rappresentanza (se erano in opposizione alle vigenti leggi o a danno del comune ne trasferiva l'oggetto all'autorità distrettuale); amministrava il patrimonio comunale attenendosi rigorosamente al preventivo; per spese urgenti e straordinarie chiedeva l'approvazione della Rappresentanza; a fine anno amministrativo trasmetteva a questa il conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita, corredato dai relativi documenti; sulla base di quest'ultimo, formava il preventivo sottoponendolo alla Rappresentanza; gli erano subordinati tutti gli impiegati e inservienti comunali; esercitava funzioni di polizia riguardo a nettezza urbana, sanità, poveri, strade, incendi, mercati, buon costume, domestici, cippi confinari, sicurezza delle persone e delle proprietà; doveva procacciarsi i mezzi per adempiere ciò ed era responsabile di eventuali omissioni; doveva impedire la questua e allontanare i mendicanti (alla Deputazione spettava comminare pene pecuniarie, o in prestazioni di lavoro, in relazione ai tre precedenti punti, tenendone protocollo);

- due consiglieri: l'anziano sostituiva il podestà in caso di suo impedimento; i loro compiti constavano nel prestarsi agli ordini del podestà, sotto la responsabilità di quest'ultimo.

Nella temperie neoassolutista l'organizzazione amministrativa dei comuni si rese in base a disposizioni provvisorie, in attesa che venisse elaborata la Legge comunale del 24 aprile 1859 n. 58. Questa, rispetto alle ordinanze transitorie, ribadiva la necessità di un'approvazione delle autorità nella scelta degli ufficiali comunali. Il borgomastro stesso era designato dalle autorità su proposta di una terna di soggetti scaturiti dalle votazioni.

Decaduta la legge precedente con il mutare della situazione politica, la legge quadro del 5 marzo 1862 non si scostava di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849 ed era in consonanza con l'avvento del liberalismo negli organi di governo dell'impero. Questa tutelava maggiormente i diritti dei singoli e perciò toglieva le precedenti limitazioni nell'accesso al comune e ai diritti elettorali.

Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" del 9 gennaio 1866 aggiungeva poche novità rispetto all'organizzazione amministrativa dei comuni prevista dalla legge provvisoria del 1849.

Emergeva la forte posizione del capocomune, dotato di molte competenze e con i consiglieri nella mera posizione di aiutanti. In particolare al capocomune era affidato il disimpegno di molti affari derivanti dalla sfera d'azione delegata dallo stato al comune (ad esempio il diritto di punire nell'ambito dell'esercizio della polizia locale, § 57).

Veniva semplificato il modo di formare la Rappresentanza comunale: nei comuni costituiti da meno di 100 elettori, 9 o 8 membri a seconda dell'istituzione di tre o due corpi elettorali; da 100 a 300 elettori, 12 membri; da 301 a 600 elettori, 18 membri; da 601 a 1000 elettori, 24 membri; più di 1000 elettori, 30 membri.

Il presente regolamento, così come quello del 1862, era rivolto esclusivamente a paesi e borgate di dimensioni contenute, essendo le città maggiori ormai dotate di statuto proprio.

Al Regolamento comunale del 9 gennaio 1866 era annesso il "Regolamento elettorale per i comuni della Contea principesca del Tirolo", tramite il quale i ceti più facoltosi mantenevano il controllo delle amministrazioni comunali.

Rispetto alla linea del governo, prevalse il punto di vista dei conservatori tirolesi riguardo alle limitazioni nell'accettazione nel comune di nuovi membri.

Con il progressivamente sempre più esteso diritto di voto presso il parlamento dell'Impero, la base sociale degli elettori delle rappresentanze comunali paradossalmente rimase spesso più bassa.

Allo scoppio della guerra le amministrazioni comunali caddero sotto il controllo delle autorità politiche.

Contesto generale

Il 21 aprile 1815 cessava il periodo di amministrazione provvisoria del Tirolo. A partire dal 1 maggio 1815 l'Austria incorporò ufficialmente il Dipartimento dell'Alto Adige, mentre il Congresso di Vienna confermava il passaggio dell'ex Principato vescovile di Trento all'Austria, già avvenuto nel 1803.

Con il 24 marzo 1816 i distretti di Trento e Bressanone ottenevano una loro rappresentanza (insufficiente per la parte italiana del territorio) alla Dieta di Innsbruck, ripristinata dopo la sua soppressione sotto la Baviera.

Il 6 aprile 1818 il Tirolo venne incorporato nella Confederazione germanica, nata dalla dissoluzione dell'Impero romano germanico e succeduta alla Confederazione del Reno crollata con Napoleone.

I due capitanati di Circolo di Trento e Rovereto furono ricostituiti a partire dal 1 maggio 1815.

L'attività della Corte di giustizia di Trento cessava; con il 20 novembre 1815 veniva eretto un Giudizio civico provinciale a Trento e successivamente un Giudizio collegiale civile e criminale a Rovereto, ciascuno con competenze per i rispettivi circoli.

Il Tribunale d'appello e Giudizio criminale superiore aveva sede a Innsbruck, mentre l'ultima istanza giudiziaria era costituita dal Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna.

La circolare del 17 luglio 1816 stabiliva che fosse riservata ai giudizi principeschi (sovrani) la giurisdizione criminale rispetto ai ripristinati giudizi patrimoniali nobili.

Con la Patente imperiale del 14 marzo 1817 il Tirolo fu diviso in 99 distretti amministrativi (più 7 nel Vorarlberg); 95 vennero amministrati da cosiddetti giudizi cumulativi con competenze sia in materia politico-amministrativa che giudiziaria. Furono denominati giudizi distrettuali ('Landgerichte'), sia che ci si riferisse ai 44 principeschi (statali), che ai 51 patrimoniali (sottoposti ad un dinasta). Entro gli anni Quaranta dell'Ottocento i dinasti rinunciarono via via ai propri residui diritti giudiziari.

Il Circolo di Trento era costituito da 10 giudizi principeschi e 11 patrimoniali, quello di Rovereto da 8 giudizi principeschi e 6 patrimoniali.

Nei 4 distretti cittadini di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto l'amministrazione politica era di competenza dei magistrati, istituiti in dette città rispettivamente in data 11 novembre 1820, 25 febbraio 1821, 22 novembre 1825 e 28 febbraio 1823.

La nuova organizzazione giudiziaria decorreva dal 1 maggio 1817.

Per quanto riguardava la materia penale, l'organizzazione dei giudizi criminali, secondo la Circolare dell'I.R. Giudizio di appello del 16 aprile 1817 prescriveva che i giudizi di prima istanza fossero: inquirenti autorizzati anche a decidere (per la parte italiana il Giudizio civico provinciale di Trento e il Giudizio collegiale di Rovereto); inquirenti senza diritto di decisione, detti anche giudizi distrettuali (per la parte italiana Cles, Cavalese, Tione); inquirenti competenti solo alla cattura dei sospettati di reato e all'assunzione dei rilievi informativi, detti semplicemente giudizi (tutti gli altri). La circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817 n. 11135, rivolta alle comunità del circolo, esplicitava la dipendenza delle stesse dal Capitanato e dai giudizi distrettuali.

Dopo i moti del 1848 e il fallimento dell'Assemblea costituente di Vienna-Kremsier, fu pubblicata la nuova Costituzione del 4 marzo 1849, la quale permetteva allo Stato di tenere saldamente in pugno la trasformazione dello stesso in senso moderatamente borghese.

Avendo alla base la separazione delle funzioni giudiziarie da quelle politico-amministrative, il 1 gennaio 1850 entrò in vigore la nuova organizzazione delle autorità amministrative politiche in Tirolo e Vorarlberg: una Luogotenenza a Innsbruck per tutta la provincia; tre reggenze di circolo, a Innsbruck, Bressanone e Trento; per l'esercizio delle funzioni politiche i capitanati distrettuali (6 nella parte italiana); per l'esercizio delle funzioni giudiziarie i nuovi giudizi distrettuali (26 per il Tirolo italiano), dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza.

Il nuovo ordinamento giudiziario in vigore a partire dal 1 maggio 1850 prevedeva dunque per il Tirolo italiano: 26 giudizi distrettuali dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza; la Corte di cassazione di Vienna, dotata della giurisdizione penale in terza e ultima istanza; un Senato a Trento dotato di giurisdizione civile in terza istanza e penale in seconda; due corti di giustizia a Trento e a Rovereto, dotate di giurisdizione civile in seconda istanza; la Corte di giustizia di Trento come Tribunale d'appello, Corte d'assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona

a nord di Trento; la Corte di giustizia di Rovereto come Tribunale d'appello, Corte d'assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la zona a sud di Trento, comprese le Giudicarie; una Camera di Commercio a Rovereto.

La Patente imperiale del 31 dicembre 1851 ('Silvesterpatent') annullò la Costituzione imperiale del 4 marzo 1849 e diede inizio al periodo del neoassolutismo. Al posto della Dieta furono attivate deputazioni 'consultive' a fianco dei governatori.

L'amministrazione giudiziaria e quella politica ai livelli inferiori tornarono a essere unificate. Il 6 maggio 1854 vennero introdotti anche in Tirolo gli uffici distrettuali misti, nella parte italiana detti anche preture, i quali eliminarono gli ampi capitanati distrettuali ed incontrarono il favore della popolazione poiché, abbracciando all'incirca le dimensioni dei vecchi giudizi, erano ben distribuiti sul territorio.

La Contea del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in quattro circoli, con sede a Innsbruck, Brixen, Trento e Bregenz, suddivisi in distretti.

Il Circolo di Trento per l'amministrazione politica era costituito da 25 uffici distrettuali (preture). Gli uffici distrettuali corrispondevano ai giudizi distrettuali. Per le città di Trento e Rovereto con i relativi dintorni erano competenti i rispettivi magistrati civici.

L'autorità giudiziaria entrò in vigore a partire dal 25 novembre 1854.

Il Tribunale d'appello per l'intera Contea del Tirolo era a Innsbruck.

Per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo italiano vi erano: due tribunali circolari (a Trento per i distretti di Trento e dintorni, a Rovereto per i distretti di Rovereto e dintorni); a Trento e Rovereto due giudizi distrettuali delegati urbani, che esercitavano la giustizia nelle suddette città e dintorni; gli uffici distrettuali misti, aventi competenze in materia giudiziaria civile oltre che in quella politica.

I giudizi inquirenti in materia penale nel Circolo di Trento erano 8 (il Tribunale di Circolo di Trento, l'Ufficio distrettuale di Borgo, l'Ufficio distrettuale di Cavalese, l'Ufficio distrettuale di Primiero, l'Ufficio distrettuale di Cles, il Tribunale di Circolo di Rovereto, l'Ufficio distrettuale di Riva, l'Ufficio distrettuale di Tione).

La crisi subentrata alla sconfitta austriaca nella seconda guerra di indipendenza italiana e alla perdita della Lombardia segnarono la fine del neoassolutismo nella monarchia e l'apertura alle forze liberali. Vennero emanate prima la legge fondamentale del 20 ottobre 1860, poi la più innovativa legge fondamentale del 26 febbraio 1861.

Nel 1861, quale appendice alla legge fondamentale del 26 febbraio, venne approvato anche un nuovo regolamento provinciale per il Tirolo, il quale suscitò ancora delusione nei politici trentini a causa della loro insufficiente presenza alla Dieta: 21 deputati su un totale di 68. Da allora fino al 1914 in Tirolo, nonostante le pressioni per un rinnovamento, non furono introdotte sostanziali modifiche nella costituzione provinciale, né nei criteri della Rappresentanza.

La sconfitta subita ad opera dei Prussiani nel 1866 fece perdere all'Austria il ruolo guida in Germania e provocò la cessione del Veneto all'Italia in seguito alla terza guerra di indipendenza. L'anno seguente le pressioni ungheresi portarono alla costituzione del 21 dicembre 1867, che decretava il cosiddetto 'Ausgleich', il compromesso che dava vita alla duplice monarchia austro-ungarica. I due tronconi di impero mantenevano in comune esercito e finanze, ma godevano ciascuno di un'organizzazione politico-amministrativa propria.

La Legge del 19 maggio 1868 sull'erezione delle autorità politico-amministrative nei diversi regni della corona procedette alla completa separazione tra amministrazione politica e funzioni giudiziarie. Le autorità politiche distrettuali venivano denominate capitanati distrettuali, creati nel 1849, decaduti durante il neoassolutismo e ora rimessi in vita, i

quali erano retti da un Capitano e assorbivano l'attività politica che in precedenza era delle preture e degli uffici distrettuali misti.

Secondo l'ordinanza del Ministero degli Interni del 10 luglio 1868, la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in 24 capitanati distrettuali (in vigore a partire dal 31 agosto 1868), otto dei quali per la parte italiana.

Le città di Trento e Rovereto, che in base al regolamento comunale del 1862 erano state elevate a città statutarie, dal punto di vista politico-amministrativo erano equiparate ai capitanati distrettuali, per l'ambito giudiziario invece dipendevano dall'omonimo giudizio distrettuale.

Mentre nell'ambito dell'Impero si ebbero diverse leggi elettorali, tese ad allargare sempre più il diritto di voto (1873, 1882, 1896, fino al suffragio universale maschile del 1907) nei comuni della monarchia per l'elezione delle rappresentanze comunali la base elettorale rimase notevolmente più bassa. L'ultima provincia a rinnovare il proprio ordinamento interno fu il conservatore Tirolo. Il 2 febbraio 1914 finalmente ottenne la ratifica imperiale la nuova 'Landesordnung' tirolese, che rappresentò in parte ancora un compromesso con il vecchio ordine.

Il Comune di Lona Lases fu sottoposto, per l'amministrazione politico-amministrativa, ai seguenti uffici statali: Capitanato distrettuale di Trento (1868-1918), per quella giudiziaria del Giudizio distrettuale di Civezzano (1868-1914). In merito all'organizzazione ecclesiastica, Lona il 22 gennaio 1920 diventa sede della parrocchia dedicata alla Decollazione di S. Giovanni Battista e Lona il 5 marzo del 1920 sede della parrocchia dedicata alla Visitazione di Maria.

Fonti normative

Ordinanza imperiale 20 aprile 1854, n. 96, "wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird".

Legge 5 marzo 1862, n. 18, "con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali"

Legge 3 dicembre 1863, n. 105, "betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse"

Legge 9 gennaio 1866, n. 1, "obbligatoria per la contea principesca del Tirolo, colla quale viene emanato un regolamento comunale ed un regolamento elettorale pei comuni"

Ordinanza del Ministero del culto e dell'istruzione del 20 agosto 1870, n. 7648 colla quale viene emanato un Regolamento scolastico e didattico per le scuole popolari generali

Legge 25 luglio 1871, n. 95, "sull'introduzione di una legge generale sui libri fondiari"

Legge 22 gennaio 1879, n. 13, "con cui viene emanato un regolamento per le persone di servizio"

Legge del 18 gennaio 1882, n. 2, "valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali ed i provvedimenti di rispettiva vigilanza sui comuni"

Legge 7 giugno 1883, n. 94, "concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione"

Regolamento 18 giugno 1888, n. 3992 per i comuni italiani del Tirolo

Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali

Legge 10 marzo 1895, n. 16, concernente l'istituto della difesa del paese per la contea del Tirolo e pel Vorarlberg

Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono

Legge 9 giugno 1909, n. 62, "valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla commassazione dei terreni agricoli"

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

ANTONELLI E., Storia di Lona e Lases, Trento, 1994

Note

(1) ACLL.1.1. Comune di Lona Lases (ordinamento austriaco), serie 1. "Verbali delle sedute della rappresentanza comunale", n. 1.

Comune di Lona Lases (ordinamento austriaco), 1845 - 1926

{4}

Soggetti produttori

Comune di Lona Lases, 1874 aprile 9 - 1923 gennaio 12

Contenuto

Il subfondo comprende la documentazione prodotta dal comune di Lona Lases in epoca austriaca (1818-1923) dal 1874 fino al 1923. Si conservano anche alcuni atti del periodo antecedente, quando il comune di Lona e Lases era aggregato al comune generale di Piné.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il poco materiale relativo al questo periodo è in buono stato di conservazione e organizzato in 6 serie archivistiche. L'ordine di queste ultime prevede: materiale documentario relativo ai verbali delle sedute della rappresentanza comunale, protocolli degli esibiti, carteggio e atti degli affari comunali ordinati per annualità e per oggetto, urbari e materiale contabile.

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1875 - 1926

{5}

Contenuto

La Legge comunale provvisoria del 17 marzo 1849 prevedeva la tenuta e la conservazione in archivio di un protocollo per la registrazione dei verbali delle sedute della rappresentanza comunale. Il verbale, che doveva essere sottoscritto da chi presiedeva la seduta, da un membro appositamente nominato e dal segretario, si articolava in una serie di deliberazioni prese in base ai vari punti all'ordine del giorno elencati nel verbale stesso o nell'avviso di convocazione che lo precede.

Il Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo, emanato con la Legge 9 gennaio 1866 in ottemperanza alla Legge 5 marzo 1862 sull'ordinamento degli affari comunali, definisce la rappresentanza "organo deliberativo e sorvegliante" senza potere esecutivo (che rimane invece affidato alla deputazione) ma apporta poche variazioni al suo funzionamento. Questa ora ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta al trimestre e comunque ogni volta che sia necessario e che "lo domandi un terzo almeno dei suoi membri, o l'Autorità politica distrettuale, ovvero (...) la Giunta distrettuale".

Le funzioni e l'attività della rappresentanza comunale rimangono comunque pressoché invariate fino all'entrata in vigore della legislazione italiana nel 1923. Infatti in base al R.D. 4 febbraio 1915, entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, vennero istituiti anche nel Trentino gli organi di consiglio e di giunta.

Durante i primi dieci anni di vita del comune i verbali delle riunioni della Rappresentanza non si tennero regolarmente, l'attività iniziò ad essere più sistematica dal 1886 in poi. La serie conserva 5 registri che riportano i verbali delle sedute degli organi di governo municipale degli anni 1875-1926; vi sono registrati i verbali della rappresentanza comunale e dal gennaio 1923 del consiglio comunale.

ACCL.1.1.1-1

{6}

"Protocollo delle sessioni (...)"

1875 maggio 4 - 1886 settembre 16

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale del comune di Lona Lases.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 171 n.n.

Num. un. progr. 1

ACCL.1.1.1-2

{7}

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale

1886 novembre 13 - 1907 giugno 13

Registro, legatura in tela, cc. 301 n.n.

Num. un. progr. 2

ACLL.1.1.1-3

{8}

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale

1907 luglio 12 - 1911 dicembre 20

Registro, legatura in mezza tela, cc. 101 n.n.

Num. un. progr. 3

ACLL.1.1.1-4

{9}

"Libro delle sessioni comunali (...)"

1912 gennaio 20 - 1920 febbraio 2

Registro, legatura in tela, cc. 79 n.n.

Num. un. progr. 4

ACLL.1.1.1-5

{10}

Verbali delle sedute della rappresentanza comunale e del consiglio comunale

1920 febbraio 29 - 1926 febbraio 14

- Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1920 febbraio 21-1922 novembre 26;

- verbali delle sedute del consiglio comunale, 1923 gennaio 17- 1926 febbraio 14.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 65 n.n. (bianche cc. 35)

Num. un. progr. 5

Protocolli degli esibiti, 1919 - 1924

{11}

Contenuto

L'introduzione nei comuni del Trentino del protocollo degli esibiti risale al periodo del Regno d'Italia napoleonico. La circolare del 16 dicembre 1811 emanata dal prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige ordina ai podestà la tenuta del protocollo degli esibiti, "dal quale si possa facilmente, e in ogni tempo rilevare l'insinuazione e l'evasione di ogni affare". Nonostante l'abolizione delle istituzioni del segretario e della cancelleria in tutti i comuni di campagna prevista dal regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg (26 ottobre 1819), il protocollo continua di fatto a essere usato in conseguenza della sempre crescente mole della corrispondenza comunale. Il nuovo regolamento del 1849 stabilisce che "in ogni comune dovrà la Rappresentanza comunale destinare almeno un individuo alle mansioni di cancelleria, del quale possa il podestà servirsi nelle occorrenti scritturazioni".

Sul registro di protocollo viene registrata la corrispondenza in arrivo e partenza: per ogni documento devono essere riportate la data di spedizione e ricevimento, il numero d'ordine, il mittente, la posizione archivistica, l'oggetto (ossia l'enunciazione sommaria del contenuto del documento), e il numero di fascicolo cui esso viene ascritto.

La serie è lacunosa; conserva due soli registri di protocollo dal 1919 al 1924. Non sono stati rinvenuti i registri antecedenti questo periodo.

ACLL.1.1.2-1

{12}

Protocollo degli esibiti

1919 gennaio 11 - 1920 dicembre 31

1919: nn. 19-746 (1);

1920: nn. 1-798.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 52 n.n. (acefalo)

Note

(1) i nn. da 1 a 18 mancano in quanto la pagina è stata strappata

Num. un. progr. 6

ACLL.1.1.2-2

{13}

Protocollo degli esibiti

1921 gennaio 1 - 1924 giugno 9

1921: nn. 1-832;

1922: nn. 1-926;

1923: nn. 1-454;

1924: nn. 1-321.

Registro, legatura in mezza tela, cc. 100 n.n.

Num. un. progr. 7

Carteggio e atti degli affari comunali, 1890 - 1922

{14}

Contenuto

La serie comprende il carteggio e gli atti dal 1919 al 1922 ordinati per anno.

La documentazione è stata organizzata per annualità, secondo l'uso praticato generalmente in epoca austriaca; gli atti sono stati ordinati secondo il numero di protocollo o per data.

ACLL.1.1.3-1

{15}

Carteggio e atti degli affari comunali

1890 - 1918

- 1890: n. di prot. 597;

- 1906: n. di prot. 66;

- 1907: carteggio e atti senza numero;

- 1908: nn. di prot. 328, 480, 606, 1072;

- 1910: n. di prot. 814 e senza numero;

- 1912: nn. di prot. 331, 343;

- 1914: nn. di prot. 246, 1075 e senza numero. Si segnalano: quinterneti d'imposta casatico e dell'industria, per gli anni 1912-1914;

- 1915: carteggio e atti senza numero;

- 1917: n. di prot. 1270;

- 1918: nn. di prot. 926-1076 e senza numero.

Busta

Num. un. progr. 8

ACLL.1.1.3-2

{16}

Carteggio e atti degli affari comunali

1919

- Nn. di prot. 6-745;

- Fatture liquidate, 1918-1919; "Atti del presidio", 1919; comitato di approvvigionamento di Trento, 1919;

- carteggio e atti senza numero.

Busta

Num. un. progr. 9

ACLL.1.1.3-3

{17}

Carteggio e atti degli affari comunali

1920

- Nn. di prot. 3-795;

- assistenza militare e pensioni di guerra, 1920; "Fascicolo di prenotazione per le malattie infettive, 1920, reg.; comitato 'approvvigionamento di Trento, 1920; "Danni di guerra 1920"; "Protocollo esibiti assegni della gestione d'approvvigionamento locale di Lona Lases pro anno 1919 e 1920 e 1921", registrazione degli assegni relativi a merci, quaderno; assegnazione legname, 3 regg.;

- carteggio e atti senza numero.

Busta

Num. un. progr. 10

ACLL.1.1.3-4

{18}

Carteggio e atti degli affari comunali

1921

- nn. di prot. 5-831;

- conteggio mensile dei contributi dovuti dall'impresa, 1920-1921;

- carteggio e atti senza numero.

Busta

Num. un. progr. 11

ACLL.1.1.3-5

{19}

Carteggio e atti degli affari comunali

1922

- nn. di prot. 5-836;

- liste elettorali, 1922;

- carteggio e atti senza numero.

Busta

Num. un. progr. 12

Carteggio e atti ordinati per oggetto, 1845 - 1926

{20}

Storia archivistica

Negli anni in cui l'archivio di Lona Lases rimase presso la sede municipale di Albiano, la documentazione corrispondente al periodo austriaco venne organizzata in fascicoli tematici pluriennali. In sede di riordino si è scelto di mantenere tale ordinamento, poiché fortemente strutturato.

Contenuto

La serie comprende le pratiche, spesso relative ad affari pluriennali, che l'ufficio comunale riteneva importante tenere distinte o che sono state posteriormente riorganizzate.

Si conservano in questa serie pratiche relative ad esempio al patrimonio immobiliare del comune, ai diritti d'acqua, ai diritti di passaggio, alla costruzione e manutenzione di strade e ponti, all'edificazione e ristrutturazione di edifici di culto.

A CLL.1.1.4-1

{21}

"Ricorsi e sentenze, diritti"

1845 (in copia) - 1908

- Vertenze e accordi fra le ville di Lona e di Lases per confini, scuole, legname, strade e altri affari, 1845 (in copia) - 1861;

- "Copia del quintenetto steorale pel circondario di Lona riformato nell'anno 1851", sec. XIX, reg.;

- sentenze, accordi diversi del comune di Lona Lases e di privati, 1877 - 1908.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

A CLL.1.1.4-2

{22}

"Chiesa Lases"

1854 - 1889

Carteggio e atti relativi a diverse questioni di culto dell'espositura di Lases (mantenimento del curatore d'anime di Lases, costruzione di una nuova chiesa in Lases).

Fascicolo

Num. un. progr. 13

A CLL.1.1.4-3

{23}

"Questione castagni Albiano e Lona Lases"

1854 - 1899 (con doc. del 1821 e annotazioni fino al 1902)

Carteggio e atti relativi all'alienazione tramite asta pubblica da parte della frazione di Lona di alcune piante di castagno, situate in diverse località nelle pertinenze di Lona, per acquistare col ricavato obbligazioni di stato.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-4 {24}

"Canonica Lases"

1862

Carteggio e atti relativi ai lavori di ripristino all'edificio della canonica di Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-5 {25}

"Costruzione canonica di Lona"

1862 - 1899

Carteggio e atti relativi ai lavori di ripristino all'edificio della canonica di Lona, alla predisposizione di nuovi locali scolastici e alla vertenza con i frazionisti per la divisione delle spese.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-6 {26}

"Mutui obbligazioni"

1862 - 1912

Carteggio e atti relativi a obbligazioni, prestiti e mutui.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-7 {27}

"Diritto acqua monte Cimone"

1863 - 1898

Carteggio e atti relativi alla vertenza sui diritti di acqua sul monte Cimone tra il comune di Lona Lases e il comune di Sevignano.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-8 {28}

"Concorrenza di Piazzole ristauro cimitero di Sevignano"

1869 - 1898

Carteggio e atti relativi alla costruzione del nuovo cimitero di Sevignano. Vertenza tra il comune di Sevignano e la frazione di Piazzole nel concorso delle spese.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-9

{29}

"Nomina guardie boschi (...)"

1870 - 1899

Carteggio e atti relativi alla nomina e alle spese per il custode forestale.

Si conserva anche il carteggio inviato al comune generale di Piné (di cui Lona Lases faceva parte fino al 1874) afferente le frazioni di Lona e di Lases dal 1870 al 1872.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-10

{30}

Vendita vino

1872

Carteggio e atti relativi alla vendita di vino da parte di N.C. senza il necessario permesso.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-11

{31}

"Contratto medico (...)"

1872 - 1909

Contratto (in copia), pagamenti, circolari relative al medico condotto di Lona Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-12

{32}

"Inondazioni (...) Grandini (...)"

1873 - 1885

Carteggio e atti relativi a danni causati da eventi atmosferici (grandine, nubifragi, forti piogge, inondazioni), ai risarcimenti assegnati al comune per supplire a tali danni, direttive per prevenire danni da insetti infestanti.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-13

{33}

"Comune generale Piné. Documenti divisionali"

1873 - 1896

Carteggio e atti relativi allo scioglimento del Comune generale di Piné e alla costituzione di quattro nuovi comuni con particolare attenzione al nuovo comune di Lona Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-14

{34}

"Aggregazione spirituale frazionisti Piazzole (...)"

1873 - 1901

Carteggio e atti relativi alla separazione ecclesiastica della frazione di Piazzole dalla curazia di Sevignano, per essere unita alla frazione di Lona. Si segnala il contratto stipulato tra i comuni di Sevignano e Lona Lases per stabilire la suddivisione di spese e costi, approvato e sottoscritto dall'Ordinariato vescovile di Trento (16 febbraio 1898).

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-15

{35}

"Diritti di passaggio"

1874 - 1876

Carteggio e atti relativi ai diritti di passaggio su strade comunali (diritto della frazione di Lases nella particella boschiva privata).

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-16

{36}

"Strada Silla (...)"

1874-1880

Carteggio e atti relativi alla costruzione della strada e del ponte sul torrente Silla, alle Sille di Civezzano.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-17

{37}

"Strada Lona - Lases"

1875 - 1891

Carteggio e atti relativi alla costruzione e manutenzione della strada fra Lona e Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 13

ACLL.1.1.4-18

{38}

"Chiesa di Lona"

1876 - 1914

Carteggio e atti relativi alla costruzione della nuova chiesa di Lona: nomina del 'Comitato pro erigenda chiesa', statuto del comitato, verbali delle sedute del comitato, note dei pagamenti, quinternetti del legname utilizzato per la costruzione, conto dei lavori per gli anni 1903-1904, traslazione del patronato cesareo dalla chiesa vecchia alla nuova.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-19

{39}

Permessi di fabbrica

1877 - 1922

Permessi di fabbrica e progetti per le costruzioni di edifici pubblici e privati.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-20

{40}

"Ponte Pozzolago"

1877 - 1925

Carteggio e atti relativi alla costruzione del ponte sul torrente Avisio nella località detta 'Pozzolago', che mette in comunicazione i comuni di Cembra con Lona Lases: atti della cancelleria comunale di Cembra, disegno di progetto (sec. XIX ultimo quarto), preventivo di spesa, capitolato d'asta, avviso d'asta, atto d'appalto.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-21

{41}

"Chiesa Piné"

1878 - 1906

Carteggio e atti relativi a diverse questioni di culto della pieve di Piné (1) (vertenza per la ricostruzione del campanile della chiesa di San Mauro, processione al santuario della Madonna di Caravaggio in Montagnaga di Piné, protocollo per suonare la campana grande

della chiesa parrocchiale, richiesta di contributo per l'ampliamento della chiesa parrocchiale di Baselga di Piné, partecipazione ai lavori di ristrutturazione della canonica parrocchiale di Baselga di Piné).

Fascicolo

Note

(1) La pieve di Piné è nominata per la prima volta in un atto del 20 maggio 1160, fin d'allora come possesso del capitolo della cattedrale di Trento. Sede della pieve fu fino al XV secolo la chiesa di San Mauro, poi la chiesa dell'Assunzione di B. V. Maria a Baselga di Piné. Lona dal 30 novembre 1769 fu curazia della pieve di San Mauro di Piné. Cfr. Costa A., La chiesa di Dio che vive in Trento, Trento, 1986, p. 276 e p. 288.

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-22 {42}

"Malga Vasoni"

1879 - 1911

Carteggio e atti relativi alla conduzione della malga Vasoni di proprietà del comune di Lona Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-23 {43}

"Riattazione casa comunale Baselga di Piné"

1886 -1890

Copie degli atti della cancelleria comunale di Miola e di Baselga di Piné relativi alla ristrutturazione dell'edificio sede dell'ex comune generale di Baselga di Piné.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-24 {44}

"Lona Lases: fogli di possesso"

sec. XIX fine - sec. XX inizio

Fogli di possesso fondiario.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-25 {45}

"Frana (...) "

1888

Carteggio e atti relativi alla frana staccatasi in località 'Piazzì' di Lona che si abbattè sulla località di Sottolona (si segnala schizzo topografico della località della frana).

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-26 {46}

"Strada Gardolo-Lases"

1888-1909

Carteggio e atti relativi alla costruzione e manutenzione della strada Gardolo - Meano - Albiano - Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-27 {47}

"Consorzio stradale Fersina - Avisio"

1888-1926

Carteggio e atti relativi alla costruzione e manutenzione della strada Fersina - Avisio, atti relativi al consorzio stradale.

Fascicolo

Num. un. progr. 14

ACLL.1.1.4-28 {48}

"Fontana di Lases"

1892 - 1896

Carteggio e atti relativi alla costruzione della nuova fontana nella piazza Lases (con schizzo planimetrico della frazione di Lases e disegno delle tubazioni, 1892).

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-29 {49}

"Inventari"

1893 - 1922 (con doc. del 1846)

Inventari del patrimonio complessivo delle frazioni di Lona e Lases. Si segnala, in allegato ad un inventario, una lettera del 1846 inviata dal Giudizio di Civezzano al capovilla di Lases relativa alle confinazioni di un bosco tra Lona e Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-30 {50}

Costruzione dell'acquedotto di Lases

1894 - 1915 (con doc. del 1926)

Fascicolo relativo alla progettazione e costruzione dell'acquedotto per l'acqua potabile della frazione di Lases: progetto del manufatto di presa alla sorgente dell'ing. Luigi Obrelli (1894), preventivi e stime di spesa, progetto (planimetria e profilo longitudinale) del geom. E. Filippi (1906), conti consuntivi del Comitato per l'erigendo acquedotto, verbali delle sedute del Comitato.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-31

{51}

"Edificio scolastico Lona e Lases (...)"

1896 - 1911

Carteggio e atti relativi all'adattamento dei locali ad uso scolastico di Lona e Lases (con schizzi di progetto delle aule).

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-32

{52}

"Ufficio postale Lona"

1896 - 1914

Carteggio e atti con la Direzione delle poste e telegrafi per il Tirolo e Vorarlberg relativi all'attivazione a Lona della 'collettoria postale'.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-33

{53}

"Linea elettrica. Tramvia Trento Malé"

1901 - 1912

- Circolari relative alla tramvia Trento Malé. 1901-1902;

- carteggio relativi alla costruzione di una condotta aerea per il trasporto di energia elettrica e alla costruzione della linea elettrica ad alta tensione, 1912.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-34

{54}

"Revisori conti frazionali (...) Lona Lases"

1905 - 1912

Carteggio e atti relativi alle revisioni contabili praticate all'amministrazione comunale di Lona Lases dai revisori comunali provinciali nel 1905 e nel 1910, per gli anni d'esercizio finanziario 1901-1905.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-35 {55}

"Congrua parroco Lona"

1906

Carteggio relativo al pagamento della congrua del curato di Lona.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-36 {56}

"(...) Casa medica"

1909 - 1912

Atti relativi alla costruzione di una casa d'abitazione a Lases per il medico condotto di Lona-Lases, Albiano e Fornace.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-37 {57}

"Separazioni catastali frazioni di Lona e di Lases"

1909 - 1913

Carteggio e atti relativi all'impianto di due catasti frazionali di Lona e Lases e alla vertenza tra le due frazioni in merito alla definizione dei confini.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-38 {58}

"Diritti proprietà frazione di Lona"

1910 - 1914

Carteggio e atti relativi alla vertenza tra la chiesa curaziale di Lona contro la frazione di Lona in merito al diritto di proprietà sulla p.f. 1473 c.c. Lona Lases.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-39 {59}

"Affitto locali alla cooperativa di Lona"

1913

Contratto di locazione di due locali situati nel fabbricato scolastico di Lona alla Famiglia cooperativa di Lona.

Fascicolo

Num. un. progr. 15

ACLL.1.1.4-40

{60}

Prestito di guerra

1917 - 1920

Pratica relativa alla sottoscrizione e al pagamento dei prestiti di guerra austriaci (prestito VII-VIII).

Busta

Num. un. progr. 16

ACLL.1.1.4-41

{61}

"Sussidi Lona Lases"

1918 - 1921

Carteggio e atti relativi ai sussidi militari e all'assistenza alle famiglie e ai profughi:

- carteggio e atti, circolari;
- elenchi dei sussidi alle famiglie dei richiamati nell'esercito austro ungarico;
- elenchi dei sussidi ai profughi di guerra;
- elenchi dei sussidi alle famiglie;
- elenchi dei sussidi agli invalidi di guerra;
- fogli di pagamento dei sussidi;

Fascicolo

Num. un. progr. 16

ACLL.1.1.4-42

{62}

VI Censimento generale della popolazione 1 dicembre 1921

1921

Fogli famiglia della frazione di Lona, nn. 2-87

Fascicolo

Num. un. progr. 17

Preventivi, conti consuntivi, ordini di incasso e mandati di pagamento, 1916 - 1923 {63}

Contenuto

Il regolamento comunale del 1819 confermò le disposizioni precedentemente dettate dalla Circolare governatoriale 3 aprile 1816 n. 7624 e dalla Legge 31 agosto 1817 n. 65 "relativo al metodo di stesura dei conti".

Ogni comune era obbligato alla redazione e alla tenuta annuale del "Sommario di tutta l'entrata ed uscita" e del "Sistema preliminare".

Il deputato della frazione, nella sua veste di "renditore del conto", redigeva il sistema preliminare e il sommario e li sottoponeva al controllo del capocomune.

La legge provvisoria comunale del 1849 stabilì che la rappresentanza dovesse approvare i conti preventivi e i consuntivi. Dal 1849 per quanto riguarda le frazioni il deputato è sostituito dal ricevitore frazionale.

Il regolamento comunale del 1866 stabilì che ogni capocomune compilasse il bilancio e che la rappresentanza comunale lo esaminasse e lo approvasse, non più tardi di un mese dall'inizio del nuovo anno; il conto consuntivo doveva invece essere approvato dalla rappresentanza non più tardi di tre mesi dopo l'inizio dell'anno successivo.

Una normativa più particolareggiata in materia fu emanata con Legge 2 giugno 1892 n. 17, concernente l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali. In forza di tale legge, ogni anno il capocomune doveva compilare il preventivo delle entrate e delle spese, attenendosi ad un formulario la cui emanazione spettava alla giunta provinciale. Il bilancio doveva essere esposto alla pubblica visione e la rappresentanza comunale doveva approvarlo; il conto consuntivo era redatto dal capocomune sulla base delle registrazioni d'entrata ed uscita.

Dal 1818 i bilanci preventivi riportavano la denominazione "Sistema preliminare di tutta l'entrata ed uscita" e si componevano di tre sezioni: il riassunto delle previsioni di entrata ed uscita per il nuovo anno amministrativo; l'allegato alla parte attiva, dove venivano riportate analiticamente le varie voci relative alla previsione di entrata; l'allegato alla parte passiva, con un analogo elenco dei titoli riguardanti le previsioni di spesa. Il modello rimase invariato fino al 1883, quando venne adottato il nuovo modello, ovvero il "Preventivo"; un ulteriore mutamento si registrò nel 1892, in seguito all'entrata in vigore della Legge 8 giugno 1892 n. 17 relativa all'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.

Dal 1818 i conti consuntivi erano denominati "Sommario di tutta l'entrata ed uscita" e si dividevano in tre parti: il quadro riassuntivo, dove erano riportate tutte le entrate e le uscite del comune; i due allegati per la parte attiva e passiva, ovvero l'allegato per la parte attiva e l'allegato della parte passiva; dal 1891 la denominazione diventò "Conto consuntivo".

I preventivi contenevano le previsioni di entrata e di uscita del comune per il nuovo anno finanziario, mentre nei conti consuntivi venivano annotate tutte le entrate ed uscite del comune; venivano entrambi redatti annualmente dal capocomune sulla base delle registrazioni di entrata e di uscita contenute nei giornali di cassa e presentati per l'approvazione alla rappresentanza comunale.

In base alla legge, il comune non poteva effettuare alcun pagamento senza un apposito mandato emesso dal capocomune; ogni mandato doveva contenere l'entità della somma pagata, il titolo della spesa e la legge o decreto che

l'autorizzava. Gli ordini di incasso e i mandati di pagamento costituivano così i documenti giustificativi del conto consuntivo.

La serie comprende la documentazione contabile comunale di epoca austriaca, organizzata per annate finanziarie.

Vi sono comprese le seguenti tipologie documentarie:

- conti preventivi, ovvero i sistemi preliminari di tutta l'entrata e tutta l'uscita ed i preventivi, costituiti dal quadro riassuntivo, dall'allegato alla parte attiva e dall'allegato alla parte passiva;
- conti consuntivi, ovvero i sommari di tutta l'entrata ed uscita, costituiti dal quadro riassuntivo, dall'allegato alla parte attiva e dall'allegato alla parte passiva;
- allegati al bilancio (avvisi di pubblicazioni, prospetti delle entrate e delle uscite, protocolli di liquidazione dei sistemi preliminari, protocolli di variazione ai quinternetti);
- allegati al consuntivo (avvisi di pubblicazioni, relazioni dei revisori del conto, protocolli di liquidazione del conto, resoconti dei cassieri comunali, approvazioni e liquidazioni dei conti, elenchi dei mandati staccati);

I documenti giustificativi al conto:

- ordini di incasso delle entrate, con le relative pezze d'appoggio;
- mandati di pagamento, quietanze di pagamento, con le relative pezze d'appoggio.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

La serie consta della documentazione contabile relativa agli anni dal 1916 al 1923.

In questo periodo le singole annate finanziarie sono organizzate predisponendo preventivi e consuntivi per il comune generale di Lona Lases e anche per la frazione di Lona e per la frazione di Lases.

ACLL.1.1.5-1

{64}

Conti consuntivi, ordini di incasso e mandati di pagamento

1916 - 1918

1916:

- Conto consuntivo del comune di Lona Lases;
- conto consuntivo della frazione di Lona;
- conto consuntivo della frazione di Lases;
- documenti giustificativi del conto: entrata e uscita.

1917:

- Conto consuntivo del comune di Lona Lases;
- conto consuntivo della frazione di Lona;
- conto consuntivo della frazione di Lases;
- documenti giustificativi del conto: entrata e uscita.

1918:

- Conto consuntivo del comune di Lona Lases;
- conto consuntivo della frazione di Lona;

- conto consuntivo della frazione di Lases;
- documenti giustificativi del conto: entrata e uscita.

Fascicolo

Num. un. progr. 18

ACLL.1.1.5-2

{65}

Preventivo, conto consuntivo, ordini di incasso e mandati di pagamento

1919

- Preventivo del comune di Lona Lases;
- preventivo della frazione di Lona;
- preventivo della frazione di Lases;
- conto consuntivo del comune di Lona Lases (cin approvazione del 1932);
- conto consuntivo della frazione di Lona;
- conto consuntivo della frazione di Lases
- conguaglio della comunità scolastica di Lona Lases;
- documenti giustificativi del conto: entrata e uscita.

Fascicolo

Num. un. progr. 19

ACLL.1.1.5-3

{66}

Conto consuntivo, ordini di incasso e mandati di pagamento

1920

Comune di Lona Lases:

- conto consuntivo del comune di Lona Lases (con approvazione del 1932);
- uscita: cat. I-XXI;
- entrata: cat. II - XV;

Frazione di Lona:

- conto consuntivo della frazione di Lona;
- uscita: cat. I-XXII;
- entrata: cat. II-IV;

Frazione di Lases:

- conto consuntivo della frazione di Lases;
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: quinterneti.

Busta

Num. un. progr. 20

ACLL.1.1.5-4

{67}

Conto consuntivo, ordini di incasso e mandati di pagamento

1921

Comune di Lona Lases:

- conto consuntivo del comune di Lona Lases e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: cat. II - XVI;

Frazione di Lona:

- conto consuntivo della frazione di Lona e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XII;
- entrata: quinterneti;

Frazione di Lases:

- conto consuntivo della frazione di Lases e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: quinterneti.

Busta

Num. un. progr. 21

ACLL.1.1.5-5

{68}

Preventivo, conto consuntivo, ordini di incasso e mandati di pagamento

1922

Comune di Lona Lases:

- preventivo del comune di Lona Lases;
- conto consuntivo del comune di Lona Lases e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: cat. II - V;
- conguaglio della comunità scolastica di Lona Lases;

Frazione di Lona:

- preventivo della frazione di Lona;
- conto consuntivo della frazione di Lona e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: quinterneti;

Frazione di Lases:

- preventivo della frazione di Lases;
- conto consuntivo della frazione di Lases e allegati (con approvazione del 1940);
- entrata: quinterneti.

Busta

Num. un. progr. 22

ACLL.1.1.5-6

{69}

Preventivo, conto consuntivo, ordini di incasso e mandati di pagamento

1923

Comune di Lona Lases:

- preventivo del comune di Lona Lases;
- conto consuntivo del comune di Lona Lases e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: cat. II - XIX;

Frazione di Lona:

- preventivo della frazione di Lona;
- conto consuntivo della frazione di Lona e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: quinterneti;

Frazione di Lases:

- preventivo della frazione di Lases;
- conto consuntivo della frazione di Lases e allegati (con approvazione del 1940);
- uscita: cat. I-XIX;
- entrata: quinterneti.

Busta

Num. un. progr. 23

serie ACLL.1.1.6

Matrici dei mandati, 1921 - 1924

{70}

Contenuto

La serie comprende un solo bollettario dei mandati pagati dal comune, di cui è conservata la matrice.

Sono annotati il numero progressivo, il nome del destinatario, la causale e l'importo.

I formulari prestampati in uso tra i secoli XIX e XX portano il titolo "Giornale per la spedizione dei mandati" oppure "Registro dei mandati staccati" (formulario lettera F).

ACLL.1.1.6-1

{71}

"Libro dei mandati comunali (...)"

1921 - 1924

Bollettario

Num. un. progr. 24

Ente

Comune di Lona Lases

{72}

1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8

Luoghi

Lona Lases (TN)

Altre forme del nome

Lona Lases (comune)

Altre date

1928 luglio 27 (data del R.D. n. 1928 con cui il comune di Lona Lases fu aggregato al comune di Albiano; venne ricostituito in comune autonomo, con sede e capoluogo a Lasès, con L. R. del 16 aprile 1952 n. 11.)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lona Lases, 01/01/1845 - 31/12/1972

Subfondo Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 01/01/1923 - 31/12/1928

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.

Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana pubblicata con R.D. 30 dicembre 1923 n. 1923 e la Legge 4 febbraio 1926 n. 237, riguardante l'istituzione del Podestà e della Consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti e il R.D. 3 settembre 1926 n. 1910, in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, operarono la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani e si ebbe l'aggregazione dei comuni fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-1929).

Con Regio decreto del 27 luglio 1928 n. 1928 il comune di Lona Lases con fu aggregato al comune di Albiano, in un unico comune con capoluogo e denominazione Albiano.

Fu ricostituito come comune autonomo con L. R. del 16 aprile 1952 n. 11, con sede e capoluogo a Lases.

L'attività amministrativa del comune proseguì dopo la sua soppressione fino all'8 dicembre del 1928, data attestata dall'ultimo verbale di delibera del commissario prefettizio (1).

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.

L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.

Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Funzioni, occupazioni e attività

La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente ordinamento consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e per ogni classe erano stabilite determinate competenze, ora a tutti i comuni, di qualsiasi entità, vengono attribuiti i medesimi compiti.

Le competenze del comune di Torcegno, nel periodo postunitario, emergono dall'elenco delle categorie, stabilite dal titolare di classificazione degli atti emanato con circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897, che elenchiamo di seguito:

- Categoria I: Amministrazione;
- Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
- Categoria III: Polizia urbana e rurale;
- Categoria IV: Sanità e Igiene;
- Categoria V: Finanze;
- Categoria VI: Governo;
- Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
- Categoria VIII: Leva e Truppe;
- Categoria IX: Istruzione pubblica;
- Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;
- Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- Categoria XIII: Esteri;
- Categoria XIV: Varie;
- Categoria XV: Sicurezza pubblica.

Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale, ecc.

Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926, n. 237.

Struttura amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di Consiglio e Giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.

Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.

Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.

Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.

Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.

Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.

Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà. Egli era affiancato, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o nei comuni capoluoghi di Provincia, da una consulta municipale, composta di un numero di membri fissati dal Prefetto, con particolari requisiti (in particolare se donne, cfr. art.68), che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili. La scelta dei consultori vien fatta su terne designate dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le adunanze della consulta sono valide solo se è presente almeno la metà dei membri e i suoi pareri sono emessi a maggioranza assoluta di voti. L'ufficio di podestà o consultore municipale è generalmente gratuito. Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.

Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

Contesto generale

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuarono la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia (sancita ufficialmente con la Legge 26 settembre 1920 che converte in legge il R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria in base alle norme di diritto internazionale). Ma fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci. In base al Regio Decreto 4 febbraio 1915 ("Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale"), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto 11 gennaio 1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.

In ogni circondario vi è un sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunciato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è confermata dal R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'Interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.

Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. 30 dicembre 1923).

Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di comune interesse.

Con R.D. 21 gennaio 1923 n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. 2 gennaio 1927 n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.

Il R.D.L. 23 ottobre 1925 n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui comuni e sulle province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del governo. Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di B. Mussolini del 13 giugno 1923).

Il comune di Lona Lases era prima incluso nel Comprensorio della Valle dell'Adige (C5), ora fa parte della Comunità della Valle di Cembra.

Per quanto riguarda l'ambito ecclesiastico, il 22 gennaio 1920 la chiesa della decollazione di San Giovanni Battista di Lona e il 5 marzo 1920 la chiesa della visitazione di Maria di Lases furono elevate a parrocchie.

Fonti normative

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, "che estende ai territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul censimento generale della popolazione nei comuni del Regno"

Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, "che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778"

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9 "con cui si estendono alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale"

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2013, "Estensione alle nuove provincie delle disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile"

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n.

2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 824, "Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato"

Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2113, "Istituzione del servizio ispettivo sui comuni e sulle provincie, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del podestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune provincie del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio Decreto 29 marzo 1928, n. 1103

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

ANTONELLI E., Storia di Lona e Lases, Trento, 1994

Note

(1) Commissario nominato con decreto prefettizio n. 8445 del 7 settembre 1928 per l'amministrazione straordinaria del comune.

Soggetti produttori

Comune di Lona Lases, 1923 gennaio 13 - 1928 dicembre 8

Contenuto

Il subfondo conserva la documentazione prodotta dal comune di Lona Lases nel periodo compreso fra il 1923, quando furono estese alle nuove province la legge e il regolamento provinciale e comunale italiano, e il 1928, anno in cui il comune di Lona Lases, con R.D. 27 luglio 1928, n. 1928, venne aggregato al comune di Albiano.

Criteri di ordinamento e inventariazione

La strutturazione in serie del subfondo di ordinamento italiano è stata impostata sulla base del titolario di classificazione dei documenti d'archivio di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 (noto anche come Circolare Astengo). Le serie sono state dunque articolate a partire dalla categoria I (Amministrazione: ad esempio le deliberazioni degli organi di governo comunale), seguendo poi con le principali competenze comunali rispecchiate negli oggetti delle categorie V (Finanze: bilanci di previsione, conti consuntivi, documenti giustificativi e registri contabili), VI (Governio: elezioni), VIII (Leva militare: liste di leva e ruoli matricolari), X (Lavori pubblici), XII (Stato civile e anagrafe: registri di stato civile, censimenti, registro della popolazione etc.).

Dunque le prime serie riguardano la documentazione prodotta dagli organi di governo del comune; seguono quelle relative all'amministrazione in generale, poi alla contabilità e quindi quelle relative alle altre competenze comunali (per esempio le serie dello stato civile).

serie

Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1926 - 1928

{74}

Contenuto

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 ogni comune ha un consiglio comunale che elegge una giunta. Con R.D.L. 4 febbraio 1926, n. 237, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, i consigli comunali e le giunte furono sciolti; ad essi subentra la figura del podestà.

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La serie conserva un registro dove sono annotati i verbali del podestà e del commissario prefettizio. Le verbalizzazioni del consiglio comunale dal 1923 al 1926 sono conservate nella serie 1.1.1 "Verbali delle sedute della rappresentanza comunale, 1875-1926".

ACLL.1.2.1-1

{75}

"Deliberazioni del Podestà Lona Lases"

1926 giugno 14 - 1928 dicembre 8

- Verbali delle delibere del podestà, 1926 giugno 14-1928 agosto 28:

1926: nn. 1-75;

1927: nn. 1-73;

1928: nn. 1-59;

- verbali delle delibere del commissario prefettizio (1), 1928 settembre 29-1928 dicembre 8:

1928: nn. 60-75.

Registro, cc. 59 n.n.

Note

(1) commissario prefettizio nominato per l'amministrazione straordinaria del comune con decreto prefettizio del 7 settembre 1928 n. 8445.

Num. un. progr. 25

Protocolli degli esibiti, 1926 - 1929

{76}

Contenuto

Con l'estensione alle nuove provincie del regolamento provinciale e comunale italiano per la compilazione dei registri di protocollo venne applicata la circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897. Secondo tale direttiva il registro di protocollo, annuale, doveva riportare il numero d'ordine di ogni documento, la sua data di spedizione e/o di ricevimento, il mittente, l'oggetto, la categoria e il fascicolo.

Si tratta della raccolta cronologica dei protocolli usati per la registrazione quotidiana della corrispondenza in arrivo e in partenza.

La serie consta della raccolta cronologica dei protocolli degli esibiti usati per la registrazione quotidiana della corrispondenza in arrivo e in partenza; si conservano due registri di protocollo relativo agli anni 1926-1928, fino alla soppressione del comune. I registri con le annotazioni protocollari dal 1923 al 1924 sono conservati nella serie dei protocolli degli esibiti del fondo del comune di Lona Lases dell'ordinamento austriaco. Mancano le registrazioni relative all'annata 1925.

Il registro del 1927-1929 riporta anche le registrazioni a protocollo del comune di Albiano per il periodo dal 9 marzo 1929 al 17 giugno 1929.

ACLL.1.2.2-1

{77}

"Lona-Lases. Protocollo degli esibiti dal numero 1 al numero 1300"

1926 giugno 16 - 1927 dicembre 6

1926: nn. prot. 1-581;

1927: nn. prot. 1-1300.

Registro, cc. 200 n.n.

Num. un. progr. 26

ACLL.1.2.2-2

{78}

"Comune di Lona Lases e Albiano. Protocollo degli esibiti (...)"

1927 dicembre 9 - 1929 giugno 17

- Protocollo del comune di Lona Lases, 1927 dicembre 9- 1928 ottobre 24:

1927: nn. prot. 1301- 1408;

1928: nn. prot. 1- 1058;

- Protocollo del comune di Albiano, 1929 marzo 9-1929 giugno 17:

1929: nn. prot. 661-1470.

Registro, cc. 200 n.n.

Num. un. progr. 27

Carteggio e atti ordinati per annata, 1923 - 1928

{79}

Contenuto

In seguito al R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 che estendeva al Trentino la legge e il regolamento comunale italiani, venne introdotto il titolario di classificazione degli atti d'archivio previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897.

La documentazione doveva essere classificata secondo le 15 categorie del titolario Astengo, con all'interno le ripartizioni in classi e fascicoli: I. Amministrazione; II. Opere pie e beneficenza; III. Polizia urbana e rurale; IV. Sanità ed igiene; V. Finanze; VI. Governo; VII. Grazia, giustizia e culto; VIII. Leva e truppa; IX. Educazione nazionale; X. Lavori pubblici - poste - telegrafi - telefoni; XI. Agricoltura, industria, commercio; XII. Stato civile - anagrafe - censimento - statistica; XIII. Esteri; XIV. Pubblica sicurezza; XV. Oggetti diversi.

Il comune di Lona Lases iniziò a utilizzare una classificazione in titoli a partire dal 1927; per gli anni precedenti la documentazione era organizzata secondo il numero di protocollo.

Nella descrizione sono stati segnalati i fascicoli pluriennali ed eventuale documentazione contabile o afferente a oggetti peculiari oppure i singoli registri.

ACLL.1.2.3-1

{80}

Carteggio e atti

1923

- Nn. di prot. 38-380;
- carteggio e atti senza numero;
- liste elettorali, 1923.

Busta

Num. un. progr. 28

ACLL.1.2.3-2

{81}

Carteggio ed atti

1924

- nn. di prot. 6-494;
- "Avvisi desistenza appignoramento", 1924; "Elezioni 1924", 1924; liste elettorali, 1924;
- atti senza numero.

Busta

Num. un. progr. 29

ACLL.1.2.3-3

{82}

Carteggio ed atti

1925

- nn. di prot. 92-797;

- "Ispezione cadaverica", 1924-1925; assegnazione legname, 16 regg.; liste elettorali, 1925-1926;

- atti senza numero.

Busta

Num. un. progr. 30

ACLL.1.2.3-4

{83}

Carteggio ed atti

1926

- nn. di prot. 254-319, 1926 aprile 28-1926 giugno 4 (1);

- nn. di prot. 1-670, 1926 giugno 6-1926 dicembre 20;

- Atti di leva, 1926; "Delibere Lona Lases", 1926

- atti senza numero.

Busta

Note

(1) Non si conserva il registro di protocollo corrispondente.

Num. un. progr. 31

ACLL.1.2.3-5

{84}

Carteggio ed atti: catt. I-V

1927

In cat. I: "Delibere Lona - Lases 1926 - 1927", 1926-1927; fascicolo relativo alla nomina di un inserviente comunale, 1926-1927.

Busta

Num. un. progr. 32

ACLL.1.2.3-6

{85}

Carteggio ed atti: catt. VI -X

1927

In cat. VI: "Prestito del Littorio", 1926-1927; liste elettorali, 1926.

Busta

Num. un. progr. 33

ACLL.1.2.3-7

{86}

Carteggio ed atti: catt. XI-XV

1927

In cat. VIII: fascicolo relativo alla compilazione delle liste di leva, 1920-1927;

in cat. X: "Disegni di costruzione Lona Lases": fascicolo relativo alle richieste di privati, intenzionati a costruire o ristrutturare i propri edifici con domanda presentata al capocomune, corredata dei disegno di progetto, 1923 - 1927;

in cat. XI: quinternetti tassa cani, armente, camini, salario sacrestano, 1922-1927.

Busta

Num. un. progr. 34

ACLL.1.2.3-8

{87}

Carteggio ed atti: catt. I-V

1928

In cat. IV: consorzio ostetrico di Lona Lases, 1928 (1);

in cat. V: commissione tasse comunali, 1925-1928;

in cat. IX: elenco dei fanciulli obbligati alla scuola nell'anno scolastico 1927-1928, 1927-1928.

Busta

Note

(1) Nel fascicolo sono conservati alcuni documenti protocollati dal comune di Albiano.

Num. un. progr. 35

ACLL.1.2.3-9

{88}

Carteggio ed atti: catt. VI-IX

1928

Busta

Num. un. progr. 36

ACLL.1.2.3-10

{89}

Carteggio ed atti: catt. X-XV

1928

In cat. XI: "N. 1 Boschi. Commercio legname (aste) impianto palorci. Indennità personale forestale", 1928; "Sessione forestale 1928", 1928;

in cat. XII: "Atti di stato civile. Albiano - Lona - Lases, 1924-1928", 1924-1928 (1);

in cat. XIV: danni subito dagli abitanti di Lases a causa dell'incendio del luglio 1928, 1928 (2).

Busta

Note

(1) Nonostante l'intitolazione del fascicolo, sono conservati documenti afferenti al solo comune di Lona Lases.

(2) Nel fascicolo sono conservati alcuni documenti protocollati dal comune di Albiano.

Num. un. progr. 37

Repertorio dei contratti, 1926 - 1928

{90}

Contenuto

In base alle prescrizioni dell'art. 114 della legge di registro (testo unico) del 20 maggio 1897, n. 217 e in osservanza dell'art. 127 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 il segretario comunale, in qualità di capo del municipio, era tenuto alla redazione del repertorio degli atti o scritture private. La presentazione dei registri doveva essere eseguita entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno in base all'art. 30 del R. D. del 30 dicembre 1923, n. 3269. Spettava invece al pretore vidimare ogni foglio del registro prima dell'utilizzo.

I registri riportano: il numero progressivo dell'atto, la data dell'atto, la natura, nomi e cognomi delle parti, indicazione sommaria dei beni e le note della registrazione (data e importo della tassa applicata), la durata del contratto data della registrazione numero di reg., tassa, spese di contratto compresa la tassa e annotazioni.

La serie conserva un solo repertorio dei contratti; vidimato dalla Pretura di Trento, riporta registrazioni relative al periodo 1926-1928.

ACLL.1.2.4-1

{91}

"Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata (...)"

1926 giugno 19 - 1928 ottobre 23

Vi sono registrati i contratti del periodo 19 giugno 1926 - 23 ottobre 1928 (nn. 1-9).

Il registro è stato vidimato nel 1926 e aggiornato fino al 1928.

Registro

Num. un. progr. 38

serie ACLL.1.2.5

Contratti, 1927 - 1928

{92}

Contenuto

Nella formazione dei contratti i comuni devono osservare le norme della Circolare del Ministero dell'interno del 1° marzo 1897 n. 17100/2 art. 23, del T.U. 1915 art. 290 secondo comma, del titolo II del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, del T.U. 1934 artt. 16, 295-296, e della Legge 9 giugno 1947 n. 530 art. 17 e della L.R. del 21 ottobre 1963 n. 29, art. 64.

La serie raccoglie i contratti stipulati dal comune con enti e privati, ordinati cronologicamente e secondo il numero di repertorio.

I contratti stipulati riguardano oggetti quali vendita legname, affitto malga Vasoni, compravendita della linea elettrica della frazione di Lases, acquisto energia elettrica.

ACLL.1.2.5-1

{93}

Contratti

1927 febbraio 15 - 1928 ottobre 23

Nn. di rep. 2-4, 7-9.

Fascicolo

Ruoli delle imposte e tasse, 1924 - 1927

{94}

Contenuto

I ruoli delle rendite patrimoniali e delle imposte e tasse comunali vengono compilati e redatti conformemente alle seguenti norme legislative:

- regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1897 n. 237;
- Testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R.D. 17 ottobre 1923 n. 1401;
- Testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175;
- circolare n. 3134 del 22 gennaio 1932 sui criteri da seguirsi per l'accertamento del reddito imponibile;
- legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Per ogni tipo di imposta il comune teneva un registro prestampato in cui venivano di volta in volta riportati i nominativi dei contribuenti e l'entità dell'importo in denaro da essi pagato con annotazioni delle rate; i ruoli unici riportano più imposte e tasse su un unico registro. Il prefetto di Trento provvedeva a rendere esecutivo il ruolo e ne ordinava la riscossione. Le fonti principali di riscossione erano l'imposta di famiglia, sul valore locativo, sul bestiame, sui cani, sui domestici, sulle insegne, sui pianoforti, sugli esercizi e rivendite e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La serie raccoglie registri dal 1924 al 1927.

ACLL.1.2.6-1

{95}

Matricola unica delle tasse comunali

1924

Tassa bestiame, cani, esercizio e rivendite, famiglia, vetture, domestici, dazio consumo.

Registro

Num. un. progr. 39

ACLL.1.2.6-2

{96}

Matricola dei contribuenti alla tassa famiglia o focatico

1924 - 1927

Registro

Num. un. progr. 39

ACLL.1.2.6-3

{97}

Matricola dei contribuenti alla tassa sul bestiame

1925

Registro

Num. un. progr. 39

ACLL.1.2.6-4

{98}

Matricola dei contribuenti alla tassa sul bestiame

1926

Registro

Num. un. progr. 39

ACLL.1.2.6-5

{99}

Matricola dei contribuenti alla tassa sugli esercizi e sulle rivendite

1926

Registro

Num. un. progr. 39

Bilanci di previsione, 1924 - 1928

{100}

Contenuto

Le norme che regolavano la formazione e l'approvazione dei bilanci di previsione furono estese alle nuove province con R.D. 11 gennaio 1923, n. 9. In particolare tali norme erano contenute nel R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale e nel Testo unico della legge comunale e provinciale emanato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

La serie conserva i bilanci di previsione, dal 1924 al 1928, del comune generale di Lona Lases e della frazione di Lona e di quella di Lases.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

ACCL.1.2.7-1

{101}

Bilancio di previsione generale

1924

Registro

Num. un. progr. 40

ACCL.1.2.7-2

{102}

Bilancio di previsione generale

1925

Due esemplari.

Registro

Num. un. progr. 41

ACCL.1.2.7-3

{103}

Bilancio di previsione della frazione di Lona

1925

Registro

Num. un. progr. 42

ACCL.1.2.7-4

{104}

Bilancio di previsione della frazione di Lases

1925

Registro

Num. un. progr. 43

ACLL.1.2.7-5

{105}

Bilancio di previsione generale

1926

Due esemplari.

Registro

Num. un. progr. 44

ACLL.1.2.7-6

{106}

Bilancio di previsione della frazione di Lona

1926

Registro

Num. un. progr. 45

ACLL.1.2.7-7

{107}

Bilancio di previsione della frazione di Lases

1926

Registro

Num. un. progr. 46

ACLL.1.2.7-8

{108}

Bilancio di previsione generale

1927

Due esemplari.

Registro

Num. un. progr. 47

ACLL.1.2.7-9

{109}

Bilancio di previsione della frazione di Lona

1927

Registro

Num. un. progr. 48

ACLL.1.2.7-10

{110}

Bilancio di previsione della frazione di Lases

1927

Registro

Num. un. progr. 49

ACLL.1.2.7-11

{111}

Bilancio di previsione generale

1928

Registro

Num. un. progr. 50

Conti consuntivi, 1924 - 1928

{112}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi sono le seguenti:

- R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, in base al quale si stabilisce che il conto consuntivo è diviso nello stesso modo del bilancio di previsione e deve dimostrare le entrate e le spese effettive delle competenze dell'anno, l'entrata e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, il conto totale;
- R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839;
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2289, convertito nella Legge 24 maggio 1926 n. 898.

Nei conti consuntivi sono registrate tutte le riscossioni che devono corrispondere alle risultanze dei ruoli e delle reversali emesse dall'amministrazione e tutti i pagamenti con i relativi mandati divisi per titoli. Dopo la presentazione del conto consuntivo da parte del tesoriere i revisori e il consiglio comunale devono esaminarlo e discuterlo. Dopo l'approvazione da parte del consiglio l'ufficio comunale deve provvedere alla pubblicazione e all'invio all'autorità tutoria allegando i relativi documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

La serie conserva i conti consuntivi degli esercizi 1924-1928.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

ACLL.1.2.8-1

{113}

Conto consuntivo generale

1924

Registro

Num. un. progr. 51

ACLL.1.2.8-2

{114}

Conto consuntivo della frazione di Lona

1924

Registro

Num. un. progr. 52

ACLL.1.2.8-3

{115}

Conto consuntivo della frazione di Lases

1924

Registro

Num. un. progr. 53

ACLL.1.2.8-4 {116}

Conto consuntivo generale

1925

Registro

Num. un. progr. 54

ACLL.1.2.8-5 {117}

Conto consuntivo della frazione di Lona

1925

Registro

Num. un. progr. 55

ACLL.1.2.8-6 {118}

Conto consuntivo della frazione di Lases

1925

Registro

Num. un. progr. 56

ACLL.1.2.8-7 {119}

Conto consuntivo della frazione di Lona

1926

Registro

Num. un. progr. 57

ACLL.1.2.8-8 {120}

Conto consuntivo della frazione di Lases

1926

Registro

Num. un. progr. 58

ACLL.1.2.8-9 {121}

Conto consuntivo generale

1927

Registro

Num. un. progr. 59

ACLL.1.2.8-10

{122}

Conto consuntivo della frazione di Lona

1927

Registro

Num. un. progr. 60

ACLL.1.2.8-11

{123}

Conto consuntivo della frazione di Lases

1927

Registro

Num. un. progr. 61

ACLL.1.2.8-12

{124}

Conto consuntivo generale

1928

Registro

Num. un. progr. 62

Giornali e mastri della contabilità, 1926 - 1928

{125}

Contenuto

La serie è costituita da registri su cui vengono registrate tutte le attività e le passività del comune secondo la materia, nelle relative suddivisioni o rubriche secondo i diversi capitoli di entrata e di uscita del bilancio di previsione.

Questi registri, strumenti indispensabili per la stesura del conto consuntivo, sono compresi fra quelli che gli uffici comunali dovevano tenere ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 "che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", all. 4, n. 15.

La serie comprende i registri contabili degli anni 1926 al 1928.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

ACLL.1.2.9-1

{126}

"Libro mastro 1926"

1926

Registro

Num. un. progr. 63

ACLL.1.2.9-2

{127}

"(...) Frazione di Lona. Libro mastro per l'anno 1926"

1926

- Parte prima: entrata;

- parte seconda: spesa.

Registro

Num. un. progr. 64

ACLL.1.2.9-3

{128}

"(...) Frazione di Lases. Libro mastro per l'anno 1926"

1926

- Parte prima: entrata;

- parte seconda: spesa.

Registro

Num. un. progr. 65

ACLL.1.2.9-4

{129}

Mastro della contabilità per l'esercizio 1926 - 1927

1926 - 1927

Registro

Num. un. progr. 66

ACLL.1.2.9-5

{130}

"Libro mastro anno 1927 (...)"

1927

Registro

Num. un. progr. 67

ACLL.1.2.9-6

{131}

"Mastro di Lona Lases anno 1928"

1928

Registro

Num. un. progr. 68

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento, 1924 - 1928 {132}

Contenuto

La serie comprende gli allegati al bilancio di previsione, gli allegati al conto consuntivo e i documenti giustificativi del conto consuntivo.

Gli allegati al bilancio di previsione sono le delibere di approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e della Giunta provinciale, i verbali di verifica cassa dell'esattoria, gli elenchi delle passività arretrate, le delibere della giunta municipale e del consiglio comunale per storno dei fondi in bilancio, le relazioni della giunta municipale.

Gli allegati al conto consuntivo sono le delibere di approvazione del conto del consiglio comunale e della Giunta provinciale, le delibere di nomina dei revisori del conto, le relazioni dei revisori del conto, i verbali di verifica cassa dell'esattoria, le tabelle di svolgimento del conto, gli elenchi dei residui attivi e passivi, i prospetti delle entrate e delle uscite relativi alle gestioni speciali, le delibere della giunta municipale e del consiglio comunale per erogazione di spese a calcolo o impreviste.

I documenti giustificativi al conto consuntivo sono le reversali di cassa (o di riscossione, ovvero ordini d'incasso dati al cassiere dell'amministrazione che giustificano le entrate), i mandati di pagamento (ordini di pagamento dati al cassiere dell'amministrazione che giustificano le uscite), le pezze d'appoggio (ricevute, note di spesa, quietanze, fatture...) che accompagnano le reversali e i mandati. Sono talvolta presenti anche i giornali di cassa della tesoreria.

In questa serie sono inoltre raccolti, in qualità di pezze d'appoggio alle entrate comunali e negli allegati al conto consuntivo, anche i ruoli delle rendite, imposte e tasse comunali.

L'estremo cronologico indicato nella descrizione della singola unità è quello dell'esercizio finanziario di riferimento.

La documentazione è stata descritta in questo modo: allegati al bilancio di previsione; allegati al conto consuntivo; documenti giustificativi del conto consuntivo, distinti in entrate e uscite, segnalando le reversali di cassa ed i mandati di pagamento; le pezze d'appoggio sono state segnalate solo quando mancano le reversali di cassa ed i mandati di pagamento.

La serie raccoglie la documentazione contabile del comune dal 1924 al 1928.

ACLL.1.2.10-1 {133}

Allegati al conto consuntivo e mandati di pagamento

1924 - 1925

1924:

- Allegati al conto consuntivo;
- quinterneti;
- uscita: nn. 1 -70;

1925:

- allegati al conto consuntivo;
- uscita: nn. 1 - 5, 64.

Busta

Num. un. progr. 69

ACLL.1.2.10-2

{134}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa

1926

- Allegati al conto consuntivo e al bilancio di previsione: "Rendiconto spese effettive dell'ex sindaco Toniolli Beniamino e del cassiere della Cassa rurale di Lases nell'anno finanziario 1926", reg.; residui attivi risultati dal conto consuntivo 1926; elenco speciale delle entrate e delle uscite al conto consuntivo per Lona Lases per l'anno 1926, fascicolo relativo alla verifica dei conti relativi alla cessata amministrazione del sindaco Beniamino Toniolli, 1926-1929 (con docc. dal 1924); elenco dei residui passivi e delle economie risultanti al 31 dicembre 1926";
- entrata: residui attivi e nn. 1- 36.

Busta

Num. un. progr. 70

ACLL.1.2.10-3

{135}

Mandati di pagamento

1926

- Uscita: residui passivi e art. 2-52.

Busta

Num. un. progr. 71

ACLL.1.2.10-4

{136}

Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo, reversali di cassa

1927

Comune di Lona Lases:

- allegati al conto consuntivo;
- entrate: residui passivi e art. 1-27.

Busta

Num. un. progr. 72

ACLL.1.2.10-5

{137}

Mandati di pagamento

1927

Comune di Lona Lases:

- uscita: residui passivi e art. 1-58. Si segnala "Resa di conto dei mandati del comune di Lona Lases (...) dall'1/4/1924 in poi in seguito ad ordine del comune stesso", cc. 2, 1924 - 1927.

Busta

Num. un. progr. 73

ACLL.1.2.10-6

{138}

Reversali di cassa e mandati di pagamento della frazione di Lona

1927

Frazione di Lona:

- entrata: residui passivi e art. nn. 3- 5;

- uscita: residui passivi e art. 1-27.

Busta

Num. un. progr. 74

ACLL.1.2.10-7

{139}

Allegati al conto consuntivo e reversali di cassa

1928

Comune di Lona Lases:

- allegati al conto consuntivo;

- entrate: residui passivi e art. 2-30.

Busta

Num. un. progr. 75

ACLL.1.2.10-8

{140}

Mandati di pagamento

1928

- Uscita: residui passivi e art. 2-35.

Busta

Num. un. progr. 76

ACLL.1.2.10-9

{141}

Mandati di pagamento

1928

- Uscita: art. 37-80.

Busta

Num. un. progr. 77

Contenuto

La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (Regolamento con R.D. 2 luglio 1890 n. 6952, Testo unico approvato con R.D. 24 dicembre 1911 n. 1497 e modificato dalle leggi 27 giugno 1912 n. 660 e 19 giugno 1913 n. 638 e dal R.D.L. 20 aprile 1920 n. 452) fu estesa nei territori annessi al Regno d'Italia con R.D. 19 settembre 1921 n. 1331.

La serie riguarda la leva militare e comprende le liste dei cittadini maschi da sottoporsi a visita di leva, compilate annualmente a cura dei comuni. Per la compilazione delle liste vengono considerati i nominativi di tutti i giovani che concorrono alla leva secondo la propria classe di nascita e che compiranno il 17° anno di età entro l'anno solare di riferimento; entro il 15 novembre vanno compiute le operazioni di raccolta dei dati (approvvigionamento degli stampati occorrenti per la compilazione della lista di leva; richiesta degli estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini maschi residenti che concorrono alla leva dei nati fuori dal comune); il 1° gennaio avviene la pubblicazione del manifesto del Sindaco concernente la formazione delle lista di leva ed entro lo stesso mese si procede alla compilazione della lista di leva; il primo febbraio è il termine per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco dei giovani compresi nella lista di leva; entro il mese di febbraio si procede alla registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori; entro il 10 aprile va effettuato il recapito della lista di leva e degli eventuali reclami allegati all'Ufficio Leva del Distretto militare competente per territorio (dunque di Trento).

Le liste definitive vengono dunque redatte il 18° anno dopo l'anno di nascita dei chiamati alla leva.

Le liste di leva contengono i seguenti dati: il numero d'ordine, il cognome e nome degli iscritti, le indicazioni per i provenienti da leve anteriori, nascita e residenza e variazioni alla lista di leva, descrizioni personali e le decisioni del consiglio di leva.

Le liste dei renitenti, ovvero le liste dei cittadini maschi sottoposti all'obbligo di leva ma risultati renitenti a quest'ultima, sono anch'esse ordinate cronologicamente per anno di nascita dei chiamati alla leva militare.

La redazione delle liste dei renitenti avveniva naturalmente in data successiva alla chiamata alle armi. Le liste venivano redatte dall'ufficio di leva di pertinenza a firma del commissario di leva.

Le liste dei renitenti alla leva riportano: numero d'ordine, cognome e nome del renitente, nome del padre / cognome e nome della madre, condizione o professione del renitente, luogo di nascita (comune, mandamento, circondario), numero della lista di leva od assegnatogli in capolista, data di nascita e motivo del rinvio alla leva attuale per gli iscritti di leve anteriori, data della chiamata all'arruolamento, annotazioni.

Le liste dei renitenti sono corredate da un registro dei renitenti alla leva.

La serie è ordinata secondo l'anno della classe di leva ovvero l'anno di nascita.

L'anno indicato quale estremo cronologico è quello della data di approvazione o di verifica della lista da parte della giunta municipale; qualora la data non fosse presente o esaustiva gli estremi cronologici sono stati attribuiti, tenendo conto della data presunta di prima redazione (18 anni dopo l'anno di nascita).

La serie conserva le liste di leva delle classi 1901-1909, redatte su modello italiano e le liste dei renitenti alla leva delle classi 1904-1907.

ACLL.1.2.11-1

{143}

Liste di leva

1922 - 1927

Liste di leva dei nati delle classi 1901-1909:

- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1901 e allegati, 1922;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1902, 1922;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1903, 1922;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1904, [1923];
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1905, [1923];
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1906, [1924];
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1907, [1925];
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1908, 1926;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1909 e allegati, 1927.

Fascicolo

Num. un. progr. 78

ACLL.1.2.11-2

{144}

Liste dei renitenti alla leva

[1924] - [1927]

Lista dei renitenti alla leva dei nati delle classi 1904-1907:

- Lista dei renitenti alla leva dei nati delle classi 1904, [1924-1925];
- Lista dei renitenti alla leva dei nati delle classi 1905, [1924-1925]
- Lista dei renitenti alla leva dei nati delle classi 1906, [1925-1926];
- Lista suppletiva dei renitenti alla leva dei nati delle classi 1906, [1927]
- Lista dei renitenti alla leva dei nati delle classi 1907, [1926-1927].

Fascicolo

Num. un. progr. 78

Ruoli matricolari, 1923 - 1927

{145}

Contenuto

La legislazione italiana in materia di reclutamento per la leva di terra e di mare (T.U. approvato con R.D. 24 dicembre 1911 n. 1197, modificato dalla Legge 27 giugno 1912 n. 660, dalla Legge 19 giugno 1913 n. 638, dal R.D.L. 20 aprile 1920 n. 452 e dal regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento approvato con R.D. 2 luglio 1890 n. 6952) fu estesa nei territori annessi al Regno con R.D. 19 settembre 1921 n. 1331.

In seguito la circolare n. 441 del 7 luglio 1927 del "Giornale militare" sospese l'applicazione delle disposizioni relative alla tenuta dei ruoli matricolari da parte del comune. La circolare n. 487 del Ministero della guerra determina il ripristino di detti ruoli e ne stabilisce il modo di compilazione.

Il podestà deve compilare i ruoli matricolari nei quali devono essere iscritti tutti gli individui residenti nel comune vincolati al servizio militare in conformità al modello 84 della "Raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento". I ruoli sono compilati sulla base del risultato delle liste di leva indicando le generalità, la specie dell'arruolamento (se volontario o di leva) e l'indirizzo dell'abitazione dei militari escludendo quelli che, prima della chiusura della leva, furono rivedibili o riformati.

Sui ruoli matricolari vengono riportati tutti i dati relativi alla situazione di servizio dei militari della medesima classe che hanno assolto l'obbligo di leva.

Il foglio matricolare è il documento che contiene tutte le informazioni sul servizio militare prestato.

La serie conserva i ruoli matricolari della classi dei nati negli anni 1901-1906.

La serie è ordinata secondo l'anno della classe di leva ovvero l'anno di nascita.

L'attribuzione cronologica è avvenuta sulla base di elementi diversi (data dei riferimenti di legge riportati sul modello a stampa, data di proscioglimento definitivo dal servizio avvenuto al 31 dicembre dell'anno indicato sul frontespizio del modello dei ruoli matricolari etc.).

ACLL.1.2.12-1

{146}

Ruoli matricolari

1923 - 1927

- "Ruolo matricolare comunale..." cl. 1901, [1923] (1);
- "Ruolo matricolare comunale..." cl. 1902, [1923];
- "Ruolo matricolare comunale..." cl. 1903, [1923];
- "Ruolo matricolare comunale..." cl. 1904, [1925];
- "Ruolo matricolare comunale..." cl. 1905, [1926];
- "Ruolo matricolare comunale..." cl. 1906, [1927].

Busta

Note

(1) Si conserva anche un ruolo matricolare del comune di Albiano, forse si tratta di una copia.

Num. un. progr. 78

Registri degli atti di nascita, 1929 - 1949

{147}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di nascita da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di nascita sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

La serie comprende i registri dal 1929 al 1949, compilati quando il paese era frazione del comune di Albiano, che per esigenze amministrative sono conservati a Lases.

ACLL.1.2.13-1

{148}

Registro degli atti di nascita

1929

Registro

Num. un. progr. 79

ACLL.1.2.13-2

{149}

Registro degli atti di nascita

1930

Registro

Num. un. progr. 80

ACLL.1.2.13-3

{150}

Registro degli atti di nascita

1931

Registro

Num. un. progr. 81

ACLL.1.2.13-4

{151}

Registro degli atti di nascita

1932

<i>Registro</i> Num. un. progr. 82	
ACLL.1.2.13-5	{152}
Registro degli atti di nascita 1933 <i>Registro</i> Num. un. progr. 83	
ACLL.1.2.13-6	{153}
Registro degli atti di nascita 1934 <i>Registro</i> Num. un. progr. 84	
ACLL.1.2.13-7	{154}
Registro degli atti di nascita 1935 <i>Registro</i> Num. un. progr. 85	
ACLL.1.2.13-8	{155}
Registro degli atti di nascita 1936 <i>Registro</i> Num. un. progr. 86	
ACLL.1.2.13-9	{156}
Registro degli atti di nascita 1937 <i>Registro</i> Num. un. progr. 87	
ACLL.1.2.13-10	{157}
Registro degli atti di nascita	

1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 88	
ACLL.1.2.13-11	{158}
Registro degli atti di nascita	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 89	
ACLL.1.2.13-12	{159}
Registro degli atti di nascita	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 90	
ACLL.1.2.13-13	{160}
Registro degli atti di nascita	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 91	
ACLL.1.2.13-14	{161}
Registro degli atti di nascita	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 92	
ACLL.1.2.13-15	{162}
Registro degli atti di nascita	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 93	
ACLL.1.2.13-16	{163}

Registro degli atti di nascita

1944

Registro

Num. un. progr. 94

ACLL.1.2.13-17

{164}

Registro degli atti di nascita

1945

Registro

Num. un. progr. 95

ACLL.1.2.13-18

{165}

Registro degli atti di nascita

1946

Registro

Num. un. progr. 96

ACLL.1.2.13-19

{166}

Registro degli atti di nascita

1947

Registro

Num. un. progr. 97

ACLL.1.2.13-20

{167}

Registro degli atti di nascita

1948

Registro

Num. un. progr. 98

ACLL.1.2.13-21

{168}

Registro degli atti di nascita

1949

Registro

Num. un. progr. 99

Registri degli atti di matrimonio, 1929

{169}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di matrimonio da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di matrimonio sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

La serie comprende il registro del 1929, compilato quando il paese era frazione del comune di Albiano, che per esigenze amministrative è conservato a Lases.

ACLL.1.2.14-1

{170}

Registro degli atti di matrimonio

1929

Registro

Num. un. progr. 100

serie

Registri degli atti di morte, 1929 - 1949

{171}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di morte da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di morte sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

La serie comprende anche i registri dal 1929 al 1949, compilati quando il paese era frazione del comune di Albiano, che per esigenze amministrative sono conservati a Lases.

ACLL.1.2.15-1

{172}

Registro degli atti di morte

1929

Registro

Num. un. progr. 101

ACLL.1.2.15-2

{173}

Registro degli atti di morte

1930

Registro

Num. un. progr. 102

ACLL.1.2.15-3

{174}

Registro degli atti di morte

1931

Registro

Num. un. progr. 103

ACLL.1.2.15-4

{175}

Registro degli atti di morte

1932

Registro

Num. un. progr. 104

ACLL.1.2.15-5

{176}

Registro degli atti di morte

1933

Registro

Num. un. progr. 105

ACLL.1.2.15-6

{177}

Registro degli atti di morte

1934

Registro

Num. un. progr. 106

ACLL.1.2.15-7

{178}

Registro degli atti di morte

1935

Registro

Num. un. progr. 107

ACLL.1.2.15-8

{179}

Registro degli atti di morte

1936

Registro

Num. un. progr. 108

ACLL.1.2.15-9

{180}

Registro degli atti di morte

1937

Registro

Num. un. progr. 109

ACLL.1.2.15-10

{181}

Registro degli atti di morte

1938	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 110	
ACLL.1.2.15-11	{182}
Registro degli atti di morte	
1939	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 111	
ACLL.1.2.15-12	{183}
Registro degli atti di morte	
1940	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 112	
ACLL.1.2.15-13	{184}
Registro degli atti di morte	
1941	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 113	
ACLL.1.2.15-14	{185}
Registro degli atti di morte	
1942	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 114	
ACLL.1.2.15-15	{186}
Registro degli atti di morte	
1943	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 115	
ACLL.1.2.15-16	{187}

Registro degli atti di morte

1944

Registro

Num. un. progr. 116

ACLL.1.2.15-17

{188}

Registro degli atti di morte

1945

Registro

Num. un. progr. 117

ACLL.1.2.15-18

{189}

Registro degli atti di morte

1946

Registro

Num. un. progr. 118

ACLL.1.2.15-19

{190}

Registro degli atti di morte

1947

Registro

Num. un. progr. 119

ACLL.1.2.15-20

{191}

Registro degli atti di morte

1948

Registro

Num. un. progr. 120

ACLL.1.2.15-21

{192}

Registro degli atti di morte

1949

Registro

Num. un. progr. 121

Registri degli atti di cittadinanza, 1926 - 1928

{193}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di cittadinanza da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di cittadinanza sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

La serie comprende i registri dal 1926 al 1928.

ACLL.1.2.16-1

{194}

Registro degli atti di cittadinanza

1926

Registro

Num. un. progr. 122

ACLL.1.2.16-2

{195}

Registrio degli atti di cittadinanza

1927

Registro

Num. un. progr. 123

ACLL.1.2.16-3

{196}

Registro degli atti di cittadinanza

1928

Registro

Num. un. progr. 124

serie ACLL.1.2.17

Registri diversi, 1925 - 1928

{197}

Contenuto

In questa serie si conservano i registri per i quali, data la natura peculiare o l'esiguità numerica, non si è ritenuto opportuno costituire delle serie autonome.

Vi si conservano 2 registri relativi alle vaccinazioni.

ACLL.1.2.17-1

{198}

"Elenco dei nati in questo comune nel II semestre solare (...) per la loro iscrizione nel registro delle vaccinazioni" (tit. int.)

1925 - 1927

Il registro, compilato in base al decreto del 29 marzo 1892 n. 329, riporta: numero progressivo, cognome e nome, genitori, data della nascita, numero del registro di stato civile, osservazioni dell'ufficio di stato civile, annotazioni.

Registro

Num. un. progr. 125

ACLL.1.2.17-2

{199}

"Registro delle vaccinazioni e rivaccinazioni" (tit. int.)

[1925] - 1928

Il registro riporta: numero d'ordine, data della vaccinazione e rivaccinazione, cognome e nome, luogo di dimora, età, de vaccinato o rivaccinato, se rivaccinato epoca della precedente vaccinazione, esito, luogo di provenienza del materiale vaccinico, osservazioni, nome del medico vaccinatore, istituto produttore del vaccino, note.

Registro

Num. un. progr. 126

Ente

Comune di Lona Lases

{200}

1952 luglio 2 -

Luoghi

Lases (TN)

Altre forme del nome

Lona Lases (comune)

Archivi prodotti

Fondo Comune di Lona Lases, 01/01/1845 - 31/12/1972

Subfondo Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 01/01/1952 - 31/12/1972

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. 6 ottobre 1919, n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco, tuttavia, rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. dell'11 gennaio 1923, n. 9 che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.

Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, contenuta nel R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237 (riguardante l'istituzione del podestà e della consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti) ed, infine, il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operavano la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.

Nel 1928 con interventi di autorità furono aggregati alcuni comuni (R.D. datato 29 novembre 1928, n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-'29).

Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente, con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.

Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.

Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223.

Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, con D.P.G.R. 12 luglio 1984, n.12/L, con L.R. 4 gennaio 1993, n.1, con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n.4/L e infine con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Il comune di Lona Lases fu ricostituito comune autonomo con L. R. del 16 aprile 1952, n. 11, con denominazione Lona Lases e sede a Lases.

Già dal 1945 i capifamiglia delle frazioni di Lona e Lases, lamentando un notevole disagio dovuto alla poca considerazione da parte di Albiano, iniziarono a chiedere e promuovere la ricostituzione del comune soppresso (1). Nel conchiuso dell'Asuc di Lona Lases del 7 gennaio del 1947 fu trattata la questione della separazione di Lona Lases dal comune di Albiano, proponendo di fissare la sede del nuovo comune in alternanza quadriennale tra Lases per i primi quattro anni e Lona per i successivi.

Il comune di Albiano, con deliberazione del commissario straordinario n. 10 del 23 settembre 1949, diede parere favorevole alla richiesta di separazione (2). L'1 luglio del 1951 si svolse il referendum che ebbe esito positivo e si decise la ricostituzione del comune autonomo con denominazione "Lona Lases" e sedi di capoluogo a Lases.

L'attività amministrativa ebbe inizio con il 2 luglio 1952 con la prima delibera del commissario straordinario. Il commissario fu nominato con decreto n. 3338/Gab di data 13 giugno 1952 dal Commissario del governo per la Regione Trentino Alto Adige per la temporanea amministrazione del neo comune fino alla realizzazione delle elezioni amministrative. La prima seduta del commissario si tenne nella sede municipale di Lases e fu approvata la costituzione del Consorzio di segreteria con il comune di Albiano e il relativo Statuto (3).

Il territorio comprende il comune catastale di Lona e di Lases con la frazione di Piazzole.

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vengono estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. datato 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i R.D. datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.

L'art. 25 del decreto datato 11 gennaio 1923, n. 9 stabilisce che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovranno aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che hanno perduto due terzi dei loro membri.

Con R.D. datato 24 settembre 1923, n. 2013 sono state estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introduce alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge del 4 febbraio 1926, n. 237 ed, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910 fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. del 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale".

Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946, n. 1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva. Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:

- L.R. 1 giugno 1954, n. 11 "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";
- L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 "Ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni in cui al D.P.G.R. datato 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige";
- L.R. 31 luglio 1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. 8 novembre 1993, n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni";
- D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, "Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni".

Funzioni, occupazioni e attività

La sostanziale differenza introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente consiste nel fatto che, mentre prima i comuni venivano divisi in 3 classi, a seconda delle dimensioni, e ogni classe aveva determinate competenze, ora tutti i comuni, di qualsiasi entità, hanno i medesimi compiti.

Le competenze del comune emergono dall'elenco delle serie, appartenenti all'archivio postunitario, classificate secondo il titolare stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897, n. 17100/2 tuttora in vigore, di cui elenchiamo le 15 categorie:

- Categoria I: Amministrazione;
- Categoria II: Opere Pie e Beneficenza;
- Categoria III: Polizia urbana e rurale;
- Categoria IV: Sanità e Igiene;
- Categoria V: Finanze;
- Categoria VI: Governo;
- Categoria VII: Grazia, Giustizia e Culto;
- Categoria VIII: Leva e Truppe;
- Categoria IX: Istruzione pubblica;
- Categoria X: Lavori pubblici, poste-telegrafi, telefoni;

- Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- Categoria XIII: Esteri;
- Categoria XIV: Varie;
- Categoria XV: Sicurezza pubblica.

Per alcune annate le categorie XIV e XV possono trovarsi invertite.

Ogni comune è obbligato a tenere un inventario dei beni mobili e immobili; può contrarre mutui, pur con una certa garanzia e, in conformità alle leggi, imporre dazi e alcuni tipi di tasse; è obbligato a fare spese per gli uffici e per l'archivio comunale; per gli stipendi, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (medici e levatrici), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri comunali, per l'istruzione elementare, per l'illuminazione, per i registri dello stato civile, per la festa nazionale, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale, ecc.

Con l'avvento del Fascismo, il podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco, come si evince dall'art. 5 della legge comunale e provinciale datata 4 febbraio 1926, n. 237.

Nel R.D. datato 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, sono elencate le spese obbligatorie del comune fascista: per oneri patrimoniali, per spese generali, per polizia locale, sanità ed igiene, per sicurezza pubblica e giustizia, per opere pubbliche, per educazione nazionale (scuole), per agricoltura, per assistenza e beneficenza, per culto ecc. Per quanto riguarda finanza e contabilità la normativa rimane molto simile a quella dettata nel R.D. del '15. Il depotenziamento dell'attività amministrativa dei comuni caratterizza l'epoca fascista.

Dopo la caduta del Fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vengono ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.

Le numerose istanze di separazione delle frazioni dai comuni sono prudentemente prese in considerazione solo previa verifica della consistenza patrimoniale e degli introiti delle frazioni stesse.

Attraverso vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali, si giunge al testo unico emesso dal Presidente della giunta regionale in data 27 febbraio 1995, n. 4/L, che stabilisce l'ordinamento attualmente in vigore, in cui si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta; lo statuto del singolo comune viene emesso con deliberazione del consiglio comunale e approvato dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della giunta provinciale.

Particolare importanza nella vita della comunità locale assunsero le iniziative del comune in merito alla costruzione dell'acquedotto di acqua potabile, dell'impianto fognario e la costruzione degli edifici scolastici.

Struttura amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 ('Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale'), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio comunale, con funzioni deliberative, la Giunta municipale, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di

Consiglio e Giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.

Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.

Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.

Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).

La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali, ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.

Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.

Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.

Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà.

Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.

Il R.D. 3 marzo 1934 n. 383 stabilisce che il Podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal Podestà e ne esegue gli ordini.

Dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vennero ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.

La Giunta e il Consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare Consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La Giunta municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può

essere data un'indennità di carica. I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni venne stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige.

Organi del comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Il numero di assessori è stabilito dallo statuto. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.

Lo statuto comunale può prevedere la figura del difensore civico, che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

In base al T.U. del 27 febbraio 1995 n. 4/L il Consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Questo delibera lo statuto, i programmi, le assunzioni di personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).

La Giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno (i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre anche un bilancio pluriennale).

Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della Giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.

Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente; può inoltre rogare i contratti.

Contesto generale

Con Ordine di servizio di data 29.5.1915 del Comando supremo del Regio esercito italiano viene costituito un Segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico-politico-amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un Commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza di data 19.11.1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un Governatore degli affari civili, il quale con R.D. di data 24.7.1919, n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vice Commissari.

Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge di data 26 settembre 1920 che converte in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919, n.

1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i Capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di Sindaci.

Fin dall'instaurarsi del Governo provvisorio militare guidato dal Pecori Giraldi emerge il non facile impatto fra due realtà istituzionali diverse: quella centralista e verticista dello Stato italiano e quella austriaca caratterizzata dal decentramento delle funzioni e delle competenze legislative. Il passaggio dal governatorato militare a quello civile, avvenuto nell'agosto 1919 con l'arrivo di Luigi Credaro, sembra acuire i problemi sorti nel dopoguerra riguardo all'incertezza nell'attribuzione delle competenze e delle funzioni alle istituzioni periferiche: i Trentini continuano a chiedere il mantenimento delle ampie autonomie amministrative provinciali e comunali e tali istanze sono recepite nel testo della legge di annessione. L'opera di Credaro e l'attività delle Commissioni consultive centrali e periferiche investite di compiti costituenti per l'assetto delle nuove province, non valgono a realizzare l'ordinamento auspicato per il precipitare della situazione politica italiana dove il sistema liberale sta sgretolandosi sotto i colpi delle forze nazionaliste e fasciste. La marcia su Bolzano e Trento nei primi giorni dell'ottobre 1922 e successivamente quella su Roma e l'instaurarsi del governo Mussolini, troncano ogni speranza di mantenere in vita l'assetto autonomistico, incompatibile con un regime teso a trasformarsi da autoritario in totalitario e quindi a eliminare ogni spazio di libertà decisionale.

In base al Regio Decreto di data 04.02.1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11.1.1923 n. 9, il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un Vice Prefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.

In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunciato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. di data 3.3.1934, n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.

Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. di data 30.12.1923).

Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di Comune interesse.

Con R.D. 21.1.1923, n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. di data 2.1.1927, n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.

Il Regio Decreto Legge datato 23 ottobre 1925, n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare

andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del Governo.

Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei Comuni del Regno (R.D.L. 03.09.1926, n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del Comune (cfr. R.D. di data 3.3.1934, n.383, titolo VIII).

La perdita delle libertà assicurate dal sistema decentrato è vissuta dalle popolazioni come una violazione della loro stessa identità e l'aggregazione dei Comuni è vista come la fine del diritto di gestire in proprio gli interessi della Comunità, fiera della propria autonomia, per cui si genera una diffusa opposizione al Fascismo, raramente scoppiata in atti eclatanti, ma capace di costruire un vuoto intorno al regime.

La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno con la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.

L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania.

La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.

Avvenuto il cambiamento della forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2.6.1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26.2.1948, n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un Vice Commissario del Governo).

Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.

La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.

La legge regionale di data 27 febbraio 1995 prevede la possibilità che i Comuni di notevole entità costituiscano Consigli circoscrizionali, per la gestione dei servizi di base. Sono previste inoltre varie forme di collaborazione intercomunale: Convenzioni fra Comuni, Consorzi di Comuni, Unione di Comuni.

La Giunta provinciale effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei comuni.

Si deve infine far cenno all'esperienza dei comprensori, creati per diventare sia enti di governo che di gestione, intermedi tra Comuni e Provincia, e ormai ridotti a una funzione secondaria di gestione.

Gli 11 Comprensori della Provincia sono fondati con la L.P. di data 2 marzo 1964, n. 2, "Ordinamento urbanistico della Provincia di Trento", allo scopo principale di meglio coordinare lo sviluppo urbanistico del territorio. Le competenze di questi organismi aumentano notevolmente con la L.P. di data 7.12.1973, n.62, e con il Testo unico approvato con D.P.G.P. di data 9.11.1981, n. 20-60/leg, che riassume i compiti istituzionali del Comprensorio in materia di programmazione urbanistica e socio-economica. Oltre a questi compiti primari il Comprensorio gestisce funzioni delegate dalla Provincia e dai Comuni

Le ragioni della attuale limitazione della funzione dei Comprensori si possono individuare principalmente nella profonda e radicale presenza del comune come strumento primo e diretto dell'autonomia.

Il territorio del comune di Lona Lases si trova sulla sponda sinistra della media Valle di Cembra. Lona è a 694 metri s.l.m. e Lases a 639 metri s.l.m.. Il comune appartiene al Comprensorio Valle dell'Adige (C5).

I corsi d'acqua che solcano il territorio comunale sono pochi e di portata irrilevante, mentre degno di nota è il lago di Lases, lago più vasto di tutta la Valle di Cembra, appartenente al bacino idrografico del Fersina e dell'Avisio.

Il comune ha mantenuto rapporti con le ASUC, l'ECA, l'Ufficio del giudice conciliatore, i comuni vicini e le autorità politico-amministrative provinciali, regionale e statali superiori.

Fonti normative

Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, Estensione alle nuove province della legge e del regolamento comunale e provinciale

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 93, "che istituisce la provincia di Trento, con capoluogo Trento"

Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, "Norme per l'attuazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale"

Legge 4 febbraio 1926, n. 237, "Istituzione del potestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti"

Regio decreto 6 maggio 1926, n. 760, "Determinazione per alcune province del regno, della data della cessazione delle amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali nei comuni di cui all'art. 1 della legge 4 febbraio 1926, n. 237"

Regio decreto legge 9 maggio 1926, n. 818, "Modificazioni alla legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla

istituzione del podestà e della consulta municipale"

Regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910, "Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del regno"

Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, "Facoltà al governo del re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali"

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1361, "Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile"

Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 28 agosto 1929 n. 16900/3 rimettente in ruolo i militari già congedati dal governo austriaco

Legge 14 settembre 1931, n. 1175, Testo Unico delle leggi sulla finanza locale

Legge 16 giugno 1938, n. 1075, "Conversione in legge del r. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 482, concernente la prescrizione, come requisito essenziale ad amministratore dei comuni e delle provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole"

Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, "Codice di procedura civile"

Regio decreto legge 28 dicembre 1943, n. 29-B, "Defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale"

Regio decreto legge 4 aprile 1944, n. 111, "Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie"

Regio decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, "Norme integrative dei r. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29-B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascitizzazione delle amministrazioni dello stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende già licenziati per motivi politici"

Decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, "Sanzioni contro il fascismo"

Decreto legge luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23, "Estensione alle donne del diritto di voto"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 68, "Modificazioni alle norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali"

Decreto legge luogotenenziale 10 marzo 1946, n.76, "Modificazioni ed aggiunte al D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 272, "Disposizioni per la ricostruzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi,

inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità"

Decreto legge luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, "Modificazioni al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostruzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 574, "Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale"

Legge 9 giugno 1947 n. 530, "Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni"

Decreto legge luogotenenziale 7 gennaio 1948, n.1, "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva"

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge 29 aprile 1949, n. 264, Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, Ordinamento dei comuni

Legge regionale 5 novembre 1968, n.34, Modifiche all'art.63 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 concernente norme sull'ordinamento dei Comuni

Legge regionale 31 marzo 1971, n.6 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963 n.29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni"

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Decreto Presidente Giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5 "Regolamento di esecuzione della legge 21 ottobre 1963, n. 29"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni di cui al D.P.G.R. 19 gennaio 1984 n. 6/L"

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, "Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale"

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 1995 n. 4/L, "Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni"

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

ANTONELLI E., Storia di Lona e Lases, Trento, 1994

Note

(1) Nell'archivio dell'Asuc di Lases è conservata la minuta della domanda di ricostituzione del comune autonomo indirizzata alla Prefettura di Trento, del 14 ottobre 1945, motivata e sottoscritta dai capi famiglia.

(2) Comune di Albiano. Inventario dell'archivio storico (1710-1969) e degli archivi aggregati (1901-1993), a cura della Società cooperativa A.R.Coop (2011).

(3) ACLL.1.3.1-1, Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1952 - 1973.

Soggetti produttori

Comune di Lona Lases, 1952 luglio 2 -

Contenuto

Il subfondo conserva la documentazione prodotta dal comune di Lona Lases dopo la sua ricostituzione in comune autonomo, ovvero nel periodo compreso fra il 1952, anno in cui venne ricostituito con L. R. 16 aprile 1952 n. 11, e il 1972, estremo cronologico della documentazione presa in considerazione nel presente lavoro.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Per specificazioni si rimanda al subfondo del comune di Lona Lases (ordinamento italianno), 1923-1928.

Incrementi previsti

Il subfondo è soggetto ad incrementi, dato che l'amministrazione comunale di ordinamento italiano di Lona Lases è ancora attiva.

Deliberazioni del consiglio comunale (originali), 1952 - 1973

{202}

Contenuto

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9 ogni comune ha un consiglio comunale che elegge una giunta.

Con R.D.L. 4 febbraio 1926 n. 237, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, i consigli comunali e le giunte furono sciolti; a questi subentrò la figura del podestà. Con il Decreto luogotenenziale del 7 gennaio 1946 n. 1 vennero ricostituite le amministrazioni comunali su basi elettive, ripristinando il consiglio, la giunta e il sindaco, le cui attribuzioni vennero regolate dalle norme del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, mentre contestualmente si continuava ad applicare il regolamento di esecuzione del 1911.

Con Decreto del presidente della giunta regionale di data 27 febbraio 1995 n. 4/L, emesso come Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, viene stabilito l'ordinamento attualmente in vigore in Trentino-Alto Adige.

Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La serie conserva i registri delle deliberazioni del consiglio comunale; si tratta di undici registri che coprono gli anni dal 1952 al 1973.

ACCL.1.3.1-1

{203}

"Registro dei verbali di deliberazione (...)"

1952 luglio 2 - 1953 novembre 13

- Verbali delle deliberazioni del commissario straordinario, 1952 luglio 2-1952 ottobre 18, nn. 1-7:

- verbali delle deliberazioni del consiglio comunale, 1952 settembre 29-1953 novembre 13,

1952: nn. 1-10;

1953: nn. 1-26.

Si tratta della copia manoscritta del registro successivo.

Registro, cc. 131 n.n.

Num. un. progr. 127

ACCL.1.3.1-2

{204}

"Delibere anni 1952-1953. Consiglio comunale, commissario straordinario, giunta municipale"

1952 settembre 29 - 1953 luglio 28

- Verbali delle deliberazioni del consiglio comunale, 1952 settembre 29-1953 novembre 13,

1952: nn. 1-10;

1953: nn. 1-26;

- verbali delle deliberazioni del commissario straordinario, 1952 luglio 2 -1952 ottobre 18, nn. 1-7:

- verbali delle deliberazioni della giunta comunale, 1952 dicembre 1-1953 luglio 28,

1952: nn. 1-6:

1952: nn. 1-16.

Si tratta, in parte, della copia dattiloscritta del registro precedente.

Registro, cc. 131 n.n.

Num. un. progr. 128

ACLL.1.3.1-3

{205}

"Deliberazioni del consiglio comunale 1954-56"

1954 gennaio 8 - 1956 dicembre 17

1954: nn. 1-26;

1955: nn. 1-25;

1956: nn. 1-24.

Registro, cc. 129 n.n.

Num. un. progr. 129

ACLL.1.3.1-4

{206}

"Delibere del consiglio anni 1957-1958"

1957 gennaio 8 - 1958 dicembre 30

1957: nn. 1-32;

1958: nn. 1-20.

Registro, cc. 83 n.n.

Num. un. progr. 130

ACLL.1.3.1-5

{207}

"Delibere del consiglio comunale anno 1959"

1959 marzo 20 - 1959 dicembre 18

1959: nn. 1-23.

Registro, cc. 39 n.n.

Num. un. progr. 131

ACLL.1.3.1-6

{208}

"Deliberazioni del consiglio anno 1960-1961"

1960 gennaio 12 - 1961 dicembre 19

1960: nn. 1-38;

1961: nn. 1-57.

Registro, cc. 177 n.n.

Num. un. progr. 132

{209}

"Delibere consiglio 1962-1963-1964"

1962 febbraio 13 - 1964 dicembre 30

1962: nn. 1-35;

1963: nn. 1-21;

1964: nn. 1-29.

Registro, cc. 181 n.n.

Num. un. progr. 133

ACLL.1.3.1-8

{210}

"Delibere consiglio 1965-67"

1965 marzo 9 - 1967 dicembre 29

1965: nn. 1-32;

1966: nn. 1-31;

1967: nn. 1-34.

Registro, cc. 205 n.n.

Num. un. progr. 134

ACLL.1.3.1-9

{211}

"Delibere del consiglio comunale (...)"

1968 ottobre 25 - 1969 dicembre 23

1968: nn. 1-50;

1969: nn. 1-51.

Registro, cc. 114 n.n.

Num. un. progr. 135

ACLL.1.3.1-10

{212}

"Delibere consiglio 1970-71"

1970 febbraio 4 - 1971 dicembre 30

1970: nn. 1-34;

1971: nn. 1-40.

Registro, cc. 154 n.n.

Num. un. progr. 136

ACLL.1.3.1-11

{213}

"Delibere consiglio 1972-73"

1972 gennaio 18 - 1973 ottobre 26

1972: nn. 1-30;

1973: nn. 1-50.

Registro, cc. 176 n.n.

Num. un. progr. 137

serie ACCL.1.3.2

Deliberazioni del consiglio comunale (copie), 1952 - 1972

{214}

Contenuto

La serie comprende le copie vistate (dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa fino al 31 dicembre 1948, poi Giunta provinciale di Trento) e le copie semplici delle deliberazioni del commissario straordinario e del consiglio comunale.

Si conservano le annate dal 1952 al 1972.

ACCL.1.3.2-1

{215}

Deliberazioni del consiglio comunale (copie)

1952 - 1959

1952: deliberazioni del commissario straordinario, nn. 1-7; deliberazioni del consiglio comunale, nn. 1-10;

1953: nn. 1-26;

1954: nn. 3-25;

1955: nn. 2-25;

1956: nn. 1-24;

1957: nn. 1-31;

1958: nn. 2-20;

1959: nn. 1-21.

Busta

Num. un. progr. 138

ACCL.1.3.2-2

{216}

Deliberazioni del consiglio comunale (copie)

1960 - 1966

1960: nn. 1-38;

1961: nn. 1-57;

1962: nn. 1-35;

1963: nn. 1-21;

1964: nn. 1-29;

1965: nn. 1-32;

1966: nn. 1-31.

Busta

Num. un. progr. 139

Deliberazioni del consiglio comunale (copie)

1967 - 1972

1967: nn. 1-34;

1968: nn. 2-50;

1969: nn. 1-51;

1970: nn. 3-34;

1971: nn. 1-40;

1972: nn. 1-30.

Busta

Num. un. progr. 140

serie *ACLL.1.3.3*

Indici delle deliberazioni del commissario straordinario e del consiglio, 1952 - 1979 {218}

Contenuto

Gli indici delle deliberazioni, previsti dal Regolamento del 12 febbraio 1911 n. 297, all. 4, nn. 10-11, sono gli strumenti di ricerca delle deliberazioni.

Vi si registrano il numero progressivo del verbale di deliberazione, la data della deliberazione, un breve sunto dell'oggetto, la data di pubblicazione, eventuali richiami in merito alle deliberazioni, i provvedimenti dell'autorità superiore (denominazione, data del provvedimento, numero, indicazione dell'approvazione o visto dell'autorità superiore), eventuali osservazioni.

La serie raccoglie le registrazioni delle deliberazioni del commissario straordinario e del consiglio dal 1952.

ACLL.1.3.3-1 {219}

Indice delle deliberazioni del commissario straordinario e del consiglio

1952 luglio 2 - 1979 dicembre 20

- Indice dei verbali del commissario straordinario, 1952 luglio 2 -1952 ottobre 18:

- indice dei verbali del consiglio comunale, 1952 settembre 29-1979 dicembre 20.

Registro

Num. un. progr. 141

serie

Verbali delle sedute del consiglio comunale, 1952 - 1971

{220}

Contenuto

La serie comprende i registri dei verbali delle sedute del consiglio comunale sulla base dei quali venivano poi redatti i verbali delle deliberazioni.

I registri sono redatti in forma non ufficiale, per uso interno, e riportano i seguenti elementi: la data delle sedute, i nominativi dei presenti, appunti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e le decisioni in merito.

ACLL.1.3.4-1

{221}

"Registro degli appunti e delle decisioni annotate durante le sedute"

1952 - 1957

Verbali delle sedute del consiglio comunale.

Registro, cc. 11 n.n.

Num. un. progr. 142

ACLL.1.3.4-2

{222}

"Registro degli appunti e delle decisioni annotate durante le sedute"

1957 - 1958

Verbali delle sedute del consiglio comunale.

Registro, cc. 5 n.n.

Num. un. progr. 143

ACLL.1.3.4-3

{223}

"Consiglio comunale"

1958 - 1971

Verbali delle sedute del consiglio comunale.

Registro, cc. 94 n.n.

Num. un. progr. 144

serie ACLL.1.3.5

Deliberazioni della giunta municipale (originali), 1952 - 1953

{224}

Contenuto

In base al R.D. 4.2.1915, n. 148, entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11.1.1923, n. 9 ogni comune ha un consiglio comunale che elegge una giunta.

Con R.D.L. del 4 febbraio 1926, n. 237 i consigli comunali e le giunte furono sciolti. Ad essi subentrava la figura del podestà; consiglio e giunta vennero ripristinati con decreto Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n. 1.

La serie è lacunosa, si conservano solo le deliberazioni dal 1952 al 1953.

ACLL.1.3.5-1

{225}

"Registro dei verbali di deliberazione di giunta (...)"

1952 dicembre 1 - 1953 luglio 28

Registro, cc. 7 n.n.

Num. un. progr. 145

Deliberazioni della giunta municipale (copie), 1952 - 1972

{226}

Contenuto

La serie comprende le copie vistate (dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa fino al 31 dicembre 1948, poi Giunta provinciale di Trento) e le copie semplici delle deliberazioni della giunta municipale.

Si conservano le sole annate dal 1952 al 1972.

ACLL.1.3.6-1

{227}

Deliberazioni della giunta municipale (copie)

1952 - 1959

1952: nn. 1-4;

1953: nn. 1-23;

1954: nn. 2-27;

1955: nn. 2-30;

1956: nn. 2-17;

1957: nn. 1-29;

1958: nn. 1-38;

1959: nn. 1-26.

Busta

Num. un. progr. 146

ACLL.1.3.6-2

{228}

Deliberazioni della giunta municipale (copie)

1960 - 1972

1960: nn. 1-27;

1961: nn. 1-26;

1962: nn. 1-21;

1963: nn. 1-29;

1964: nn. 1-22;

1965: nn. 1-23;

1966: nn. 1-18;

1967: nn. 1-15;

1968: nn. 1-30;

1969: nn. 1-21;

1970: nn. 1-22;

1971: nn. 1-23;

1972: nn. 1-37.

Busta

Num. un. progr. 147

serie ACLL.1.3.7

Indici delle deliberazioni della giunta municipale, 1958 - 1979

{229}

Contenuto

Gli indici delle deliberazioni, previsti dal Regolamento del 12 febbraio 1911 n. 297, all. 4, nn. 10-11, sono gli strumenti di ricerca delle deliberazioni.

Vi si registrano il numero progressivo del verbale di deliberazione, la data della deliberazione, un breve sunto dell'oggetto, la data di pubblicazione, eventuali richiami in merito alle deliberazioni, i provvedimenti dell'autorità superiore (denominazione, data del provvedimento, numero, indicazione dell'approvazione o visto dell'autorità superiore), eventuali osservazioni.

La serie raccoglie le registrazioni delle deliberazioni della giunta dal 1958 al 1979.

ACLL.1.3.7-1

{230}

Indice delle deliberazioni della giunta comunale

1958 marzo 22 - 1979 dicembre 7

Registro, cc. 20 n.n.

Num. un. progr. 148

Verbali delle sedute della giunta municipale, 1952 - 1957

{231}

Contenuto

La serie comprende i registri dei verbali delle sedute della giunta comunale sulla base dei quali venivano poi redatti i verbali delle deliberazioni.

I registri sono redatti in forma non ufficiale, per uso interno, e riportano i seguenti elementi: la data delle sedute, i nominativi dei presenti, appunti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e le decisioni in merito.

ACLL.1.3.8-1

{232}

"Registro degli appunti e delle decisioni annotate durante le sedute"

1952 - 1957

Verbali delle sedute della giunta comunale.

Registro

Num. un. progr. 149

ACLL.1.3.8-2

{233}

"Registro degli appunti e delle decisioni annotate durante le sedute"

1957 - 1958

Verbali delle sedute della giunta comunale.

Registro

Num. un. progr. 150

Protocolli degli esibiti, 1952 - 1972

{234}

Contenuto

Con l'estensione alle nuove provincie del regolamento provinciale e comunale italiano per la compilazione dei registri di protocollo venne applicata la circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897. Secondo tale direttiva il registro di protocollo, annuale, doveva riportare il numero d'ordine di ogni documento, la sua data di spedizione e/o di ricevimento, il mittente, l'oggetto, la categoria e il fascicolo.

Sui registri del protocollo sono riportati, oltre alle indicazioni sul contenuto, la data di destinazione o la provenienza dei singoli atti, anche i dati relativi alla loro classificazione per categoria di affari.

Si tratta della raccolta cronologica dei protocolli usati per la registrazione quotidiana della corrispondenza in arrivo e in partenza.

La serie, completa, conserva i protocolli degli esibiti degli anni dal 1952 al 1972, per un totale di 20 registri.

ACCL.1.3.9-1

{235}

Protocollo degli esibiti

1952 luglio 3 - 1953 maggio 22

1952: nn. di prot. 1-772;

1953: nn. di prot. 1-750.

Registro

Num. un. progr. 151

ACCL.1.3.9-2

{236}

Protocollo degli esibiti

1953 maggio 22 - 1954 maggio 29

1953: nn. di prot. 751-1638;

1953: nn. di prot. 1-610.

Registro

Num. un. progr. 152

ACCL.1.3.9-3

{237}

Protocollo degli esibiti

1954 maggio 29 - 1955 luglio 22

1954: nn. di prot. 611-1576;

1953: nn. di prot. 1-1060.

Registro

Num. un. progr. 153

ACLL.1.3.9-4

{238}

Protocollo degli esibiti

1955 luglio 29 - 1956 dicembre 31

1955: nn. di prot. 1061-1746;

1956: nn. di prot. 1-1614.

Registro

Num. un. progr. 154

ACLL.1.3.9-5

{239}

Protocollo degli esibiti

1957 gennaio 2 - 1957 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1724.

Registro

Num. un. progr. 155

ACLL.1.3.9-6

{240}

Protocollo degli esibiti

1958 gennaio 2 - 1958 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1758

Registro

Num. un. progr. 156

ACLL.1.3.9-7

{241}

Protocollo degli esibiti

1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1493.

Registro

Num. un. progr. 157

ACLL.1.3.9-8

{242}

Protocollo degli esibiti

1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 31

Nn. di prot. 1061-1690.

Registro

Num. un. progr. 158

ACLL.1.3.9-9

{243}

Protocollo degli esibiti

1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1554.

Registro

Num. un. progr. 159

ACLL.1.3.9-10

{244}

Protocollo degli esibiti

1962 gennaio 1 - 1962 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1599.

Registro

Num. un. progr. 160

ACLL.1.3.9-11

{245}

Protocollo degli esibiti

1963 gennaio 1 - 1963 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1836.

Registro

Num. un. progr. 161

ACLL.1.3.9-12

{246}

Protocollo degli esibiti

1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1436.

Registro

Num. un. progr. 162

ACLL.1.3.9-13

{247}

Protocollo degli esibiti

1965 gennaio 1 - 1965 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1454.

Registro

Num. un. progr. 163

ACLL.1.3.9-14

{248}

Protocollo degli esibiti

1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1463.

Registro

Num. un. progr. 164

ACLL.1.3.9-15

{249}

Protocollo degli esibiti

1967 gennaio 1 - 1967 dicembre 30

Nn. di prot. 1-1492.

Registro

Num. un. progr. 165

ACLL.1.3.9-16

{250}

Protocollo degli esibiti

1968 gennaio 2 - 1968 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1666.

Registro

Num. un. progr. 166

ACLL.1.3.9-17

{251}

Protocollo degli esibiti

1969 gennaio 2 - 1969 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1395.

Registro

Num. un. progr. 167

ACLL.1.3.9-18

{252}

Protocollo degli esibiti

1970 gennaio 2 - 1970 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1380.

Registro

Num. un. progr. 168

ACLL.1.3.9-19

{253}

Protocollo degli esibiti

1971 gennaio 1 - 1971 dicembre 31

Nn. di prot. 1-1398.

Registro

Num. un. progr. 169

ACLL.1.3.9-20

{254}

Protocollo degli esibiti

1972 gennaio 3 - 1972 dicembre 10

Nn. di prot. 1-1517.

Registro

Num. un. progr. 170

Carteggio e atti ordinati per annata, 1952 - 1974

{255}

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il carteggio era organizzato non per annata ma per gruppi di categorie e annata, cioè le buste contenevano ad esempio le catt. I-III di alcune annate 1952-1957. Pare una riorganizzazione a posteriori. poiché tutti i faldoni riportano sul dorso le iscrizioni della stessa mano dal 1952 al 1974.

ACCL.1.3.10-1

{256}

Carteggio e atti: categorie I-XII, XIV-XV

1952

In cat. VIII: fascicolo personale relativo alla richiesta di rilascio del certificato di morte del defunto in guerra (L. F.), 1946-1950.

Busta

Num. un. progr. 171

ACCL.1.3.10-2

{257}

Carteggio e atti: categorie I-V

1953

Busta

Num. un. progr. 172

ACCL.1.3.10-3

{258}

Carteggio e atti: categorie VI-XII, XIV-XV

1953

In cat. VIII: "Ruolo dei soccorsi giornalieri pagabili ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle armi presso l'ufficio postale di Albiano" con carteggio allegato, 1953-1954.

Busta

Num. un. progr. 173

ACCL.1.3.10-4

{259}

Carteggio e atti: categorie I-VII

1954

In cat. II: "Soccorso invernale disoccupati 1953-1954", 1953-1954;

in cat. VI: fascicolo personale relativo alla domanda di pensione di guerra (L. A.), 1951-1954.

Busta

Num. un. progr. 174

ACLL.1.3.10-5

{260}

Carteggio e atti: categorie VIII-XV

1954

In cat. X: fascicolo relativo alla domanda di installazione di un distributore di carburante a Lona Lases, 1953-1954;

in cat. XI: "Danni alluvionali", 1953-1954.

Busta

Num. un. progr. 175

ACLL.1.3.10-6

{261}

Carteggio e atti: categorie I-VIII

1955

In cat. II: "Soccorso invernale disoccupati", 1954-1955.

Busta

Num. un. progr. 176

ACLL.1.3.10-7

{262}

Carteggio e atti: categorie IX-XIII, XV

1955

In cat. X: fascicolo relativo alla ricostruzione del ponte di Pozzolago, 1941-1955.

Busta

Num. un. progr. 177

ACLL.1.3.10-8

{263}

Carteggio e atti: categorie I-IV, VI-VIII

1956

Busta

Num. un. progr. 178

ACLL.1.3.10-9

{264}

Carteggio e atti: categorie IX-XII, XIV-XV

1956

In cat. X: "Agenzia postale Lases", 1953-1956;
in cat. XI: statistica della consistenza del bestiame, 1954-1956;
in cat. XII: "Certificati esistenza in vita e vedovanza", 1953-1956.

Busta

Num. un. progr. 179

ACLL.1.3.10-10 {265}

Carteggio e atti: categorie I-IX

1957

In cat. II: sussidi a figli illegittimi, 1950-1957;
in cat. VI: rinvenimento di una somma di denaro in Lases, 1956-1957.

Busta

Num. un. progr. 180

ACLL.1.3.10-11 {266}

Carteggio e atti: categorie X-XII, XIV-XV

1957

In cat. XV: sistemazione strade 'Bocciola' e 'Nalbarè', 1956-1957.

Busta

Num. un. progr. 181

ACLL.1.3.10-12 {267}

Carteggio e atti: categorie I-VIII

1958

In cat. II: "Soccorso invernale ai disoccupati", 1957-1958.

Busta

Num. un. progr. 182

ACLL.1.3.10-13 {268}

Carteggio e atti: categorie X-XV

1958

In cat. X: "Targazione veicoli", 1955-1958; fascicolo relativo al servizio pubblico di autonoleggio da rimessa, 1957 - 1958;
in cat. XI: concessione riserve di caccia comunali, 1956-1958;

Busta

Num. un. progr. 183

ACLL.1.3.10-14 {269}

Carteggio e atti: categorie I-VII

1959

In cat. II: "Soccorso invernale disoccupati", 1958-1959;

in cat. IV: campagna antitubercolare 1958, 1958-1959.

Busta

Num. un. progr. 184

ACLL.1.3.10-15 {270}

Carteggio e atti: categorie VIII-XII, XV

1959

Busta

Num. un. progr. 185

ACLL.1.3.10-16 {271}

Carteggio e atti: categorie I-VII

1960

In cat. I: "Rinnovo dei comitati di amministrazione di Lona e Lases", 1960; "Inventario degli atti d'archivio recuperati presso il già comune unito di Albiano all'atto della ricostituzione dell'ex comune di Lona-Lases avvenuta nell'anno 1952", 1959-1960;

in cat. II: matrice dei certificati di ricovero ospedalieri, 1953-1960;

in cat. IV: "Consorzio provinciale lotta contro i tumori", 1959-1960; "Istituzione ambulatori medici scolastici generici", 1960-1961 (con docc. dal 1955);

in cat. V: "Vendita terreno alla Famiglia cooperativa di Lases", 1960; "Appalto imposte consumo al consorzio esercenti (sospeso)", 1956-1960.

Busta

Num. un. progr. 186

ACLL.1.3.10-17 {272}

Carteggio e atti: categorie VIII-XV

1960

In cat. VIII: "Targazione veicoli a trazione animale", 1959-1960.

Busta

Num. un. progr. 187

ACLL.1.3.10-18 {273}

Carteggio e atti: categorie I-VI

1961

In cat. II: "Soccorso invernale ai disoccupati", 1960-1961;

in cat. V: "Servizio telefonico", 1960-1961;

Busta

Num. un. progr. 188

ACLL.1.3.10-19

{274}

Carteggio e atti: categorie VII-XII, XV

1961

In cat. X: "Scarico acque di piena - lago di Lases", 1955-1961.

Busta

Num. un. progr. 189

ACLL.1.3.10-20

{275}

Carteggio e atti: categorie I-VII

1962

In cat. II: "Soccorso invernale 1961/1962", 1961-1962;

in cat. IV: "Schede e registro vaccinazioni antipoliomelitiche (...)", 1957-1962;

in cat. V: "Ripartizione oneri previdenziali per ex messo C. G. (...)", 1953-1962; rilevazione sulla finanza locale, 1960-1962.

Busta

Num. un. progr. 190

ACLL.1.3.10-21

{276}

Carteggio e atti: categorie VIII-XII, XIV-XV

1962

In cat. X: "Progetto di sistemazione servizi igienici della canonica di Lona. Comune di Lona Lases (...)", 1962;

in cat. XI: "Pesi e misure", 1956-1962.

Busta

Num. un. progr. 191

ACLL.1.3.10-22

{277}

Carteggio e atti: categorie I-VI

1963

In cat. II: "Soccorso invernale ai disoccupati (...)", 1962-1963;

in cat V: "Cassa rurale", 1957-1963.

Busta

Num. un. progr. 192

ACLL.1.3.10-23 {278}

Carteggio e atti: categorie VII-XII, XV

1963

In cat. XI: "Aggiornamento elenchi delle aziende zootecniche", 1963.

Busta

Num. un. progr. 193

ACLL.1.3.10-24 {279}

Carteggio e atti: categorie I-VII

1964

In cat. I: "Elezioni dei comitati d'amministrazione di Lona e Lases", 1964.

Busta

Num. un. progr. 194

ACLL.1.3.10-25 {280}

Carteggio e atti: categorie VIII-XII, XIV-XV

1964

In cat. X: "Elenco delle licenze per costruzioni delle edilizie rilasciate dal 1952 in poi", 1952 - 1964;

in cat. XII: "Movimento migratorio (...)", 1963-1964.

Busta

Num. un. progr. 195

ACLL.1.3.10-26 {281}

Carteggio e atti: categorie I-VIII

1965

In cat. III: "Targazione dei veicoli a braccia o con ausilio meccanico", 1963-1965;

in cat. V: fascicolo relativo all'imposta sui fabbricati, 1960-1965.

Busta

Num. un. progr. 196

ACLL.1.3.10-27 {282}

Carteggio e atti: categorie IX-XV

1965

In cat. X: "Sistemazione strada Fersina-Avisio. Pubblicazione elenco espropriazioni", 1965.

Busta

Num. un. progr. 197

ACLL.1.3.10-28

{283}

Carteggio e atti: categorie I-VIII

1966

In cat. II: pensione germanica a favore di un assistito, 1965-1966;

in cat. V: "Contributo per arredamento delle scuole di Lona e Lases", 1966.

Busta

Num. un. progr. 198

ACLL.1.3.10-29

{284}

Carteggio e atti: categorie IX-XV

1966

In cat. IX: "Iscrizioni alla scuola media 1966-1967", 1965-1966; "Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica", 1966.

Busta

Num. un. progr. 199

ACLL.1.3.10-30

{285}

Carteggio e atti: categorie I-II, IV-VII

1967

Busta

Num. un. progr. 200

ACLL.1.3.10-31

{286}

Carteggio e atti: categorie VIII-XII, XIV-XV

1967

In cat. X: "Classificazione delle strade comunali", 1964-1967;

in cat. XII: "Cambiamento del nome (...)", 1967.

Busta

Num. un. progr. 201

ACLL.1.3.10-32

{287}

Carteggio e atti: categorie I-VII

1968

In cat. V: reddito dominicale, 1963-1968.

Busta

Num. un. progr. 202

ACLL.1.3.10-33

{288}

Carteggio e atti: categorie VIII-XII, XIV-XV

1968

In cat. VIII: "Riconoscimenti a favore degli ex combattenti, guerra 1914-1918", 1968.

Busta

Num. un. progr. 203

ACLL.1.3.10-34

{289}

Carteggio e atti: categorie I-V

1969

In cat. I: "Proclamazione degli eletti", 1969;

in cat. IV: "Vaccinazioni antipolio", 1962-1969; "Registri: 1) per tutte le cause di morte 2) delle malattie infettive", 1963-1969;

in cat. V: "Danni alluvionali", 1967-1969; fascicolo relativo alle richieste di tesseramento alla Lega italiana lotta contro i tumori, 1967-1969; "Dichiarazione redditi 1968", 1969; decreti di intavolazione dei diritti di proprietà, 1941-1969.

Busta

Num. un. progr. 204

ACLL.1.3.10-35

{290}

Carteggio e atti: categorie VI-XII, XV

1969

In cat. VI: "Assegni vitalizi agli ex combattenti", 1969; "Elenco degli elettori che si sono astenuti dal voto per le elezioni politiche 19/05/1968", 1968-1969.

Busta

Num. un. progr. 205

ACLL.1.3.10-36

{291}

Carteggio e atti: categorie I-IV

1970

In cat. I: "Consiglio comunale", 1967-1970;

in cat. IV: "Registro delle autorizzazioni alla vendita di presidi sanitari", 1968-1970; "Chiusura spaccio della famiglia cooperativa di Lona", 1969-1970.

Busta

Num. un. progr. 206

ACLL.1.3.10-37

{292}

Carteggio e atti: categorie V-VIII

1970

In cat. V: "Commissione censuaria comunale", 1952-1970; "Corrispondenza per conti consuntivi" (contiene verbali di nomina dei revisori dei conti e verbali di approvazione del bilancio), 1956-1970; "Causa confini in loc. 'Baita' (...)", 1964-1970; "Domanda della compensazione per ottenere il rimborso dell'imposta consumi sul vino", 1964-1970; "Ricorsi avverso l'imposta di consumo sui materiali da costruzione", 1969-1970; "Dichiarazione redditi 1970", 1970.

In cat. VIII: "Rivista generale cavalli e muli", 1955-1970 con doc. del 1981 (contiene "Registro quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e natanti a vela e a remi (...), 1965, reg.).

Busta

Num. un. progr. 207

ACLL.1.3.10-38

{293}

Carteggio e atti: categorie IX-XIII, XV

1970

In cat. X: "Pubblicazione avviso espropriazione terreno strada Fersina-Avisio", 1970; "Programma economico provinciale", 1968-1970.

Busta

Num. un. progr. 208

ACLL.1.3.10-39

{294}

Carteggio e atti: categorie I-VI

1971

Il timbro del protocollo riporta nella data l'anno 1961 anziché 1971.

In cat. II: "pratica di ricovero (...) M.R.", 1961-1971;

In cat. IV: "Assistenza malattia", 1952-1971;

in cat. V: regolamento rapporti patrimoniali e finanziari tra gli ex comune di Albiano - Lona Lases, 1953 - 1971; "Registro materiali da costruzione tariffa anno 1967 (...) anno 1971", 1967-1971; "Registro contr. di tariffa (...)", 1967-1971.

Busta

Num. un. progr. 209

ACLL.1.3.10-40 {295}

Carteggio e atti: categorie VII-XV

1971

Il timbro del protocollo riporta nella data l'anno 1961 anziché 1971.

In cat. IX: "Controllo sanitario alunni scuole", 1969-1971.

Busta

Num. un. progr. 210

ACLL.1.3.10-41 {296}

Carteggio e atti: categorie I-II, IV-VIII

1972

Su molti documenti il timbro del protocollo riporta nella data l'anno 1962 anziché 1972.

In cat. I: "Pratiche da sottoporre all'esame del consiglio comunale", 1971-1972 (con doc. del 1973); fascicolo relativo alle disposizioni per impiegati e salariati comunali, 1971-1972;

In cat. V: commissione censuaria comunale 1969-1972, 1971-1972; "Ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali", 1972

Busta

Num. un. progr. 211

ACLL.1.3.10-42 {297}

Carteggio e atti: categorie IX-XV

1972

Su molti documenti il timbro del protocollo riporta nella data l'anno 1962 o 1970 anziché 1972.

In cat. X: "Piano urbanistico provinciale PUP", 1964-1972;

in cat. XI: "Disciplina orario dei negozi", 1972.

Busta

Num. un. progr. 212

ACLL.1.3.10-43 {298}

Carteggio e atti: categorie I-II, IV

1973

In cat. I: "Consigli comunali": elenchi dei componenti il consiglio comunale per i quadrienni dal 1952 al 1972; "Giunte comunali": elenchi degli appartenenti alla giunta per i quadrienni dal 1952 al 1972.

Busta

Num. un. progr. 213

ACLL.1.3.10-44 {299}

Carteggio e atti: categorie V-XII

1973

Busta

Num. un. progr. 214

Carteggio e atti ordinati per oggetto, 1951 - 1995

{300}

Contenuto

La serie comprende le pratiche, spesso relative ad affari pluriennali, che l'ufficio comunale riteneva importante tenere distinte o che sono state posteriormente riorganizzate. Al momento del riordino parte della documentazione si conservava infatti archiviata per oggetto o materia, distinta dal carteggio e atti organizzato per annata e articolato secondo le categorie del titolare.

Nel caso dell'archivio comunale di Lona Lases si conserva, fra l'altro, documentazione relativa alle spedalità, ai consorzi (veterinario, segretarile, ostetrico, al BIM dell'Adige, della scuola media, per il servizio di custodia forestale), documentazione relativa alle tasse e alle vaccinazioni.

La serie è riordinata cronologicamente, con l'accorgimento di avvicinare le unità di oggetto analogo.

ACLL.1.3.11-1

{301}

Spedalità

1951 - 1962

Pratica relativa alle spedalità: atti di accoglimento ospedali, spedalità pagate, spedalità a carico di altri enti, istruzioni e circolari relative.

Busta

Num. un. progr. 215

ACLL.1.3.11-2

{302}

Consorzio veterinario

1952 - 1982

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio veterinario di Civezzano, Albiano, Baselga di Piné, Bedollo, Fornace, Lona Lases, Segonzano e Sover con sede a Civezzano:

- consorzio veterinario, 1952-1972;

- consorzio veterinario, riparto delle spese, 1958-1982.

Fascicolo

Num. un. progr. 216

ACLL.1.3.11-3

{303}

Consorzio segretarile

1953 - 1988

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio segretarile tra i comuni di Albiano e Lona Lases con sede a Albiano e poi con Consorzio segretarile tra i comuni di Fornace e Lona Lases con sede a Fornace:

- consorzio segretarile tra i comuni di Albiano e Lona Lases, 1952-1953;

- consorzio segretarile tra i comuni di Fornace e Lona Lases, 1953-1988.

Fascicolo

Num. un. progr. 216

ACLL.1.3.11-4

{304}

Consorzio Casa di ricovero Santa Maria Assunta

1953 - 1992

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio Casa di ricovero Santa Maria Assunta (fra i comuni di Sover, Segonzano, Lona Lases, Fornace, Civezzano, Bedollo, Baselga di Piné, Albiano) con sede a Civezzano.

- Consorzio Casa di ricovero Santa Maria Assunta (costituzione del consorzio con decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino Alto Adige n. 21195/II/b del 26 settembre 1954, carteggio e scioglimento), 1953-1982;

- Consorzio-stralcio Casa di ricovero Santa Maria Assunta (costituzione), 1982-1992.

Fascicolo

Num. un. progr. 216

ACLL.1.3.11-5

{305}

"Costituzione consorzio ostetrico fra i comuni di Albiano e Lona Lases"

1954 - 1980

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases con sede ad Albiano:

- consorzio ostetrico Albiano e Lona Lases (statuto, regolamento, nomina rappresentanti, riparto delle spese), 1954-1980 (con doc. del 1953);

- costituzione del consorzio ostetrico fra i comuni di Civezzano, Albiano, Fornace e Lona Lases (ampliamento del consorzio, recessione dal consorzio con Albiano), 1955-1970.

Fascicolo

Num. un. progr. 216

ACLL.1.3.11-6

{306}

Consorzio dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Adige

1955 - 1982

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Adige con sede a Trento.

Busta

Num. un. progr. 217

ACLL.1.3.11-7

{307}

Consorzio scuola media di Civezzano

1967 - 1995

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio scuola media di Civezzano con sede a Civezzano e poi con il Consorzio scuola media di Segonzano con sede a Segonzano:

- consorzio scuola media di Civezzano (fra i comuni di Civezzano, Albiano, Fornace e Lona Lases), 1967-1984;
- consorzio scuola media di Segonzano (fra i comuni di Segonzano, Sover e Lona Lases), 1984-1995.

Fascicolo

Num. un. progr. 218

ACLL.1.3.11-8

{308}

Consorzio per il servizio di custodia forestale

1968 - 1994

Carteggio e atti relativi ai rapporti del comune di Lona Lases con il Consorzio per il servizio di custodia forestale fra i comuni di Albiano-Lona Lases con sede ad Albiano:

- consorzio forestale Albiano e Lona Lases (statuto, regolamento, nomina rappresentanti, riparto delle spese), 1968-1973;
- costituzione del consorzio per il servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di Albiano, Segonzano, Sover e le ASUC di Lona Lases (ampliamento del consorzio, statuto, regolamento, nomina rappresentanti, scioglimento del consorzio forestale costituito fra i comuni di Albiano e Lona Lases), 1974-1994.

Fascicolo

Num. un. progr. 218

ACLL.1.3.11-9

{309}

"Cassa previdenza impiegati e salariati"

1952 - 1980

Pratica relativa ai contributi alla Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati: carteggio e elenchi dei contributi.

Fascicolo

Num. un. progr. 219

ACLL.1.3.11-10

{310}

Assicurazione sanitaria esercenti e coltivatori diretti

1955 - 1963

Pratica relativa all'assicurazione per malattia obbligatoria, invalidità e anzianità degli esercenti di attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e mezzadri: elenchi degli iscritti alla cassa mutua, accertamenti, circolari, disposizioni e modulistica; atti relativi alle elezioni del consiglio direttivo della cassa mutua comunale dei coltivatori diretti del 1955.

Fascicolo

Num. un. progr. 219

ACLL.1.3.11-11

{311}

Ruoli, imposte e tasse comunali

1953 - 1957

- 1953: ruolo unico delle imposte e tasse comunali, ruolo dell'imposta sui cani, ruolo dell'imposta sul bestiame, imposta di famiglia, ricorsi, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1954: ruolo unico delle imposte e tasse comunali, ruolo suppletivi delle imposte e tasse comunali, ruolo dell'imposta sui cani, ruolo dell'imposta sul bestiame, ruolo dell'imposta sulle industrie, riepilogo dei ruoli non erariali, imposta di famiglia, ricorsi, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1955: ruolo per la riscossione dei tributi comunali, ruolo suppletivo per la riscossione dei tributi comunali, ruolo dell'imposta sui cani, ruolo dell'imposta su bestiame, imposta di famiglia, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1956: ruolo unico delle imposte e tasse comunali, ruolo suppletivi delle imposte e tasse comunali, ruolo dell'imposta sui cani, ruolo dell'imposta su bestiame, imposta di famiglia, ricorsi, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1957: ruolo unico delle imposte e tasse comunali, ruolo suppletivi delle imposte e tasse comunali, ruolo dell'imposta sui cani, ruolo dell'imposta su bestiame, imposta di famiglia, censimento del bestiame per la formazione del ruolo.

Busta

Num. un. progr. 220

ACLL.1.3.11-12

{312}

Ruoli, imposte e tasse comunali

1958 - 1961

- 1958: ruolo unico delle imposte e tasse comunali, ruolo dell'imposta sui cani, ruolo dell'imposta sul bestiame, imposta di famiglia, ricorsi, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1959: ruolo unico delle imposte e tasse comunali, ruolo suppletivo delle imposte e tasse comunali, ruolo dell'imposta sul bestiame, riepilogo dei ruoli non erariali, imposta di famiglia, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1960: rubriche alfabetiche dei contribuenti, minute dei ruoli, ruoli imposte di famiglia, industrie e cani, ricorsi, censimento del bestiame per la formazione del ruolo;
- 1961: rubriche alfabetiche dei contribuenti, minute dei ruoli, industria, commercio arti e professioni (ICAP), imposta di famiglia, ricorsi.

Busta

Num. un. progr. 221

ACLL.1.3.11-13

{313}

Ruoli, imposte e tasse comunali

1962 - 1965

- 1962: rubriche alfabetiche dei contribuenti, riepilogo dei ruoli non erariali, minute dei ruoli, cani, industria, commercio arti e professioni (ICAP), imposta di famiglia, ricorsi;
- 1963: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, riepilogo dei ruoli non erariali, minute dei ruoli, cani, industria, commercio arti e professioni (ICAP), imposta di famiglia, ricorsi;
- 1964: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, riepilogo dei ruoli non erariali, minute dei ruoli, cani, industria, commercio arti e professioni (ICAP), imposta di famiglia, ricorsi;
- 1965: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, riepilogo dei ruoli non erariali, minute dei ruoli, cani, industria, commercio arti e professioni (ICAP), imposta di famiglia.

Busta

Num. un. progr. 222

ACLL.1.3.11-14

{314}

Ruoli, imposte e tasse comunali

1966 - 1968

- 1966: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, riepilogo dei ruoli non erariali, imposta di famiglia, censimento dei cani per la formazione del ruolo;
- 1967: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, riepilogo dei ruoli non erariali, minute dei ruoli, industria, commercio arti e professioni (ICAP), imposta di famiglia, ricorsi;
- 1968: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, imposta di famiglia, ricorsi.

Busta

Num. un. progr. 223

ACLL.1.3.11-15

{315}

Ruoli, imposte e tasse comunali

1969 - 1972

- 1969: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, riepilogo dei ruoli non erariali, minute dei ruoli, imposta di famiglia;
- 1970: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, minute dei ruoli, imposta di famiglia, ricorsi;
- 1971: rubriche alfabetiche dei contribuenti, ruolo unico delle imposte e tasse comunali, imposta di famiglia;
- 1972: rubriche alfabetiche dei contribuenti, elenchi delle variazioni da introdursi nei ruoli, riepilogo dei ruoli non erariali, imposta di famiglia, ricorsi, ruoli rifiuti solidi urbani.

Busta

Num. un. progr. 224

ACLL.1.3.11-16

{316}

Imposte di consumo

1953 - 1973

Documentazione relativa all'imposta di consumo e alla gestione dell'ufficio imposte di consumo:

- contratti d'appalto per la gestione delle imposte (nn. 3/1957; 16/1966), rendiconti mensili delle imposte per l'anno 1953, carteggio, atti, norme, circolari, tariffe;
- dichiarazioni e attestati d'esercizio, 1964.

Busta

Num. un. progr. 225

ACLL.1.3.11-17

{317}

Imposte di consumo

1966 - 1972

Documentazione relativa all'imposta di consumo e alla gestione dell'ufficio imposte di consumo:

- registro mastro contribuenti abbonati, 1966, reg.;
- registro atti coattivi, 1967-1971, reg.;
- rendiconti mensili delle imposte di consumo, 1970;
- registro carico e scarico bollettari e registri, 1970-1972, reg.;
- registro consumi gas ed energia elettrica, 1971-1972, reg.;
- registro dichiarazione dei generi introdotti per tentata vendita, 1972, reg.;
- registro delle esenzioni, 1972, reg.;
- modelli di registri diversi vidimati, in bianco;
- registro partitario esercenti a tariffa, 1972, reg.;
- registro dichiarazioni generi tassabili, 1972, 2 regg.;
- bollette d'accompagnamento delle merci trasportate dei diversi esercenti di Lona Lases dell'anno 1972.

Busta

Num. un. progr. 226

ACLL.1.3.11-18

{318}

Vaccinazioni

1954 - 1991

Pratica relativa alle vaccinazioni: elenchi delle persone a cui somministrare le vaccinazioni, autorizzazione e certificati di vaccinazione.

Busta

Num. un. progr. 227

ACLL.1.3.11-19

{319}

Stato utenti pesi e misure

1963 - 1972

Istruzioni, carteggio, elenchi degli utenti, prospetti dei nuovi utenti, stato degli utenti pesi e misure, prospetti delle variazioni, verbali di verifica dei pesi e delle misure.

Busta

Num. un. progr. 228

ACLL.1.3.11-20 {320}

Regolamenti e tariffe per l'acquedotto e la fognatura

1964 - 1978

Regolamento per l'acquedotto potabile e tariffe per l'erogazione dell'acqua potabile; regolamento per la fognatura, tassa di allacciamento e tariffe relative alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto; carteggio e atti relativi.

Busta

Num. un. progr. 229

ACLL.1.3.11-21 {321}

Utenze acqua potabile

1965 - 1972

- Contratti per utenze d'acqua per uso privato per Lases;
- contratti per utenze d'acqua per uso privato per Lona;
- ruoli delle rendite per acqua potabile.

Busta

Num. un. progr. 230

ACLL.1.3.11-22 {322}

Programma di fabbricazione e relativo regolamento edilizio

1967 - 1974

Prima stesura e originale approvato del programma di fabbricazione e relativo regolamento edilizio: carteggio e atti e progetti.

Busta

Num. un. progr. 231

Repertori dei contratti , 1952 agosto 2 - 1985 dicembre 3

{323}

Contenuto

In base alle prescrizioni dell'art. 114 della Legge di registro (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217, del Regolamento 12 febbraio 1911 n. 297, allegato 4 n. 40 ed in osservanza dell'art. 127 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, il segretario comunale era tenuto alla redazione del repertorio degli atti o contratti stipulati dai comuni. Il segretario comunale presentava il repertorio alla pretura per la vidimazione e al ricevitore del registro del distretto di appartenenza, il quale apponeva il visto al repertorio scrivendo il numero degli atti iscritti o dichiarando che non aveva avuto luogo alcuna iscrizione. La presentazione dei registri doveva essere eseguita nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno in base all'art. 4 della Legge 14 luglio 1887 n. 4702 e all'art. 30 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269. Ulteriori norme vennero emanate con la legge regionale 21 ottobre 1963, n.29, art.64.

I registri dei contratti solitamente riportano il numero progressivo dell'atto, la data dell'atto, la natura dello stesso, i nomi e cognomi delle parti, l'indicazione sommaria dei beni e le note della registrazione (data e importo della tassa applicata).

La serie è costituita da un repertorio dei contratti soggetti a tassa di registro; vidimato dalla Pretura di Trento, riporta registrazioni relative agli anni 1952-1985.

Nel registro sono annotati i contratti del comune con vidimazioni fino al 17 ottobre 1985.

ACLL.1.3.12-1

{324}

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro" (tit. int.)

1952 agosto 2 - 1985 ottobre 3

Nn. di rep. 1- 78.

Registro

Num. un. progr. 232

Bilanci di previsione, 1952 - 1972

{325}

Contenuto

Le norme che regolano la formazione, deliberazione, compilazione dei bilanci di previsione furono estese alle nuove provincie con R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, che recepiva il testo unico della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 e il Regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297, "che approva il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale".

La serie è completa e comprende i bilanci di previsione degli anni 1952-1972.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

Sono stati conservati più esemplari nel caso in cui vi fossero delle varianti.

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino i registri dei bilanci di previsione si trovavano conservati imbustati assieme ad altri registri contabili e alla documentazione contabile; in sede di riordino i registri sono stati distinti e riordinati cronologicamente in questa serie.

ACLL.1.3.13-1

{326}

"Bilancio preventivo dal 1 luglio al 31 dicembre 1952" (1)

1952

Registro

Note

(1) con R.D. del 27 luglio 1928, n. 1928 il comune di Lona Lases fu aggregato al comune di Albiano; venne ricostituito in comune autonomo, con sede e capoluogo a Lases, con L. R. del 16 aprile 1952 n. 11.

Num. un. progr. 233

ACLL.1.3.13-2

{327}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1953

1953

Registro

Num. un. progr. 234

ACLL.1.3.13-3

{328}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1954

1954

Registro

Num. un. progr. 235

ACLL.1.3.13-4

{329}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955

1955

Registro

Num. un. progr. 236

ACLL.1.3.13-5

{330}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956

1956

Registro

Num. un. progr. 237

ACLL.1.3.13-6

{331}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957

1957

Due esemplari.

Registro

Num. un. progr. 238

ACLL.1.3.13-7

{332}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958

1958

Registro

Num. un. progr. 239

ACLL.1.3.13-8

{333}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1959

1959

Registro

Num. un. progr. 240

ACLL.1.3.13-9 {334}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1960

1960

Registro

Num. un. progr. 241

ACLL.1.3.13-10 {335}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1961

1961

Registro

Num. un. progr. 242

ACLL.1.3.13-11 {336}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1962

1962

Registro

Num. un. progr. 243

ACLL.1.3.13-12 {337}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963

1963

Registro

Num. un. progr. 244

ACLL.1.3.13-13 {338}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1964

1964

Registro

Num. un. progr. 245

ACLL.1.3.13-14 {339}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1965

1965

Registro

Num. un. progr. 246

ACLL.1.3.13-15 {340}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1966

1966

Registro

Num. un. progr. 247

ACLL.1.3.13-16 {341}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1967

1967

Registro

Num. un. progr. 248

ACLL.1.3.13-17 {342}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1968

1968

Registro

Num. un. progr. 249

ACLL.1.3.13-18 {343}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1969

1969

Registro

Num. un. progr. 250

ACLL.1.3.13-19 {344}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1970

1970

Registro

Num. un. progr. 251

ACLL.1.3.13-20 {345}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1971

1971

Registro

Num. un. progr. 252

ACLL.1.3.13-21

{346}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1972

1972

Registro

Num. un. progr. 253

Verbali di chiusura, 1961 - 1972

{347}

Contenuto

Le norme che disciplinano la redazione dei verbali di chiusura degli esercizi finanziari sono l'art. 301 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, nonché all'art. 210 del Regolamento della predetta legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911 n. 297.

Il sindaco assistito dal segretario comunale e dal tesoriere procedevano alla compilazione del verbale di chiusura dell'esercizio finanziario sulla scorta dei registri contabili ed in base agli impegni assunti con regolari deliberazioni. Insieme eseguivano la verifica di cassa e redigevano il relativo processo verbale entro il mese di gennaio dell'anno seguente. La situazione finale si chiudeva con le risultanze finali derivanti dal fondo cassa alla fine del precedente esercizio, le riscossioni e i pagamenti in conto residui e competenze, i residui attivi e i residui passivi, l'eventuale avanzo e disavanzo.

I verbali di chiusura sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario. Entro il mese di febbraio i comuni dovevano trasmettere il verbale di chiusura e i suoi allegati alla Giunta provinciale di Trento.

La serie comprende i registri dei verbali di chiusura degli anni 1961 al 1972.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

ACLL.1.3.14-1

{348}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1961

1961

Registro

Num. un. progr. 254

ACLL.1.3.14-2

{349}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1962

1962

Registro

Num. un. progr. 255

ACLL.1.3.14-3

{350}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1963

1963

Registro

Num. un. progr. 256

ACLL.1.3.14-4 {351}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1964

1964

Registro

Num. un. progr. 257

ACLL.1.3.14-5 {352}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1965

1965

Registro

Num. un. progr. 258

ACLL.1.3.14-6 {353}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966

1966

Registro

Num. un. progr. 259

ACLL.1.3.14-7 {354}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1967

1967

Registro

Num. un. progr. 260

ACLL.1.3.14-8 {355}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1968

1968

Registro

Num. un. progr. 261

ACLL.1.3.14-9 {356}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1969

1969

Registro

Num. un. progr. 262

ACLL.1.3.14-10

{357}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1970

1970

Registro

Num. un. progr. 263

ACLL.1.3.14-11

{358}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1971

1971

Registro

Num. un. progr. 264

ACLL.1.3.14-12

{359}

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1972

1972

Registro

Num. un. progr. 265

Conti consuntivi, 1952 - 1972

{360}

Contenuto

Le normative che regolano la compilazione e l'approvazione dei conti consuntivi sono le seguenti:

- R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, in base al quale si stabilisce che il conto consuntivo è diviso nello stesso modo del bilancio di previsione e deve dimostrare le entrate e le spese effettive delle competenze dell'anno, l'entrata e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, il conto totale;
- R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839;
- R.D. 23 ottobre 1925 n. 2289, convertito nella Legge 24 maggio 1926 n. 898.

Nei conti consuntivi sono registrate tutte le riscossioni che devono corrispondere alle risultanze dei ruoli e delle reversali emesse dall'amministrazione e tutti i pagamenti con i relativi mandati divisi per titoli. Dopo la presentazione del conto consuntivo da parte del tesoriere i revisori e il consiglio comunale devono esaminarlo e discuterlo. Dopo l'approvazione da parte del consiglio l'ufficio comunale deve provvedere alla pubblicazione e all'invio all'autorità tutoria allegando i relativi documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

La serie comprende i conti consuntivi degli anni 1952 al 1972. Dall'annata 1967 assieme ai conti consuntivi si conservano anche le tabelle di svolgimento.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

Sono stati conservati più esemplari nel caso in cui vi fossero delle varianti.

ACLL.1.3.15-1

{361}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1952

1952

Registro

Num. un. progr. 266

ACLL.1.3.15-2

{362}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1953

1953

Due esemplari.

Registro

Num. un. progr. 267

ACLL.1.3.15-3

{363}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1954

1954

Due esemplari.

Registro

Num. un. progr. 268

ACLL.1.3.15-4

{364}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1955

1955

Registro

Num. un. progr. 269

ACLL.1.3.15-5

{365}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1956

1956

Registro

Num. un. progr. 270

ACLL.1.3.15-6

{366}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1957

1957

Registro

Num. un. progr. 271

{367}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1958

1958

Registro

ACLL.1.3.15-8

{368}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1959

1959

Registro

Num. un. progr. 273

ACLL.1.3.15-9 {369}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1960

1960

Registro

Num. un. progr. 274

ACLL.1.3.15-10 {370}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1961

1961

Registro

Num. un. progr. 275

ACLL.1.3.15-11 {371}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1962

1962

Registro

Num. un. progr. 276

ACLL.1.3.15-12 {372}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1963

1963

Registro

Num. un. progr. 277

ACLL.1.3.15-13 {373}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1964

1964

Registro

Num. un. progr. 278

ACLL.1.3.15-14 {374}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1965

1965

Registro

Num. un. progr. 279

ACLL.1.3.15-15 {375}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1966

1966

Registro

Num. un. progr. 280

ACLL.1.3.15-16 {376}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1967

1967

Conto consuntivo con tabelle di svolgimento.

Registro

Num. un. progr. 281

ACLL.1.3.15-17 {377}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1968

1968

Conto consuntivo con tabelle di svolgimento.

Registro

Num. un. progr. 282

ACLL.1.3.15-18 {378}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1969

1969

Conto consuntivo e relative tabelle di svolgimento.

Registro

Num. un. progr. 283

ACLL.1.3.15-19 {379}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1970

1970

Conto consuntivo con tabelle di svolgimento.

Registro

Num. un. progr. 284

ACLL.1.3.15-20

{380}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1971

1971

Conto consuntivo con tabelle di svolgimento.

Registro

Num. un. progr. 285

ACLL.1.3.15-21

{381}

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio finanziario 1972

1972

Conto consuntivo con tabelle di svolgimento.

Registro

Num. un. progr. 286

serie ACLL.1.3.16

Giornali e mastri della contabilità, 1952 - 1972

{382}

Contenuto

La serie è costituita da registri su cui vengono registrate tutte le attività e le passività del comune secondo la materia, nelle relative suddivisioni o rubriche secondo i diversi capitoli di entrata e di uscita del bilancio di previsione.

Questi registri, strumenti indispensabili per la stesura del conto consuntivo, sono compresi fra quelli che gli uffici comunali dovevano tenere ai sensi del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 "che approva il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale", all. 4, n. 15.

La serie è completa.

La data indicata nella descrizione della singola unità è quella dell'esercizio finanziario di riferimento.

ACLL.1.3.16-1

{383}

Giornale e mastro della contabilità

1952

Registro

Num. un. progr. 287

ACLL.1.3.16-2

{384}

Giornale e mastro della contabilità

1953

Registro

Num. un. progr. 288

ACLL.1.3.16-3

{385}

Giornale e mastro della contabilità

1954

Registro

Num. un. progr. 289

ACLL.1.3.16-4

{386}

Giornale e mastro della contabilità

1955

<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 290	
ACLL.1.3.16-5	{387}
Giornale e mastro della contabilità	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 291	
ACLL.1.3.16-6	{388}
Giornale e mastro della contabilità	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 292	
ACLL.1.3.16-7	{389}
Giornale e mastro della contabilità	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 293	
ACLL.1.3.16-8	{390}
Giornale e mastro della contabilità	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 294	
ACLL.1.3.16-9	{391}
Giornale e mastro della contabilità	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 295	
ACLL.1.3.16-10	{392}
Giornale e mastro della contabilità	

1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 296	
ACLL.1.3.16-11	{393}
Giornale e mastro della contabilità	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 297	
ACLL.1.3.16-12	{394}
Giornale e mastro della contabilità	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 297	
ACLL.1.3.16-13	{395}
Giornale e mastro della contabilità	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 299	
ACLL.1.3.16-14	{396}
Giornale e mastro della contabilità	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 300	
ACLL.1.3.16-15	{397}
Giornale e mastro della contabilità	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 301	
ACLL.1.3.16-16	{398}

Giornale e mastro della contabilità

1967

Registro

Num. un. progr. 302

ACLL.1.3.16-17

{399}

Giornale e mastro della contabilità

1968

Registro

Num. un. progr. 303

ACLL.1.3.16-18

{400}

Giornale e mastro della contabilità

1969

Registro

Num. un. progr. 304

ACLL.1.3.16-19

{401}

Giornale e mastro della contabilità

1970

Registro

Num. un. progr. 305

ACLL.1.3.16-20

{402}

Giornale e mastro della contabilità

1971

Registro

Num. un. progr. 306

ACLL.1.3.16-21

{403}

Giornale e mastro della contabilità

1972

Registro

Num. un. progr. 307

serie ACCL.1.3.17

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento, 1952 - 1972 {404}

Contenuto

La serie comprende gli allegati al bilancio di previsione, gli allegati al conto consuntivo, le reversali di riscossione e i mandati di pagamento.

Gli allegati al bilancio di previsione sono le delibere di approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e della giunta provinciale, i verbali di verifica cassa dell'esattoria, gli elenchi delle passività arretrate, le delibere della giunta municipale e del consiglio comunale per storno dei fondi in bilancio, le relazioni della giunta municipale.

Gli allegati al conto consuntivo sono le delibere di approvazione del conto del consiglio comunale e della Giunta provinciale, le delibere di nomina dei revisori del conto, le relazioni dei revisori del conto, i verbali di verifica cassa dell'esattoria, le tabelle di svolgimento del conto, gli elenchi dei residui attivi e passivi, i prospetti delle entrate e delle uscite relativi alle gestioni speciali, le delibere della giunta municipale e del consiglio comunale per erogazione di spese a calcolo o impreviste.

I documenti giustificativi al conto consuntivo sono le reversali di cassa (ordini d'incasso dati al cassiere dell'amministrazione che giustificano le entrate), i mandati di pagamento (ordini di pagamento dati al cassiere dell'amministrazione che giustificano le uscite), le pezze d'appoggio (ricevute, note di spesa, quietanze, fatture...) che accompagnano le reversali e i mandati.

L'estremo cronologico indicato nella descrizione della singola unità è quello dell'esercizio finanziario di riferimento.

La serie è completa.

In questa serie le reversali di cassa e i mandati di pagamento sono spesso accompagnati dalle relative pezze d'appoggio.

I mandati e le reversali sono organizzati secondo i numeri di articolo, o il numero di mandato e reversale o secondo il titolo.

ACCL.1.3.17-1 {405}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1952

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: art. 1-2;

- uscita: art. 1-18.

Busta

Num. un. progr. 308

ACCL.1.3.17-2 {406}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1953

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-12;

- uscita: residui passivi e art. 2-50.

Busta

Num. un. progr. 309

ACLL.1.3.17-3

{407}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1954

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-14;

- uscita: residui passivi e art. 1-49.

Busta

Num. un. progr. 310

ACLL.1.3.17-4

{408}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1955

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-16;

- uscita: residui passivi e art. 1-49.

Busta

Num. un. progr. 311

ACLL.1.3.17-5

{409}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1956

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-16;

- uscita: residui passivi e art. 1-51.

Busta

Num. un. progr. 312

ACLL.1.3.17-6

{410}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1957

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-17;

- uscita: art. 1-55.

Busta

Num. un. progr. 313

ACLL.1.3.17-7

{411}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1958

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-17;

- uscita: residui passivi e art. 1-55.

Busta

Num. un. progr. 314

ACLL.1.3.17-8

{412}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione

1959

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-17.

Busta

Num. un. progr. 315

ACLL.1.3.17-9

{413}

Mandati di pagamento

1959

- Uscita: residui passivi e art. 1-59.

Busta

Num. un. progr. 316

ACLL.1.3.17-10

{414}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione

1960

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-18.

Busta

Num. un. progr. 317

ACLL.1.3.17-11 {415}

Mandati di pagamento

1960

- Uscita: residui passivi e art. 1-58.

Busta

Num. un. progr. 318

ACLL.1.3.17-12 {416}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione

1961

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-18.

Busta

Num. un. progr. 319

ACLL.1.3.17-13 {417}

Mandati di pagamento

1961

- Uscita: residui passivi e art. 1-57.

Busta

Num. un. progr. 320

ACLL.1.3.17-14 {418}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1962

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-17;

- uscita: residui passivi e art. 1-55.

Busta

Num. un. progr. 321

ACLL.1.3.17-15 {419}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione

1963

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e art. 1-20.

Busta

Num. un. progr. 322

ACLL.1.3.17-16

{420}

Mandati di pagamento

1963

- Uscita: residui passivi e art. 1-55.

Busta

Num. un. progr. 323

ACLL.1.3.17-17

{421}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1964

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e art. 1-22;
- uscita: residui passivi e art. 1-53.

Busta

Num. un. progr. 324

ACLL.1.3.17-18

{422}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1965

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e art. 1-20;
- uscita: residui passivi e art. 1-47.

Busta

Num. un. progr. 325

ACLL.1.3.17-19

{423}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1966

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

- entrata: residui attivi e art. 1-24;
- uscita: residui passivi e art. 1-53.

Busta

Num. un. progr. 326

ACLL.1.3.17-20

{424}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1967

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e tit. I-VI;
- uscita: residui passivi e tit. I-IV.

Busta

Num. un. progr. 327

ACLL.1.3.17-21

{425}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1968

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e tit. I-VI;
- uscita: residui passivi e tit. I-IV.

Busta

Num. un. progr. 328

ACLL.1.3.17-22

{426}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione

1969

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e nn. 1-92.

Busta

Num. un. progr. 329

ACLL.1.3.17-23

{427}

Mandati di pagamento

1969

- Uscita: residui passivi e tit. I-IV.

Busta

Num. un. progr. 330

ACLL.1.3.17-24 {428}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione

1970

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e nn. 1-85.

Busta

Num. un. progr. 331

ACLL.1.3.17-25 {429}

Mandati di pagamento

1970

- Uscita: residui passivi e nn. 1-139.

Busta

Num. un. progr. 332

ACLL.1.3.17-26 {430}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1971

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e nn. 1-87;
- uscita: residui passivi e tit. I.

Busta

Num. un. progr. 333

ACLL.1.3.17-27 {431}

Mandati di pagamento

1971

- Uscita: tit. I-IV.

Busta

Num. un. progr. 334

ACLL.1.3.17-28 {432}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento

1972

- Allegati al bilancio di previsione e al conto consuntivo;
- entrata: residui attivi e nn. 1-88;
- uscita: residui passivi e tit. I-IV.

Busta

Num. un. progr. 335

serie ACLL.1.3.18

Verbali di deliberazione della commissione elettorale comunale, 1959 - 1972 {433}

Contenuto

In base alla Legge 7 ottobre 1947 n. 1058, artt. 12 e 14, in ogni comune veniva istituita una commissione elettorale comunale, le cui decisioni in merito alla tenuta e revisione delle liste elettorali dovevano essere formalizzate su un apposito registro.

La commissione è composta dal sindaco che la presiede, da quattro commissari e dal segretario comunale.

La serie conserva i verbali di deliberazione della commissione elettorale comunale di Lona Lases, non rilegati in forma di registro ma raccolti in una busta, per gli anni 1959 - 1972.

ACLL.1.3.18-1 {434}

Verbali della Commissione elettorale comunale e Commissione elettorale mandamentale per la tenuta e revisione delle liste elettorali

1959 - 1972

Busta

Num. un. progr. 336

Tenuta e revisione delle liste elettorali, 1952 - 1972

{435}

Contenuto

In base alla Legge 7 ottobre 1947 n. 1058, artt. 12 e 14, in ogni comune viene istituita la commissione elettorale comunale che deve effettuare annualmente una revisione delle liste elettorali. Le decisioni in merito alla tenuta e revisione delle liste elettorali devono essere formalizzate su un apposito registro.

Le operazioni di revisione devono avere inizio entro il mese di ottobre; tale elenco di revisione deve essere depositato presso l'ufficio comunale dal 1° al 15 gennaio, a disposizione del pubblico per eventuali reclami. In quest'occasione viene accertato che gli elettori non abbiano problemi giudiziari, non siano residenti in altri comuni, abbiano i requisiti necessari per adempiere le operazioni di voto ovvero compiano entro il 30 di aprile la maggiore età (un tempo il ventunesimo anno, più tardi il diciottesimo), e siano inoltre compresi nella popolazione stabile alla data del 15 ottobre. La revisione dinamica viene effettuata trimestralmente.

La serie conserva cinque buste contenenti le revisioni annuali, semestrali e dinamiche delle liste elettorali dal 1952 al 1972. La documentazione contenuta nei fascicoli relativi alle singole revisioni comprende verbali della CEC, verbali della CEM, elenchi da inviarsi ai casellari giudiziari, elenchi iscrivendi, elenchi cancellandi, manifesti, ripartizioni del territorio comunale in sezioni elettorali, cancellazione e iscrizione elettori, corrispondenza etc.

La serie conserva due buste di fascicoli personali relativi agli elettori e due buste relative agli elettori cancellati dalle liste.

ACLL.1.3.19-1

{436}

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali

1952 - 1956

- 1952: revisioni dinamiche (settembre, novembre);
- 1953: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, agosto, novembre) e revisione dinamica straordinaria (marzo);
- 1954: revisione annuale e revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre);
- 1955: revisione annuale e revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre);
- 1956: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, agosto, novembre) e revisione dinamica straordinaria (settembre).

Busta

Num. un. progr. 337

ACLL.1.3.19-2

{437}

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali

1957 - 1963

- 1957: revisione annuale e revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre);

- 1958: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, agosto, novembre) e revisione straordinaria (marzo);
- 1959: revisione annuale e revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre);
- 1960: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, agosto) e revisioni straordinarie (settembre, ottobre);
- 1961: revisione annuale e revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre) e revisione straordinaria (maggio);
- 1962: revisione annuale, revisione dinamica (novembre);
- 1963: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre).

Busta

Num. un. progr. 338

ACLL.1.3.19-3

{438}

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali

1964 - 1966

- 1964: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, settembre) e revisione straordinaria (ottobre);
- 1965: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, maggio, agosto, novembre);
- 1966: revisione annuale, revisioni dinamiche (febbraio, luglio), revisioni straordinarie (marzo, aprile) e revisioni semestrali.

Busta

Num. un. progr. 339

ACLL.1.3.19-4

{439}

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali

1967 - 1969

- 1967: revisioni dinamiche (gennaio, luglio) e revisioni semestrali;
- 1968: revisioni dinamiche (gennaio, luglio) e revisioni semestrali;
- 1969: revisioni dinamiche (gennaio, luglio) e revisioni straordinarie.

Busta

Num. un. progr. 340

ACLL.1.3.19-5

{440}

Revisione annuale e dinamica delle liste elettorali

1970 - 1972

- 1970: revisioni semestrali, revisione dinamica (marzo, luglio);
- 1971: revisioni semestrali, revisioni dinamiche (gennaio, luglio);
- 1972: revisioni semestrali, revisioni dinamiche (gennaio, luglio);
- 1973: revisioni semestrali, revisioni dinamiche (gennaio, luglio), revisione straordinaria (novembre).

Busta

Num. un. progr. 341

ACLL.1.3.19-6

{441}

Tenuta e revisione delle liste elettorali

1952 - 1972

"Fascicolo permanente" del servizio elettorale: leggi, circolari, istruzioni; atti riguardanti il collegamento con l'anagrafe comunale; atti statistici; corrispondenza varia; costituzione della commissione elettorale comunale; impianto schedario elettorale; locali adibiti a sezioni elettorali; materiale elettorale.

Busta

Num. un. progr. 342

ACLL.1.3.19-7

{442}

Fascicoli personali

1952 - 1956

Nn. 1 - 500.

Busta

Num. un. progr. 343

ACLL.1.3.19-8

{443}

Fascicoli personali

1956 - 1972

Nn. 501 - 961.

Busta

Num. un. progr. 344

ACLL.1.3.19-9

{444}

Schede personali degli elettori

1952 - 1979

Schede personali delle sezioni elettorali I e II femminili, in ordine alfabetico.

Schedario

Num. un. progr. 345

ACLL.1.3.19-10

{445}

Schede personali degli elettori

1952 - 1979

Schede personali delle sezioni elettorali I e II maschili, in ordine alfabetico.

Schedario

Num. un. progr. 346

Liste elettorali, 1952 - 1966

{446}

Contenuto

Le norme per la formazione di una lista permanente degli elettori, sia in occasione delle elezioni amministrative che di quelle politiche, furono fissate dal R.D. 4 febbraio 1915 ed estese al Trentino dal 1923.

Con il D.L.L. 1 febbraio 1945 n. 23 venne esteso alle donne il diritto di voto; altre norme vennero emanate nel 1946 a seguito della riorganizzazione degli organi comunali elettivi e in genere del sistema elettorale (D.L.L. 7 gennaio 1946 n. 1; D.L.L. 4 marzo 1946 n. 68; D.L.L. 10 marzo 1946 n. 76; D.L.L. 15 marzo 1946 n. 83).

ACCL.1.3.20-1

{447}

Lista elettorale femminile

1952

Registro

Num. un. progr. 347

ACCL.1.3.20-2

{448}

Lista elettorale maschile

1952

Registro

Num. un. progr. 348

ACCL.1.3.20-3

{449}

Lista elettorale femminile: sezione I

1955

Registro

Num. un. progr. 349

ACCL.1.3.20-4

{450}

Lista elettorale maschile: sezione I

1955

Registro

Num. un. progr. 350

ACLL.1.3.20-5 {451}

Lista elettorale femminile: sezione II

1955

Registro

Num. un. progr. 351

ACLL.1.3.20-6 {452}

Lista elettorale maschile: sezione II

1955

Registro

Num. un. progr. 352

ACLL.1.3.20-7 {453}

Lista elettorale femminile

1956 - 1963

Registro

Num. un. progr. 353

ACLL.1.3.20-8 {454}

Lista elettorale maschile

1956 - 1963

Registro

Num. un. progr. 354

ACLL.1.3.20-9 {455}

Lista elettorale femminile: sezione I

1957

Registro

Num. un. progr. 355

ACLL.1.3.20-10 {456}

Lista elettorale maschile: sezione I

1957

Registro

Num. un. progr. 356

ACLL.1.3.20-11 {457}

Lista elettorale femminile: sezione II

1957

Registro

Num. un. progr. 357

ACLL.1.3.20-12 {458}

Lista elettorale maschile: sezione II

1957

Registro

Num. un. progr. 358

ACLL.1.3.20-13 {459}

Lista elettorale femminile: sezione I

1958

Registro

Num. un. progr. 359

ACLL.1.3.20-14 {460}

Lista elettorale maschile: sezione I

1958

Registro

Num. un. progr. 360

ACLL.1.3.20-15 {461}

Lista elettorale femminile: sezione II

1958

Registro

Num. un. progr. 361

ACLL.1.3.20-16 {462}

Lista elettorale maschile: sezione II

1958

Registro

Num. un. progr. 362

ACLL.1.3.20-17 {463}

Lista elettorale femminile: sezione I

1964

Registro

Num. un. progr. 363

ACLL.1.3.20-18 {464}

Lista elettorale maschile: sezione I

1964

Registro

Num. un. progr. 364

ACLL.1.3.20-19 {465}

Lista elettorale femminile: sezione II

1964

Registro

Num. un. progr. 365

ACLL.1.3.20-20 {466}

Lista elettorale maschile: sezione II

1964

Registro

Num. un. progr. 366

ACLL.1.3.20-21 {467}

Lista elettorale femminile: sezione I

1966

Registro

Num. un. progr. 367

ACLL.1.3.20-22 {468}

Lista elettorale maschile: sezione I

1966

Registro

Num. un. progr. 368

ACLL.1.3.20-23

{469}

Lista elettorale femminile: sezione II

1966

Registro

Num. un. progr. 369

ACLL.1.3.20-24

{470}

Lista elettorale maschile: sezione II

1966

Registro

Num. un. progr. 370

serie ACCL.1.3.21

Elezioni, 1952 - 1972

{471}

Contenuto

La serie comprende la documentazione relativa alle singole elezioni politiche, regionali e comunali.

La serie principia con il 1952, con le elezioni comunali del 21 settembre 1952.

ACCL.1.3.21-1

{472}

Elezioni amministrative

1952 settembre 21

Elezioni comunali del 21 settembre 1952.

Busta

Num. un. progr. 371

ACCL.1.3.21-2

{473}

Elezioni amministrative

1952 novembre 16

Elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 16 novembre 1952.

Busta

Num. un. progr. 372

ACCL.1.3.21-3

{474}

Elezioni politiche

1953 giugno 7

Elezioni della Camera e del Senato del 7 giugno 1953: verbali delle operazioni elettorali, rendiconto delle spese per gli onorari giornalieri degli scrutatori, estratti delle liste elettorali, distribuzione e trasmissione certificati elettorali, tagliandi dei certificati elettorali, disposizioni, carteggio e stampati.

Busta

Num. un. progr. 373

ACCL.1.3.21-4

{475}

Elezioni amministrative

1956 novembre 11

Elezioni del Consiglio regionale dell'11 novembre 1956.

Busta

Num. un. progr. 374

ACLL.1.3.21-5

{476}

Elezioni amministrative

1957 maggio 5

Elezioni comunali del 19 maggio 1957.

Busta

Num. un. progr. 375

ACLL.1.3.21-6

{477}

Elezioni politiche

1958 maggio 25

Elezioni della Camera e del Senato del 25 maggio 1958: verbali delle operazioni elettorali, liste elettorali, nomina degli scrutatori del seggio, spese per le elezioni, carteggio, circolari e stampati.

Busta

Num. un. progr. 376

ACLL.1.3.21-7

{478}

Elezioni amministrative

1960 novembre 6

Elezione del Consiglio regionale del 6 novembre 1960.

Busta

Num. un. progr. 377

ACLL.1.3.21-8

{479}

Elezioni amministrative

1961 maggio 28

Elezioni comunali del 28 maggio 1961.

Busta

Num. un. progr. 378

ACLL.1.3.21-9

{480}

Elezioni politiche

1963 aprile 28

Elezioni della Camera e del Senato del 28 aprile 1963.

Busta

Num. un. progr. 379

ACLL.1.3.21-10 {481}

Elezioni amministrative

1964 novembre 15

Elezioni del Consiglio regionale del 15 novembre 1964: verbale delle operazioni elettorali, spese per elezioni, certificati elettorali, nomina degli scrutatori di seggio, disciplina della propaganda elettorale, carteggio, tagliandi certificati elettorali e stampati.

Busta

Num. un. progr. 380

ACLL.1.3.21-11 {482}

Elezioni amministrative

1965 giugno 13

Elezioni comunali del 13 giugno 1965.

Busta

Num. un. progr. 381

ACLL.1.3.21-12 {483}

Elezioni politiche

1968 maggio 19

Elezioni della Camera e del Senato del 19 maggio 1968: verbale delle operazioni elettorali, spese per elezioni, certificati elettorali, nomina degli scrutatori di seggio, disciplina della propaganda elettorale, carteggio e stampati.

Busta

Num. un. progr. 382

ACLL.1.3.21-13 {484}

Elezioni amministrative

1968 novembre 17

Elezioni del Consiglio regionale del 17 novembre 1968.

Busta

Num. un. progr. 383

ACLL.1.3.21-14 {485}

Elezioni amministrative

1969 giugno 18

Elezioni comunali del 18 giugno 1969.

Busta

Num. un. progr. 384

ACLL.1.3.21-15

{486}

Elezioni politiche

1972 maggio 7

Elezioni della Camera e del Senato del 7 maggio 1972: verbale delle operazioni elettorali, spese per elezioni, nomina degli scrutatori di seggio, certificati elettorali, propaganda elettorale, atti e corrispondenza elettorale, circolari e stampati.

Busta

Num. un. progr. 385

Liste di leva e dei renitenti, 1953 - 1972

{487}

Contenuto

La legislazione italiana in materia di reclutamento militare (Regolamento con R.D. 2 luglio 1890 n. 6952, Testo unico approvato con R.D. 24 dicembre 1911 n. 1497, modificato da Legge 27 giugno 1912 n. 660, Legge 19 giugno 1913 n. 638 e R.D.L. 20 aprile 1920 n. 452) fu estesa nei territori annessi al Regno d'Italia con R.D. 19 settembre 1921 n. 1331.

La serie riguarda la leva militare e comprende le liste dei cittadini maschi da sottoporsi a visita di leva, compilate annualmente a cura dei comuni. Per la compilazione delle liste vengono considerati i nominativi di tutti i giovani che concorrono alla leva secondo la propria classe di nascita e che compiranno il 17° anno di età entro l'anno solare di riferimento; entro il 15 novembre vanno compiute le operazioni di raccolta dei dati (approvvigionamento degli stampati occorrenti per la compilazione della lista di leva; richiesta degli estratti degli atti di nascita di tutti i cittadini maschi residenti che concorrono alla leva dei nati fuori dal comune); il 1° gennaio avviene la pubblicazione del manifesto del sindaco concernente la formazione delle lista di leva ed entro lo stesso mese si procede alla compilazione della lista di leva; il primo febbraio è il termine per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'elenco dei giovani compresi nella lista di leva; entro il mese di febbraio si procede alla registrazione di tutte le osservazioni, dichiarazioni e reclami eventualmente presentati per omissioni, false indicazioni o errori; entro il 10 aprile va effettuato il recapito della lista di leva e degli eventuali reclami allegati all'Ufficio Leva del Distretto militare competente per territorio (dunque di Trento). Le liste di leva compilate secondo la normativa italiana incominciarono con la classe 1901, sottoposta a visita nel 1922.

Le liste di leva contengono i seguenti dati: il numero d'ordine, il cognome e nome degli iscritti, le indicazioni per i provenienti da leve anteriori, nascita e residenza e variazioni alla lista di leva, descrizioni personali e le decisioni del consiglio di leva.

Le liste venivano verificate dalla giunta municipale.

La serie è cessata in seguito all'abolizione dell'obbligo di leva entrata in vigore nel 2005.

Le liste dei renitenti, ovvero le liste dei cittadini maschi sottoposti all'obbligo di leva ma risultati renitenti a quest'ultima, sono anch'esse ordinate cronologicamente per anno di nascita dei chiamati alla leva militare. La redazione delle liste dei renitenti avveniva naturalmente in data successiva alla chiamata alle armi. Le liste venivano redatte dall'ufficio di leva di pertinenza a firma del commissario di leva.

Le liste dei renitenti alla leva riportano: numero d'ordine, cognome e nome del renite, nome del padre / cognome e nome della madre, condizione o professione del renite, luogo di nascita (comune, mandamento, circondario), numero della lista di leva od assegnatogli in capolista, data di nascita e motivo del rinvio alla leva attuale per gli iscritti di leve anteriori, data della chiamata all'arruolamento, annotazioni.

Le liste dei renitenti sono corredate da un registro dei renitenti alla leva.

La serie conserva le liste di leva delle classi 1928-1953, le liste dei renitenti e il relativo registro.

Le liste di leva sono state riordinate in ordine cronologico secondo la classe di nascita con i relativi allegati.

ACLL.1.3.22-1

{488}

Liste di leva cl. 1933-1946

1953 - 1966

Liste di leva dei nati delle classi 1933-1946:

- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1933 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1934 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1935 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1936 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1937 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1938 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1939 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1940 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1941 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1942 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1943 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1944 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1945 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1946 e allegati.

Busta

Num. un. progr. 386

ACLL.1.3.22-2

{489}

Liste di leva cl. 1947-1952

1967 - 1972

Liste di leva dei nati delle classi 1947-1952:

- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1947 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1948 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1949 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1950 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1951 e allegati;
- Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1952 e allegati. Si conserva anche "Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva dimare della classe 1952".

Busta

Num. un. progr. 387

ACLL.1.3.22-3

{490}

Lista dei renitenti alla leva cl. 1934

1954

Lista dei renitenti alla leva dei giovani nati nell'anno 1934.

Fascicolo

Num. un. progr. 387

ACLL.1.3.22-4

{491}

"Registro dei renitenti"

[1954]

Registro dei renitenti alla leva; sono registrati i renitenti della sola classe di leva del 1934.

Il registro, impiantato presumibilmente nel 1953, riporta vidimazioni del Commissariato temporaneo di leva fino al 1964.

Registro

Num. un. progr. 387

Contenuto

Per lavori pubblici si intendono quelle opere pubbliche rivolte alla costruzione, al ripristino, alla manutenzione o ricostruzione, trasformazione o ampliamento di opere di pubblica utilità, finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

I lavori pubblici trovarono in Italia una prima regolamentazione con la Legge 20 marzo 1895 n. 2248 (allegato F) e con il relativo regolamento di esecuzione ovvero con il R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e con il Decreto ministeriale 29 maggio 1895, modificato dal DCPS 15 luglio 1947 n. 763.

Il T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 dettò ulteriori disposizioni in merito all'esecuzione dei lavori pubblici.

La Legge 17 agosto agosto 1942 n. 1150, meglio nota come "legge urbanistica", rappresenta il testo fondamentale di disciplina della materia urbanistica, integrata in particolare dalla Legge 18 aprile 1962 n. 167, dalla Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dalla Legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Rientrano nei lavori pubblici opere quali: opere edilizie relative alla costruzione di edifici pubblici come case comunali, scuole etc.; opere igieniche (fognature, acquedotti, cimiteri, macelli pubblici, mercati all'ingrosso); opere stradali relative alla manutenzione, costruzione e sistemazione di strade e piazze pubbliche, passeggiate, conservazione e sistemazione delle strade vicinali soggette al pubblico transito; opere idrauliche; opere marittime; opere che riguardano la navigazione interna; opere relative alla bonifica forestale, montana etc.

La serie comprende le pratiche e i progetti per i lavori pubblici eseguiti sul territorio comunale di Lona Lases suddivisi in sottoserie secondo l'oggetto dei lavori.

Strade, 1946 - 1989

{493}

Contenuto

In base alla Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (allegato F) si definì, tra le altre cose, la competenza dell'amministrazione comunale su quelle vie classificate come "strade comunali".

Successivamente intervenne il dettato del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, con cui veniva adottata una nuova distinzione delle strade in cinque classi e poi la Legge 12 febbraio 1958 n. 126, che cambiò ulteriormente i criteri di classificazione delle strade e assegnò alla provincia diversi oneri in materia.

La sottoserie conserva le pratiche relative alla realizzazione e alla sistemazione delle strade comunali.

ACLL.1.3.23.1-1

{494}

"Strada comunale Lona - Piazzole (...)"

1946

Progetto del geom. Marco Giovannini per il primo tronco della strada comunale Lona-Piazzole (relazione, stima dei lavori, disegni).

Fascicolo

Num. un. progr. 388

ACLL.1.3.23.1-2

{495}

Costruzione della strada Lona-Pozzolago

1949 - 1956

Progetto esecutivo del geom. C. Caldonazzi della strada destinata ad allacciare l'abitato di Lona con la zona di fondovalle denominata 'Pozzolago' (relazione, disegni, computo metrico, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto), 1949; pratica relativa agli espropri curata dal geometra G. Antonioli (prontuario degli espropri con tipi di frazionamento, elenco nominativo dei proprietari delle particelle fondiarie, frazionamenti), 1956.

Busta

Num. un. progr. 388

ACLL.1.3.23.1-3

{496}

Costruzione della strada boschiva di Lona

sec. XX seconda metà

Progetto della strada boschiva (profilo longitudinale, sezioni trasversali, planimetria).

Fascicolo

Num. un. progr. 388

ACLL.1.3.23.1-4 {497}

"Pavimentazione in porfido traversa di Lases"

1956 - 1959

Pratica relativa alla pavimentazione della traversa dell'abitato di Lases, in particolare della piazza risultante dall'incrocio tra la strada Fersina-Avisio con la strada Gardolo-Lases: disegni di progetto, delibere, contabilità dei lavori e contratto (n.2/1957).

Fascicolo

Num. un. progr. 389

ACLL.1.3.23.1-5 {498}

Pavimentazione della traversa dell'abitato di Lona

1957 - 1962

Pratica relativa alla pavimentazione in porfido della traversa dell'abitato di Lona: progetto esecutivo, delibere di approvazione, gara d'appalto, contratto d'appalto (n.4/1957), contabilità dei lavori, richiesta del contributo regionale, liquidazione lavori, atti di collaudo, stato finale dei lavori, fatture e note spese, corrispondenza.

Fascicolo

Num. un. progr. 389

ACLL.1.3.23.1-6 {499}

Sistemazione della strada comunale delle 'Piazzole'

1970 - 1989

Pratica relativa ai lavori di sistemazione della strada che raccorda la strada provinciale 'Fersina-Avisio' con la frazione di Piazzole: progetto (disegni, relazione tecnica, libretto delle misure, stato finale dei lavori, capitolato speciale d'appalto), preventivo di spesa, contratto d'appalto (n.23/1970), contributo BIM, atti relativi alla manutenzione della strada comunale, carteggio e circolari.

Fascicolo

Num. un. progr. 390

ACLL.1.3.23.1-7 {500}

Pavimentazione in porfido del centro abitato di Lona

1971 - 1972

Pratica relativa alla pavimentazione con cubetti di porfido del centro di Lona: progetto (preventivo di spesa, disegni, relazione tecnica), verbale di approvazione preventivo, richiesta contributo BIM, gara d'appalto, contratto d'appalto (n.25/1972).

Fascicolo

Num. un. progr. 391

ACLL.1.3.23.1-8 {501}

Pavimentazione in porfido del centro abitato di Lases

1971 - 1973

Pratica relativa alla pavimentazione con cubetti di porfido del centro di Lases: progetto (disegni, relazione tecnica, computo metrico, capitolato speciale d'appalto), verbale di approvazione progetto, incarico per l'elaborazione del progetto, richiesta contributo regionale, gara d'appalto, contratto d'appalto (n.29/1972), I stato d'avanzamento lavori, contabilità.

Fascicolo

Num. un. progr. 391

Opere igienico-sanitarie: acquedotti, fognature e cimiteri, 1929 - 1978 {502}

Contenuto

Il TU della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 prescriveva come obbligatorie per i comuni le spese relative alla costruzione e manutenzione degli acquedotti per la fornitura di acqua potabile, delle opere fognarie e dei cimiteri. Il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, meglio noto come Testo unico delle leggi sanitarie, dettava ulteriori norme perché anche le amministrazioni comunali garantissero l'igiene e la sanità pubblica, con particolare attenzione alle aree cimiteriali.

La sottoserie contiene fascicoli relativi alla costruzione e manutenzione dell'acquedotto di Piazzole di Lona e all'acquedotto di Lases e alla costruzione e manutenzione delle rete di fognatura di Lases.

ACLL.1.3.23.2-1 {503}

Costruzione dell'acquedotto di Piazzole di Lona

1929 - 1930

Progetto di costruzione dell'acquedotto redatto dall'impresa Giuseppe Bernasconi & C. (relazione, giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, stati d'avanzamento, contratto d'appalto (n.16/1929), liste paga, fatture e carteggio relativo (1).

Fascicolo

Note

(1) L'intestazione del progetto fa riferimento alla frazione di Piazzole del comune di Albiano, poiché nel 1929 il comune di Lona Lases era aggregato al comune di Albiano.

Num. un. progr. 392

ACLL.1.3.23.2-2 {504}

Costruzione dell'acquedotto di Lases

1956 - 1969

Pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto potabile e antincendi di Lases: richiesta di derivazione d'acqua, progetto (disegni, computo metrico, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, analisi dell'acqua), primo e secondo stralcio dei lavori, richiesta contributo regionale e corrispondenza.

Fascicolo

Num. un. progr. 392

ACLL.1.3.23.2-3 {505}

Costruzione della fognatura e sistemazione dell'acquedotto di Lona

1960 - 1971

Pratica relativa alla costruzione della canalizzazione mista e alla sistemazione della rete interna dell'acquedotto potabile e antincendio di Lona: progetto (relazione, computo metrico, stima dei lavori, capitolato speciale, disegni), verbali di approvazione progetto, contributo provinciale, contabilità stati d'avanzamento, perizia suppletiva, contributi regionali e BIM dell'Adige, contratto d'appalto (n.14/1964), licitazione privata e carteggio.

Busta

Num. un. progr. 393

ACLL.1.3.23.2-4

{506}

"Progetto potenziamento acquedotto di Lona"

1962 - 1966

Progetto (disegni, computo metrico, stima lavori, relazione tecnica) con carteggio e atti relativi (liquidazione lavori, pareri dell'ufficio tecnico e del medico provinciale, delibere di incarico compilazione del progetto e di finanziamento, domanda di derivazione d'acqua al Genio civile di Trento).

Fascicolo

Num. un. progr. 394

ACLL.1.3.23.2-5

{507}

Costruzione del serbatoio di acqua potabile per l'acquedotto di Piazzole di Lona

1962 - 1978

Pratica relativa alla costruzione del serbatoio di deposito acqua potabile nella frazione di 'Piazzole': progetto (disegni, relazione tecnica, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, calcoli statici, contabilità) con carteggio e atti relativo (richiesta di elaborazione progetto, richiesta contributo alla Provincia, appalto lavori e contratto (n. 30/1963).

Fascicolo

Num. un. progr. 394

ACLL.1.3.23.2-6

{508}

Costruzione della fognatura di Lases - I stralcio

1966 - 1975

Progetto per la canalizzazione mista di Lases (capitolato speciale, stima dei lavori, computo metrico), delibere di approvazione del progetto e pareri, certificato di regolare esecuzione lavori, contratto di appalto (n.17/1967), stati di avanzamento lavori, perizia suppletiva, contabilità finale, contributo della provincia, collaudo e corrispondenza.

Busta

Num. un. progr. 395

ACLL.1.3.23.2-7

{509}

Costruzione della fognatura di Lases - II stralcio

1968 - 1975 (con docc. del 1964)

Progetto per la canalizzazione mista di Lases (relazione, stima dei lavori, computo metrico, libretto delle misure, capitolato speciale d'appalto), delibere di approvazione del progetto e pareri, avvisi d'asta, offerte delle ditte, verbali di licitazione, contributo della provincia e del BIM dell'Adige, contabilità e carteggio; contiene anche il progetto del I stralcio (1964).

contratto di appalto (n.17/1967), certificato di regolare esecuzione lavori, stati di avanzamento lavori, perizia suppletiva, contabilità finale,, collaudo e corrispondenza.

Fascicolo

Num. un. progr. 396

ACLL.1.3.23.2-8

{510}

Ripristino danni alluvionali della fognatura di Lases - III stralcio

1969 - 1975

Pratica relativa al ripristino dei danni alluvionali alla canalizzazione mista di Lases: disegni di progetto, contratto di appalto lavori (n.24/1970), contributi della regione e del BIM, corrispondenza.

Fascicolo

Num. un. progr. 396

Edifici, 1954 - 1974

{511}

Contenuto

L'amministrazione municipale era tenuta per legge ad intervenire per la costruzione di edifici civili di pubblica utilità. Tra questi rientrava soprattutto l'edilizia scolastica, come richiamato anche nel Testo unico sull'istruzione elementare approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1928 n. 577 e nel Regolamento generale per l'istruzione elementare 26 aprile 1928 n. 1297. Inoltre il comune era tenuto alla manutenzione degli edifici di sua proprietà, come la sede municipale, eventuali altri edifici residenziali o di servizio, le malghe e gli edifici rurali di uso pubblico.

La sottoserie raccoglie la documentazione relativa ai lavori di costruzione e sistemazione degli edifici scolastici di Lona e di Lases, dell'edificio sede dell'Asuc di Lona e della sede della casa medica consorziale di Lases.

ACLL.1.3.23.3-1

{512}

Lavori alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Lona

sec. XX seconda metà

Disegni di progetto del geom. G. Scalet per interventi al portale e alla cantoria della chiesa.

Fascicolo

Num. un. progr. 397

ACLL.1.3.23.3-2

{513}

Sistemazione dell'edificio scolastico di Lona

1954 - 1968

Progetti (relazioni, computo metrico-estimativo), contabilità e carteggio.

Fascicolo

Num. un. progr. 397

ACLL.1.3.23.3-3

{514}

Sistemazione dell'edificio scolastico di Lases

1955 - 1963

Pratica relativa alla sistemazione della scuola di Lases: perizia suppletiva, richiesta di contributo BIM, stati di avanzamento lavori, contratto di appalto (n. 8/1960), contabilità finale, corrispondenza generica.

Fascicolo

Num. un. progr. 397

ACLL.1.3.23.3-4

{515}

Sistemazione dell'edificio sede dell'Asuc di Lona

1961

Progetto redatto dal geom. Renzo Franceschini per la sistemazione della sede Asuc (relazione tecnica, disegni, stima dei lavori, computo metrico), delibere di approvazione spesa per i lavori.

Fascicolo

Num. un. progr. 397

ACLL.1.3.23.3-5

{516}

Costruzione dell'edificio della scuola materna di Lases

1962 - 1968

Pratica relativa alla costruzione della scuola materna di Lase: compravendita del terreno, progetto di massima (disegni, relazione, preventivo di spesa), richiesta contributo statale, progetto esecutivo per la costruzione di una scuola materna per 30 alunni con alloggio per l'insegnante (ing. I. Bonvecchio) (relazione tecnica, computo metrico estimativo, disegni) e carteggio.

Busta

Num. un. progr. 398

ACLL.1.3.23.3-6

{517}

Realizzazione impianto di riscaldamento della scuola elementare di Lona

1962 - 1974

Pratica relativa all'esecuzione dell'impianto di riscaldamento: progetto, gara d'appalto, contratto (n. 27/1972), deliberazioni di approvazione del progetto e della contabilità, atto di cottimo, stato finale dei lavori e pagamenti, preventivi, carteggio.

Fascicolo

Num. un. progr. 398

ACLL.1.3.23.3-7

{518}

Sistemazione dell'edificio sede della casa medica consorziale di Lases

1966 - 1968

Progetto del geom. Renzo Toniolli (disegni, computo estimativo, estratto dei lavori, relazione tecnica), rendiconto dei lavori e carteggio.

Fascicolo

Num. un. progr. 398

Lavori diversi, 1971 - 1974

{519}

Contenuto

La sottoserie conserva documentazione relative a lavori diversi.

Sono presenti pratiche attinenti alla sistemazione della passerella sull'Avisio in località Pozzola e all'impianto di illuminazione.

ACLL.1.3.23.4-1

{520}

Sistemazione della passerella sull'Avisio in località Pozzolago

1958 - 1962

Progetto di sistemazione e rinforzo della passerella sul torrente Avisio (approvazione del progetto, disegni, relazione e calcoli di stabilità, computo estimativo, capitolato speciale d'asta), contabilità, gara d'appalto, contratto d'appalto (n.9/61), corrispondenza generica.

Busta

Num. un. progr. 399

ACLL.1.3.23.4-2

{521}

Ripristino della passerella sull'Avisio in località Pozzolago dopo l'alluvione del 1966

1967 - 1975

Progetto di ripristino della passerella danneggiata dall'alluvione del 1966 (disegni, stima lavori, computo metrico, capitolato speciale d'appalto), richiesta contributo regionale, gara d'appalto, contratto d'appalto (n.26/1972), corrispondenza generica.

Busta

Num. un. progr. 399

ACLL.1.3.23.4-3

{522}

Costruzione impianto di illuminazione pubblica della traversa di Lases

1971 - 1974

Pratica relativa alla realizzazione dell'impianto di illuminazione di Lases: progetto esecutivo, delibere di approvazione, variante di progetto, richiesta nulla osta alla commissione tutela del paesaggio, richiesta del contributo provinciale, gara d'appalto, progetti non approvati, corrispondenza.

Busta

Num. un. progr. 400

Pratiche edilizie, 1953 - 1973

{523}

Contenuto

Nell'ordinamento italiano chiunque intenda eseguire un'opera edilizia è sempre stato soggetto ad un atto d'assenso dell'autorità competente, al fine di verificare che la stessa non sia in contrasto con gli interessi pubblici tutelati. Il R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, esteso alle nuove province nel 1923, all'art. 111 demandava ai regolamenti edilizi comunali la disciplina della materia, ivi compresa la formazione della commissione consultiva edilizia. L'art. 220 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, concernente il testo unico delle leggi sanitarie, disponeva che i progetti per la costruzione, ricostruzione o sopraelevazione di case dovessero essere sottoposti al visto del podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

La materia fu disciplinata organicamente con la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 - nota come "Legge urbanistica" - e successive modifiche, che dettava norme circa la licenza di eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero a procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno e altro, riguardo le attribuzioni del podestà per la vigilanza sulle costruzioni e circa il contenuto dei regolamenti edilizi comunali: questi dovevano disporre anche in ordine alla formazione, attribuzioni e funzionamento della commissione edilizia comunale. In base a tale normativa la licenza edilizia veniva rilasciata dal podestà (poi dal sindaco) dietro presentazione di domanda nelle forme stabilite dal regolamento edilizio comunale, previo parere della commissione edilizia.

La serie comprende le pratiche edilizie, istruite dall'Ufficio tecnico comunale, relative ai richiedenti interessati ad ottenere la licenza necessaria ad eseguire un'opera edilizia nel territorio comunale di Lona Lases, conservate in ordine cronologico (dal 1953 - 1973) e numerate da 1 a 88.

Le singole pratiche edilizie generalmente contengono: la domanda di rilascio del permesso di costruzione, disegni di progetto, verbali della commissione edilizia, la licenza di costruzione e carteggio interlocutorio.

ACCL.1.3.24-1

{524}

Pratiche edilizie

1953 - 1964

Domande per la costruzione di poggioli, gabinetti e scale, 1952-1959;

pratiche edilizie in ordine cronologico, con doppia numerazione: per singola annata e per numero di pratica (nn. 1-41).

Busta

Num. un. progr. 401

ACCL.1.3.24-2

{525}

Pratiche edilizie

1964 - 1968

Pratiche edilizie in ordine cronologico e numerate (nn. pratiche 43-65).

Busta

Num. un. progr. 402

A CLL.1.3.24-3

{526}

Pratiche edilizie

1968 - 1972

Pratiche edilizie in ordine cronologico e numerate (nn. pratiche 66-76).

Busta

Num. un. progr. 403

A CLL.1.3.24-4

{527}

Pratiche edilizie

1972 - 1973

Pratiche edilizie in ordine cronologico e numerate (nn. pratiche 77-88).

Busta

Num. un. progr. 404

serie

Registri degli atti di nascita, 1952 - 1972

{528}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di nascita da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di nascita sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

ACLL.1.3.25-1

{529}

Registro degli atti di nascita

1952

Registro

Num. un. progr. 405

ACLL.1.3.25-2

{530}

Registro degli atti di nascita

1953

Registro

Num. un. progr. 406

ACLL.1.3.25-3

{531}

Registro degli atti di nascita

1954

Registro

Num. un. progr. 407

ACLL.1.3.25-4

{532}

Registro degli atti di nascita

1955

Registro

Num. un. progr. 408

ACLL.1.3.25-5 {533}

Registro degli atti di nascita

1956

Registro

Num. un. progr. 409

ACLL.1.3.25-6 {534}

Registro degli atti di nascita

1957

Registro

Num. un. progr. 410

ACLL.1.3.25-7 {535}

Registro degli atti di nascita

1958

Registro

Num. un. progr. 411

ACLL.1.3.25-8 {536}

Registro degli atti di nascita

1959

Registro

Num. un. progr. 412

ACLL.1.3.25-9 {537}

Registro degli atti di nascita

1960

Registro

Num. un. progr. 413

ACLL.1.3.25-10 {538}

Registro degli atti di nascita

1961

Registro

Num. un. progr. 414

ACLL.1.3.25-11 {539}

Registro degli atti di nascita

1962

Registro

Num. un. progr. 415

ACLL.1.3.25-12 {540}

Registro degli atti di nascita

1963

Registro

Num. un. progr. 416

ACLL.1.3.25-13 {541}

Registro degli atti di nascita

1964

Registro

Num. un. progr. 417

ACLL.1.3.25-14 {542}

Registro degli atti di nascita

1965

Registro

Num. un. progr. 418

ACLL.1.3.25-15 {543}

Registro degli atti di nascita

1966

Registro

Num. un. progr. 419

ACLL.1.3.25-16 {544}

Registro degli atti di nascita

1967

Registro

Num. un. progr. 420

ACLL.1.3.25-17 {545}

Registro degli atti di nascita

1968

Registro

Num. un. progr. 421

ACLL.1.3.25-18 {546}

Registro degli atti di nascita

1969

Registro

Num. un. progr. 422

ACLL.1.3.25-19 {547}

Registro degli atti di nascita

1970

Registro

Num. un. progr. 423

ACLL.1.3.25-20 {548}

Registro degli atti di nascita

1971

Registro

Num. un. progr. 424

ACLL.1.3.25-21 {549}

Registro degli atti di nascita

1972

Registro

Num. un. progr. 425

Registri degli atti di matrimonio, 1952 - 1972

{550}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di matrimonio da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di matrimonio sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

ACLL.1.3.26-1

{551}

Registro degli atti di matrimonio

1952

Registro

Num. un. progr. 426

ACLL.1.3.26-2

{552}

Registro degli atti di matrimonio

1953

Registro

Num. un. progr. 427

ACLL.1.3.26-3

{553}

Registro degli atti di matrimonio

1954

Registro

Num. un. progr. 428

ACLL.1.3.26-4

{554}

Registro degli atti di matrimonio

1955

Registro

Num. un. progr. 429

ACLL.1.3.26-5	{555}
Registro degli atti di matrimonio	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 430	
ACLL.1.3.26-6	{556}
Registro degli atti di matrimonio	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 431	
ACLL.1.3.26-7	{557}
Registro degli atti di matrimonio	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 432	
ACLL.1.3.26-8	{558}
Registro degli atti di matrimonio	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 433	
ACLL.1.3.26-9	{559}
Registro degli atti di matrimonio	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 434	
ACLL.1.3.26-10	{560}
Registro degli atti di matrimonio	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 435	

ACLL.1.3.26-11 {561}

Registro degli atti di matrimonio

1962

Registro

Num. un. progr. 436

ACLL.1.3.26-12 {562}

Registro degli atti di matrimonio

1963

Registro

Num. un. progr. 437

ACLL.1.3.26-13 {563}

Registro degli atti di matrimonio

1964

Registro

Num. un. progr. 438

ACLL.1.3.26-14 {564}

Registro degli atti di matrimonio

1965

Registro

Num. un. progr. 439

ACLL.1.3.26-15 {565}

Registro degli atti di matrimonio

1966

Registro

Num. un. progr. 440

ACLL.1.3.26-16 {566}

Registro degli atti di matrimonio

1967

Registro

Num. un. progr. 441

ACLL.1.3.26-17

{567}

Registro degli atti di matrimonio

1968

Registro

Num. un. progr. 442

ACLL.1.3.26-18

{568}

Registro degli atti di matrimonio

1969

Registro

Num. un. progr. 443

ACLL.1.3.26-19

{569}

Registro degli atti di matrimonio

1970

Registro

Num. un. progr. 444

ACLL.1.3.26-20

{570}

Registro degli atti di matrimonio

1971

Registro

Num. un. progr. 445

ACLL.1.3.26-21

{571}

Registro degli atti di matrimonio

1972

Registro

Num. un. progr. 446

Registri degli atti di morte, 1952 - 1972

{572}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di morte da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di morte sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

ACLL.1.3.27-1

{573}

Registro degli atti di morte

1952

Registro

Num. un. progr. 447

ACLL.1.3.27-2

{574}

Registro degli atti di morte

1953

Registro

Num. un. progr. 448

ACLL.1.3.27-3

{575}

Registro degli atti di morte

1954

Registro

Num. un. progr. 449

ACLL.1.3.27-4

{576}

Registro degli atti di morte

1955

Registro

Num. un. progr. 450

ACLL.1.3.27-5	{577}
Registro degli atti di morte	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 451	
ACLL.1.3.27-6	{578}
Registro degli atti di morte	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 452	
ACLL.1.3.27-7	{579}
Registro degli atti di morte	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 453	
ACLL.1.3.27-8	{580}
Registro degli atti di morte	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 454	
ACLL.1.3.27-9	{581}
Registro degli atti di morte	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 455	
ACLL.1.3.27-10	{582}
Registro degli atti di morte	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 456	

ACLL.1.3.27-11	{583}
Registro degli atti di morte	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 457	
ACLL.1.3.27-12	{584}
Registro degli atti di morte	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 458	
ACLL.1.3.27-13	{585}
Registro degli atti di morte	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 459	
ACLL.1.3.27-14	{586}
Registro degli atti di morte	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 460	
ACLL.1.3.27-15	{587}
Registro degli atti di morte	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 461	
ACLL.1.3.27-16	{588}
Registro degli atti di morte	
1967	
<i>Registro</i>	

Num. un. progr. 462

ACLL.1.3.27-17 {589}

Registro degli atti di morte

1968

Registro

Num. un. progr. 463

ACLL.1.3.27-18 {590}

Registro degli atti di morte

1969

Registro

Num. un. progr. 464

ACLL.1.3.27-19 {591}

Registro degli atti di morte

1970

Registro

Num. un. progr. 465

ACLL.1.3.27-20 {592}

Registro degli atti di morte

1971

Registro

Num. un. progr. 466

ACLL.1.3.27-21 {593}

Registro degli atti di morte

1972

Registro

Num. un. progr. 467

Registri degli atti di cittadinanza, 1952 - 1972

{594}

Contenuto

Nel Trentino la tenuta dei registri degli atti di cittadinanza da parte dei comuni divenne obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1924 (R.D. 24 settembre 1923 n. 2013).

I registri degli atti di cittadinanza sono parte dell'archivio di stato civile: questi, vidimati preventivamente dal pretore della circoscrizione e tenuti in duplice originale, uno dei quali da trasmettere - una volta esaurito - all'organo giudiziario, devono essere conservati dall'ufficiale di stato civile.

ACLL.1.3.28-1

{595}

Registro degli atti di cittadinanza

1952

Registro

Num. un. progr. 468

ACLL.1.3.28-2

{596}

Registro degli atti di cittadinanza

1953

Registro

Num. un. progr. 469

ACLL.1.3.28-3

{597}

Registro degli atti di cittadinanza

1954

Registro

Num. un. progr. 470

ACLL.1.3.28-4

{598}

Registro degli atti di cittadinanza

1955

Registro

Num. un. progr. 471

ACLL.1.3.28-5	{599}
Registro degli atti di cittadinanza	
1956	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 472	
ACLL.1.3.28-6	{600}
Registro degli atti di cittadinanza	
1957	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 473	
ACLL.1.3.28-7	{601}
Registro degli atti di cittadinanza	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 474	
ACLL.1.3.28-8	{602}
Registro degli atti di cittadinanza	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 475	
ACLL.1.3.28-9	{603}
Registro degli atti di cittadinanza	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 476	
ACLL.1.3.28-10	{604}
Registro degli atti di cittadinanza	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 477	

ACLL.1.3.28-11	{605}
Registro degli atti di cittadinanza	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 478	
ACLL.1.3.28-12	{606}
Registro degli atti di cittadinanza	
1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 479	
ACLL.1.3.28-13	{607}
Registro degli atti di cittadinanza	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 480	
ACLL.1.3.28-14	{608}
Registro degli atti di cittadinanza	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 481	
ACLL.1.3.28-15	{609}
Registro degli atti di cittadinanza	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 482	
ACLL.1.3.28-16	{610}
Registro degli atti di cittadinanza	
1967	
<i>Registro</i>	

Num. un. progr. 483

ACLL.1.3.28-17

{611}

Registro degli atti di cittadinanza

1968

Registro

Num. un. progr. 484

ACLL.1.3.28-18

{612}

Registro degli atti di cittadinanza

1969

Registro

Num. un. progr. 485

ACLL.1.3.28-19

{613}

Registro degli atti di cittadinanza

1970

Registro

Num. un. progr. 486

ACLL.1.3.28-20

{614}

Registro degli atti di cittadinanza

1971

Registro

Num. un. progr. 487

ACLL.1.3.28-21

{615}

Registro degli atti di cittadinanza

1972

Registro

Num. un. progr. 488

serie ACCL.1.3.29

Censimenti, 1961 - 1971

{616}

Contenuto

Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1961 n. 1011 regolava il X censimento della popolazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961 n. 69 regolava il I censimento generale dell'agricoltura.

La Legge del 18 gennaio 1934 n. 120 stabilì la periodicità di dieci anni per i censimenti industriali e commerciali e venne fatto il "Censimento industriale e commerciale 1937-1940".

La serie conserva le pratiche concernenti il I e II censimento generale dell'agricoltura, il X e l'XI censimento generale della popolazione e, il IV e V censimento generale dell'industria e del commercio.

La data indicata in inventario fa riferimento all'anno del censimento.

ACCL.1.3.29-1

{617}

I Censimento generale dell'agricoltura

1961

I censimento generale dell'agricoltura del 15 aprile 1961: carteggio e atti relativi alle operazioni del censimento, circolari, disposizioni e istruzioni, modelli.

Busta

Num. un. progr. 489

ACCL.1.3.29-2

{618}

X Censimento generale della popolazione

1961

X censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961: fogli famiglia per il censimento.

Busta

Num. un. progr. 490

ACCL.1.3.29-3

{619}

X Censimento generale della popolazione e IV censimento generale dell'industria e del commercio

1961

X censimento generale della popolazione del 15 ottobre 1961 e IV censimento generale dell'industria e del commercio del 16 ottobre 1961: carteggio e atti relativi alle operazioni del censimento, circolari, disposizioni e istruzioni, modelli ISTAT.

Busta

Num. un. progr. 491

ACLL.1.3.29-4

{620}

II Censimento generale dell'agricoltura

1970 - 1971

II censimento generale dell'agricoltura e rilevazione dati per l'istituzione del catasto viticolo del 25 ottobre 1970: carteggio e atti relativi alle operazioni del censimento, circolari, disposizioni e istruzioni, modelli.

Busta

Num. un. progr. 492

ACLL.1.3.29-5

{621}

XI Censimento generale della popolazione e V censimento generale dell'industria e del commercio

1971

XI censimento generale della popolazione del 24 ottobre 1961 e V censimento generale dell'industria e del commercio del 25 ottobre 1971: fogli famiglia, carteggio e atti relativi alle operazioni del censimento, circolari, disposizioni e istruzioni, modelli ISTAT.

Busta

Num. un. progr. 492

Registri del movimento della popolazione, 1952 - 1959

{622}

Contenuto

L'art. 39 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132, relativo al regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione, prevedeva la compilazione di un registro (mod. D) nel quale venisse riepilogato periodicamente il movimento della popolazione residente nel comune in conseguenza delle nascite, delle immigrazioni da altri comuni e dall'estero, delle morti ed emigrazioni per altri comuni e per l'estero.

La serie conserva due registri: uno del movimento della popolazione annuale e un registro del movimento della popolazione mensile.

ACLL.1.3.30-1

{623}

"Registro del movimento della popolazione residente nel comune (...)" (tit.int.) (annuale)

1952 - 1958

Registro del movimento annuale della popolazione residente (Mod. D)

Registro

Num. un. progr. 493

ACLL.1.3.30-2

{624}

"Registro del movimento della popolazione residente annuale"

1958 - 1962

Registro del movimento annuale della popolazione residente (Mod. AP/11)

Registro

Num. un. progr. 494

ACLL.1.3.30-3

{625}

"Registro movimento della popolazione residente mensile"

1958 - 1959

Registro del movimento mensile della popolazione residente (Mod. AP/10)

Registro

Num. un. progr. 495

ACLL.1.3.30-4

{626}

"Registro movimento della popolazione residente (...)" (mensile)

1958 - 1962

Registro del movimento annuale della popolazione residente (Mod. AP/10).

Registro

Num. un. progr. 496

A CLL.1.3.30-5

{627}

Registro movimento della popolazione residente mensile e annuale

1963 - 1967

Registro del movimento mensile della popolazione residente (Mod. AP/10, Mod. AP/11)

Registro

Num. un. progr. 497

A CLL.1.3.30-6

{628}

Registro movimento della popolazione residente mensile e annuale

1968 - 1972

Registro del movimento mensile della popolazione residente (Mod. AP/10, Mod. AP/11).

Registro

Num. un. progr. 498

Pratiche di immigrazione ed emigrazione, 1952 - 1958

{629}

Contenuto

Il R.D. 2 dicembre 1929 n. 2132, relativo al regolamento per la formazione e tenuta del registro della popolazione, prevede la registrazione dei movimenti della popolazione. Tali cambiamenti devono venire annotati su appositi registri e fascicoli dovranno prendere nota delle variazioni che avvengono nella popolazione stabile di ciascun comune per effetto di nascita, morte, matrimonio, formazione, riunione, scioglimento ed estinzione di famiglia, cambiamenti di abitazione e trasferimenti in altro comune o all'estero. Questo permette di seguire le dinamiche del movimento della popolazione e costituisce il necessario completamento al registro della popolazione che fornisce invece la situazione costantemente aggiornata.

La serie conserva le pratiche di immigrazione ed emigrazione dal 1952 al 1958.

ACLL.1.3.31-1

{630}

Pratiche di immigrazione

1952 - 1958

Fascicolo

Num. un. progr. 499

ACLL.1.3.31-2

{631}

Pratiche di emigrazione

1952 - 1958

Fascicolo

Num. un. progr. 499

Statistiche del movimento della popolazione, 1952 - 1958

{632}

Contenuto

Le rilevazioni sul movimento venivano effettuate in base alle disposizioni del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, che approvava il nuovo ordinamento dello stato civile.

Venivano utilizzati il modello C che si riferiva al movimento mensile della popolazione presente nel comune e il modello F per quello annuale.

Il modello F venne sostituito dal modello mensile ISTAT/D/7 che riportava mensilmente i dati statistici dei matrimoni, dei nati, dei morti e doveva essere inviato in duplice copia il mese successivo alla Prefettura; a questo furono aggiunte la cartolina ISTAT/P/2, dove venivano riportati i dati definitivi dei nati vivi e morti, le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche, e la cartolina ISTAT/P/2 bis per la ripartizione dei dati in maschi e femmine. Successivamente tali dati vengono rilevati nei modelli Istat/D/7A e ISTAT/B.

In questa serie sono raccolte le statistiche mensili e annuali del movimento della popolazione dal 1952 al 1958.

ACLL.1.3.32-1

{633}

Statistiche del movimento della popolazione

1952 - 1958

Fascicolo

Num. un. progr. 499

Registri diversi, 1952 - 1980

{634}

Contenuto

In questa serie si conservano i registri per i quali, data la natura peculiare o l'esiguità numerica, non si è ritenuto opportuno costituire delle serie autonome. Parte di questi sono previsti da specifiche norme (eventualmente indicate nella rispettiva descrizione), parte sono stati formati empiricamente o per motivi di carattere pratico.

Vi si conservano 8 registri relativi ad oggetti molto diversificati: si tratta di registri dei cavalli, dei fabbricati di nuova costruzione o ampliati, delle notifiche da parte del messo comunale, degli atti pubblicati all'albo pretorio, dei capi macellati e delle vaccinazioni.

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è riordinata cronologicamente, con l'accorgimento di avvicinare le unità di oggetto analogo.

ACCL.1.3.33-1

{635}

"Registro dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del Comune (...)" (tit. int.)

1952 - 1965

Registro dei cavalli e muli passibili di requisizione militare.

Registro

Num. un. progr. 500

ACCL.1.3.33-2

{636}

"Registro fabbricati di nuova costruzione o ampliati"

1953 - 1979

Nn. 1-184.

Il registro riporta: numero d'ordine, cognome e nome del proprietario, ubicazione della costruzione, data del parere della commissione, data della partecipazione, data di ultimazione della costruzione, data della domanda di abitabilità, data della visita dell'ufficiale sanitario, rilievi, destinazione, numero dei vani, numero civico e di mappa, certificato di abitabilità, denuncia all'ufficio imposte e osservazioni.

Registro

Num. un. progr. 501

ACCL.1.3.33-3

{637}

"Registro delle persone assoggettate alle vaccinazioni antitifo-parafitiche"

1954

Registro

Num. un. progr. 502

ACLL.1.3.33-4

{638}

"Registro vaccinazioni antipoliomielitiche"

1958 - 1963

Registro

Num. un. progr. 503

ACLL.1.3.33-5

{639}

"Registro notifica atti da parte del messo comunale" (tit. int.)

1958 - 1969

Il registro riporta i seguenti dati: numero d'ordine della notificazione, estremi dell'atto, estremi della consegna, firma del ricevente, numero di protocollo.

Registro

Num. un. progr. 504

ACLL.1.3.33-6

{640}

"Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio" (tit. int.)

1958 - 1974

Il registro riporta i seguenti dati: numero corrente, numero del protocollo, natura dell'atto, data, numero, durata dell'affissione, giorno in cui venne affisso all'albo, giorno in cui venne levato, firma di chi ha provveduto all'affissione.

Registro

Num. un. progr. 505

ACLL.1.3.33-7

{641}

"Registro forestieri alloggiati"

1961

Il registro riporta: data di arrivo, cognome e nome, albergo o locanda, data invio schede, data di partenza.

Registro

Num. un. progr. 506

ACLL.1.3.33-8

{642}

"Registro delle persone assoggettate alle vaccinazioni antitifo-parafitiche"

1963 - 1980

Registro

Num. un. progr. 507

ACLL.1.3.33-9

{643}

"Statistica dei capi di bestiame macellati a domicilio (...)"

1972

Registro

Num. un. progr. 508

Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases

{644}

1955 febbraio 15 -

Luoghi

Lona Lases (Tn)

Archivi prodotti

Subfondo Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, 01/01/1954 - 31/12/1987

Storia

In seguito alla Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sul servizio antincendi nella Regione Trentino-Alto Adige veniva istituito il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lona Lases, con sede a Lases .

In base a quanto contenuto nella circolare del Commissariato del Governo di data 22 novembre 1954, n. 26104/Rag. attuato con legge regionale del 20 agosto 1954 n. 24, sul servizio antincendi nella Regione Trentino-Alto Adige, il nuovo ordinamento del servizio antincendi entrò in vigore dal 1 gennaio 1955.

Con deliberazione del Consiglio comunale del 15 febbraio 1955 veniva istituito un unico Corpo dei vigili del fuoco volontari per il comune di Lona Lases, con capoluogo Lases (1).

Il consiglio comunale il 22 giugno 1955 approvò il Regolamento per l'organizzazione e l'attività del Corpo istituito nel comune.

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lona Lases è ancora attivo.

Condizione giuridica

Gestione speciale del comune.

Il corpo dei vigili del fuoco volontari, addetto al servizio antincendio, viene regolato dalla Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e dal relativo regolamento attuativo (pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige rispettivamente in data 30 agosto 1954 n. 23 e 14 febbraio 1955 n. 5), dalla Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e dalla Legge provinciale del 22 agosto 1988, n. 26.

L'articolo 15 della Legge regionale del 20 agosto 1954, n. 20, prevede che ogni comune debba avere un corpo volontario dei vigili del fuoco.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Corpo dei vigili del fuoco volontari è un corpo municipale addetto al servizio antincendio, ovvero tenuto ad espletare un servizio di pubblica utilità, affidato per legge ai comuni.

Struttura amministrativa

In seguito alla L.R. del 20 agosto 1954 n. 24 sul servizio antincendi nella regione Trentino-Alto Adige, i corpi dei vigili del fuoco dipendono dal sindaco o dall'assessore delegato, ma funzionano amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto ad altri servizi comunali, con responsabilità diretta del comandante del corpo relativamente alla gestione, che direttamente conduce nell'ambito del programma approvato dal consiglio comunale. Per il servizio di cassa e per le registrazioni contabili è nominato apposito incaricato.

Al consiglio comunale sono riservate le seguenti competenze:

1. stabilire il numero dei corpi volontari da costituire nel comune e la forza numerica di ogni corpo;
2. revocare il comandante in caso di grave violazione dei doveri d'ufficio;
3. emanare il regolamento per l'organizzazione e l'attività del corpo volontario;
4. proporre alla Giunta provinciale la costituzione in eventuale consorzio con altri comuni di un corpo volontario;
5. approvare il bilancio preventivo del corpo;
6. approvare il rendiconto, reso dal comandante, della gestione dell'anno precedente;
7. adottare i provvedimenti atti a fronteggiare le necessità che si manifestassero durante il corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione è proposto dal comandante entro il mese di agosto, successivamente è completato dal sindaco, che lo sottopone all'ispettore provinciale, quindi è esaminato ed approvato dal consiglio comunale unitamente al bilancio del comune di cui costituisce allegato e in cui figurano, al tit. III, i totali, in pareggio, dell'entrata e dell'uscita.

Nel verbale del consiglio comunale di Lona Lases del 15 febbraio 1955 venne deliberata la forza numerica e la composizione del corpo volontario dei vigili del fuoco. Il corpo era composto da 12 vigili (6 per il capoluogo Lases fra cui il comandante e 6 per la frazione di Lona con il vice comandante).

Contesto generale

L'ente ha rapporti con il comune di Lona Lases, con l'Ispektorato regionale per il servizio antincendi di Trento e con il Corpo provinciale dei Vigili del fuoco volontari di Trento

Fonti normative

Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, Servizio antincendi

D.P.G.P 2 dicembre 1954, n. 92 "Approvazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 per la parte concernente le norme amministrative relative ai corpi volontari dei vigili del fuoco"

Legge Regionale 21 gennaio 1963, n. 2 "Disposizioni in materia di finanza locale concernenti il servizio antincendi e modifiche alla legge antincendi e modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24"

Legge regionale 13 luglio 1970, n. 12, modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, concernente norme sul servizio antincendi

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACLL.1.3. Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), 1952-1972

ACLL.1.4. Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases

Note

(1) ACLL.1.4. Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, serie 1. "Carteggio e atti", n. 1;

subfondo ACLL.1.4

Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, 1954 - 1987 {645}

buste 2; metri lineari 0.24

Soggetti produttori

Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases, 1955 febbraio 15 -

Storia archivistica

Il subfondo comprende la documentazione del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lona Lases dal 1955 al 1987.

serie ACLL.1.4.1

Carteggio e atti, 1954 - 1987

{646}

Contenuto

La serie conserva il carteggio afferente al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Lona Lases.

ACLL.1.4.1-1

{647}

Carteggio e atti

1954 - 1987

- Carteggio e atti, 1954-1987 (si conservano alcune cc. dell'85° corpo dei vigili del fuoco, squadra di Lona Lases, 1954);
- "Costituzione del corpo volontario dei VV.FF. e conseguenti variazioni", 1955-1974;
- "Domanda concessione contributo straordinario per l'acquisto di una Campagnola", 1970-1973;
- "Esame schermografico dei Vigili", 1964-1971;
- "Domanda di contributo per acquisto attrezzature straordinaria (...)", 1980-1981;
- "Attrezzatura antincendio. Offerte", 1985;
- "Richiesta contributo per arredamenti magazzini VVFF", 1983;
- "Acquisto materiale anticendi (...)", 1955-1968.

Busta

Num. un. progr. 509

Bilanci di previsione, 1955 - 1980

{648}

Contenuto

L'articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione della Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sul Servizio antincendi (Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 dicembre 1954 n. 92), stabilisce che "ogni corpo volontario ha un suo bilancio di previsione ed un suo rendiconto che costituiscono allegati rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune".

La legge regionale n. 24 prevede che i comandanti dei corpi volontari compilino entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di gennaio il rendiconto della gestione dell'anno precedente, mentre il consiglio comunale approva il bilancio e il finanziamento della spesa relativa (art. 21). Tali aspetti gestionali sono meglio chiariti dal regolamento di attuazione. Questo all'art. 6 specifica che il comandante del corpo deve proporre entro il mese di agosto, sull'apposito modulo, lo schema del bilancio, al quale il sindaco applica, in via di proposta, i contributi del comune, per poi sottoporlo all'approvazione del consiglio comunale. Il rendiconto è invece reso dal comandante entro il mese di gennaio, firmato dallo stesso comandante e dal cassiere. Al consiglio comunale spetta il compito di approvare il rendiconto. Altra legge di riferimento, per la tenuta dei registri contabili, è la legge regionale del 21 gennaio 1963, n. 2.

La serie conserva i bilanci di previsione dal 1955 al 1970 e dal 1978 al 1980.

ACLL.1.4.2-1

{649}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955

1955

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.2-2

{650}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956

1956

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.2-3

{651}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957

1957

<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-4	{652}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958	
1958	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-5	{653}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1959	
1959	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-6	{654}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1960	
1960	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-7	{655}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1961	
1961	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-8	{656}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1962	
1962	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-9	{657}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963	

1963	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-10	{658}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1964	
1964	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-11	{659}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1965	
1965	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-12	{660}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1966	
1966	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-13	{661}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1967	
1967	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-14	{662}
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1968	
1968	
<i>Registro</i>	
Num. un. progr. 510	
ACLL.1.4.2-15	{663}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1969

1969

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.2-16

{664}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1970

1970

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.2-17

{665}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1978

1978

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.2-18

{666}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1979

1979

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.2-19

{667}

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1980

1980

Registro

Num. un. progr. 510

Rendiconti della gestione, 1955 - 1964

{668}

Contenuto

L'articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione della Legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, sul Servizio antincendi (Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 dicembre 1954 n. 92), stabilisce che "ogni corpo volontario ha un suo bilancio di previsione ed un suo rendiconto che costituiscono allegati rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune". La legge regionale n. 24 prevede che i comandanti dei corpi volontari compilino entro il mese di settembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di gennaio il rendiconto della gestione dell'anno precedente, mentre il consiglio comunale approva il bilancio e il finanziamento della spesa relativa (art. 21). Gli aspetti gestionali sono meglio chiariti dal regolamento di attuazione. Questo all'art. 6 specifica che il comandante del corpo deve proporre entro il mese di agosto, sull'apposito modulo, lo schema del bilancio, al quale il sindaco applica, in via di proposta, i contributi del comune per poi sottoporlo all'approvazione del consiglio comunale. Il rendiconto è invece reso dal comandante entro il mese di gennaio, firmato dallo stesso comandante e dal cassiere. Al consiglio comunale spetta il compito di approvare il rendiconto.

La serie conserva i rendiconti dal 1955 al 1963.

ACLL.1.4.3-1

{669}

Rendiconto della gestione dell'anno 1955

1955

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-2

{670}

Rendiconto della gestione dell'anno 1956

1956

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-3

{671}

Rendiconto della gestione dell'anno 1958

1958

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-4 {672}

Rendiconto della gestione dell'anno 1959

1959

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-5 {673}

Rendiconto della gestione dell'anno 1960

1960

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-6 {674}

Rendiconto della gestione dell'anno 1961

1961

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-7 {675}

Rendiconto della gestione dell'anno 1962

1962

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-8 {676}

Rendiconto della gestione dell'anno 1963

1963

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.3-9 {677}

Rendiconto della gestione dell'anno 1964

1964

Registro

Num. un. progr. 510

serie ACCL.1.4.4

Giornali e mastri della contabilità, 1955 - 1961

{678}

Contenuto

Nel giornale e mastro per la tenuta della contabilità sono registrate tutte le attività e le passività dell'ente secondo l'argomento nelle relative suddivisioni o rubriche.

La serie conserva i giornali e mastri della contabilità dal 1955 al 1961.

ACCL.1.4.4-1

{679}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1955

1955

Registro

Num. un. progr. 510

ACCL.1.4.4-2

{680}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1956

1956

Registro

Num. un. progr. 510

ACCL.1.4.4-3

{681}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1957

1957

Registro

Num. un. progr. 510

ACCL.1.4.4-4

{682}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1958

1958

Registro

Num. un. progr. 510

ACCL.1.4.4-5

{683}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1959

1959

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.4-6

{684}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1960

1960

Registro

Num. un. progr. 510

ACLL.1.4.4-7

{685}

Giornale mastro per la tenuta della contabilità dell'esercizio 1961

1961

Registro

Num. un. progr. 510

Ente comunale di assistenza di Lona Lases

{686}

1953 gennaio 7 - 1993 luglio 1

Luoghi

Lona Lases (TN)

Archivi prodotti

Fondo Ente comunale di assistenza (ECA) di Lona Lases, 01/01/1953 - 31/12/1994

Storia

Gli enti comunali di assistenza (E.C.A.) furono istituiti con la legge 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore il 1° luglio 1937, in ogni comune del Regno, in sostituzione delle congregazioni di carità, che contestualmente venivano soppresse. Per quanto riguarda nello specifico il Trentino, una circolare emessa dalla Regia Prefettura della Provincia di Trento il 28 giugno 1937 precisava che, a partire dal 1° luglio 1937, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 847 e dunque del passaggio di competenze tra la congregazione di carità e l'ente comunale di assistenza, quest'ultimo sarebbe stato affidato ad "un'amministrazione straordinaria rappresentata, in tutti i comuni, da una commissione presieduta dal podestà e composta da un delegato del segretario del Fascio e dalla segretaria del Fascio femminile"; tutto ciò "in attesa della costituzione dell'amministrazione ordinaria".

Il R.D.L. 14 aprile 1944, n. 125, entrato in vigore il 7 giugno 1944, modificava la legge n. 847 del 1937 in merito alla composizione dei comitati di amministrazione degli E.C.A., anche in seguito all'emanazione del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, che sanciva la soppressione del Partito nazionale fascista (in precedenza i comitati di amministrazione erano composti dal podestà e da esponenti locali del Fascio).

La legge regionale 25 febbraio 1982 dettava le norme per lo scioglimento degli ECA, con effetto dal 3 marzo 1983. Spettava dunque alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 18 dello Statuto speciale di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), disciplinare con proprie leggi l'assunzione delle funzioni degli ECA da parte dei comuni, singoli o associati.

Con la L.P. 12 luglio 1991, n. 14, che disciplinava l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento, veniva stabilito (art. 10) che "le funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza" fossero delegate ai comuni e che per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio di tali funzioni avvenisse in forma associata da parte del comprensorio di appartenenza. Per quanto riguardava l'indirizzo, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione dell'assistenza, tutte le funzioni venivano delegate alla Giunta provinciale.

Ciò nonostante i comitati E.C.A. del Trentino-Alto Adige hanno continuato ad operare in qualità di commissari straordinari. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 8551 del 18 giugno 1993 è stato nominato un commissario liquidatore per ogni comune con il compito di verificare lo stato di attuazione della legge regionale del 1982 in merito al trasferimento del patrimonio degli E.C.A. ai rispettivi comuni e di prendere tutti i provvedimenti relativi allo

scioglimento degli stessi. L'effettivo passaggio di competenze ai comuni (Trento e Rovereto) o ai comprensori, nel caso di comuni con meno di 20.000 abitanti, è avvenuto a partire dal 1° luglio 1993.

Il consiglio comunale di Lona Lases del 7 gennaio 1953, "considerata la necessità di provvedere alla nomina del comitato di amministrazione dell'ECA fra il neo formato comune", deliberava di nominare i 5 componenti del comitato dell'ECA. per il quadriennio 1953-1956 (1).

L'ultima attestazione di esistenza dell'ECA di Lona Lases è del 30 giugno 1993 e si trova in un verbale della seduta in cui avviene la "presa d'atto dello scioglimento dell'ECA di Lona Lases e della nomina del Commissario liquidatore" (2). La data finale riportata nell'attestazione è quella istituzionale.

Condizione giuridica

Ente pubblico.

La legge 3 giugno 1937, n. 847, entrata in vigore il 1° luglio 1937, sopprimeva la congregazione di Carità e istituiva in ogni comune del Regno l'ente comunale di assistenza, demandandogli tutte le attribuzioni già assegnate dalle leggi allora vigenti alla congregazione di carità. Ciò nonostante, restava in vigore la legge 17 luglio 1890, n. 6972 ("legge Crispi") con le modificazioni successive (R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841; Legge 17 giugno 1926, n. 1187).

Con il R.D.L. 14 aprile 1944, n. 125, entrato in vigore il 7 giugno 1944, che modificava la legge del 1937, si dettavano nuove norme per l'elezione dei comitati di amministrazione degli E.C.A. Ciò avvenne anche in seguito all'emanazione del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, che aveva soppresso il Partito Nazionale Fascista (com'è noto, in precedenza i comitati di amministrazione erano composti dal podestà e da esponenti locali del Fascio).

Con il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, veniva sostituito l'art. 3 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza venivano divise in due classi; appartenevano alla prima classe quelle che esercitavano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutta la Repubblica e quelle che avevano un'entrata annua ordinaria effettiva superiore ai 30 milioni di lire. Tutte le altre appartenevano alla seconda classe (art. 11).

Con la legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, in vigore dal 3 marzo 1982, venivano dettate le norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, dando attuazione, in questo modo, a quanto previsto dalla normativa statale. Infatti, già nel 1977, era stato emanato il D.P.R. n. 616 del 24 luglio, che prevedeva lo scioglimento degli enti comunali di assistenza, delegando alle regioni il compito di determinare le norme sul passaggio ai comuni del personale, dei beni e delle funzioni degli enti disciolti.

La legge regionale n. 2, oltre a disporre che le due province autonome provvedessero a dettare le disposizioni specifiche sui passaggi ai comuni dei patrimoni e delle funzioni degli E.C.A., prevedeva anche che, se ciò non fosse avvenuto entro il 1° gennaio 1983, i comitati di amministrazione degli E.C.A. avrebbero dovuto continuare a gestirne i compiti fino al completamento della riforma del settore. In effetti così è avvenuto fino a giugno 1993 quando, con deliberazione della Giunta provinciale n. 8551 del 18 giugno 1993, si provvedeva a nominare un commissario liquidatore per ogni comune della provincia con il compito di verificare che fossero stati effettuati gli adempimenti relativi allo scioglimento degli E.C.A. e di curare il passaggio dei beni ai rispettivi comuni. Una circolare della Provincia autonoma di Trento, di data 23 giugno 1993, con effetto dal 1° luglio, dettava inoltre nuove disposizioni per lo scioglimento degli E.C.A. e

specificava che i comuni di Trento e Rovereto e, per il restante territorio provinciale, i comprensori sarebbero divenuti i nuovi enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Funzioni, occupazioni e attività

La Legge 3 giugno 1937, n. 847, disponeva l'istituzione in ogni comune dell'ente comunale di assistenza con "lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità" (art. 1) e con l'intento di perfezionare il sistema assistenziale nella sua organizzazione periferica. La legge ne regolava la costituzione e il funzionamento, ne adeguava la denominazione alla coeva funzione di soccorso agli indigenti e imprimeva una forma di attività assistenziale unitaria e organica.

Come si deduce dagli articoli 7 e 8 della legge del 1937, l'assistenza cui sono destinati gli ECA era quella "generica", la quale si concretizzava in soccorsi o prestazioni immediate e temporanee (ad esempio piccoli sussidi, razioni di vitto, ricovero notturno etc.). La stessa legge (art. 5) aveva soppresso in ogni comune la congregazione di carità ed aveva affidato all'ECA "tutte le attribuzioni... assegnate dalle leggi... alla Congregazione di carità, intendendosi sostituto in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità". Pertanto (art.6) "con l'entrata in vigore della... legge sono di diritto trasferiti ad ogni Ente comunale di assistenza il patrimonio della Congregazione di carità del rispettivo comune; le attività a quella spettanti per qualsiasi titolo; e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ad essa affidate". L'art. 7 della medesima legge del 1937 disponeva la fusione "con l'Ente comunale di assistenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle altre opere esistenti nel comune che abbiano lo stesso fine", affinché provvedessero "all'assistenza generica immediata e temporanea, con soccorsi in denaro, o in natura o con prestazioni". Dalla fusione erano escluse perciò le istituzioni aventi scopi differenti: infatti l'art. 8 della legge prevedeva la separazione dagli enti comunali di assistenza delle istituzioni già amministrate dalla congregazione di carità aventi fini diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, orfanotrofi, ricoveri di vecchi, inabili etc. Con la legge del 1937 la personalità delle istituzioni fuse nell'ente comunale di assistenza si estingueva e il patrimonio dei vari enti fusi diveniva un tutto unico.

Fra le attribuzioni e le facoltà trasferite al nuovo ente "ope legis" prevalevano quelle già esercitate dalla congregazione di carità in forza degli art. 3, 4, 7 e 8 della legge del 1937. Infatti, secondo l'art. 3 della succitata legge, l'ECA aveva capacità di acquistare e possedere beni, di ricevere lasciti e donazioni e a questo erano devolute le disposizioni a favore dei poveri espresse genericamente. In particolare se si trattava di beni di scarsa entità patrimoniale destinati a scopo di beneficenza generica, non era necessaria l'erezione in ente morale del lascito, ma era sufficiente, dopo che il prefetto ne avesse autorizzata l'accettazione, inserire le norme per l'erogazione delle rendite nello statuto organico dell'ECA. Qualora invece il lascito avesse avuto un'importante consistenza economica ed uno scopo particolarmente distinto dai fini generici dell'ente di assistenza, poteva essere eretto un ente morale, per dare ad esso una personalità propria e distinta. Ed in base all'art. 4 della stessa legge del 1937, l'ECA poteva amministrare, per renderne più semplice ed economica la gestione, un ente autonomo, senza che questo perdesse la sua personalità giuridica, né i suoi fini, né il suo patrimonio, finché l'istituzione non avesse un'amministrazione propria. A tal fine l'ECA doveva tenere, con bilancio separato, distinte le rendite del proprio patrimonio da quelle delle istituzioni amministrate.

A norma dell'art. della succitata legge, l'ECA doveva curare gli interessi dei poveri del comune e assumerne la rappresentanza legale dinnanzi all'autorità amministrativa e giudiziaria.

In forza dell'art. 8 l'ECA era incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela legale degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza con la prestazione di soccorsi immediati.

Poiché dunque l'ECA era il centro intorno al quale si svolgeva l'organizzazione pubblica di assistenza nel comune, esso doveva essere costituito in ogni comune, anche quando non avesse patrimonio da amministrare, perché doveva in ogni caso provvedere all'erogazione dei fondi che il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, assegnava per il raggiungimento delle finalità assistenziali demandategli per legge.

Per quanto concerneva gli scopi assistenziali, l'ECA aveva il compito di intervenire nei casi di bisogni urgenti, dipendenti da circostanze transitorie, nelle quali era necessaria la pronta somministrazione di soccorsi in denaro o in natura o prestazioni personali o altre immediate e improrogabili forme assistenziali, in attesa che gli enti e gli altri organi competenti intervenissero con le più appropriate forme di assistenza sociale; doveva comunque terminare lo stato di disagio che aveva determinato il ricorso all'assistenza.

L'ECA non faceva beneficenza ma attività di assistenza sociale, intesa a sottrarre da momentanee difficoltà gli individui che, per ragioni di età o di salute, erano inabili al lavoro o non lo trovavano e non potevano usufruire dell'assistenza sindacale né delle assicurazioni sociali. La legge del 1937 non richiedeva lo stato di povertà per l'intervento assistenziale. Successivamente, con l'art. 15 del D.D.L. 22 marzo 1945 n. 173 che istituiva i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici, è istituito in ogni comune, a cura dell'ECA, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovavano in stato di povertà o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco veniva rilasciato agli interessati, d'ufficio o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale erano annotate le singole prestazioni. Era obbligo degli ECA esigere da coloro che ne richiedevano l'assistenza il possesso del libretto e di annotarvi i procedimenti adottati.

Il patrimonio di ogni ECA era formato (secondo il dettato della Legge 3 giugno 1937 n. 847, art. 4) dalle rendite del suo patrimonio e da quelle delle istituzioni amministrate (non destinate a particolari scopi istituzionali), nonché dalle elargizioni delle province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati. Inoltre l'art. 4 della Legge n. 847/1937 si richiamava al provento dell'addizionale di un centesimo, istituita con il R.D.L. 30 dicembre 1936 n. 2171: addizionale sull'imposta di ricchezza mobile (e altre imposte dirette e sovrimposte), e sulle imposte di registro, di successione, di manomorta e ipotecaria. Tale addizionale fu elevata al 2% (D.L. 27 ottobre 1937 n. 2144) e poi ancora al 5% (D.L. 18 febbraio 1946 n. 100, art. 7): ma in base al citato decreto del 1946 questa aggiunta del 3% non profittava agli ECA, bensì alle amministrazioni provinciali. Per di più agli ECA non era destinato tutto il 2% del ricavato dell'addizionale, ma soltanto la parte stabilita con la legge del bilancio. La somma relativa veniva così ripartita tra le province e messa a disposizione dei prefetti, che a loro volta la ripartivano fra gli ECA della provincia. Infatti con il D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno, era stabilito (art. 17) che "i quattro quinti dei fondi stanziati annualmente sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'integrazione dei bilanci degli ECA, ai sensi della Legge 3 giugno 1937 n. 847, della Legge 8 aprile 1940 n. 377, e del D.L. 22 marzo 1945 n. 173, vengono dal Ministero ripartiti nei primi due mesi dell'esercizio finanziario, tra le province, affinché i prefetti li distribuiscano fra gli ECA. Il residuo quinto resta a disposizione del Ministero per

fronteggiare successive esigenze inerenti all'integrazione dei bilanci degli enti predetti". Un'altra fonte di integrazione finanziaria era costituita dai contributi assegnati agli ECA sul fondo nazionale di soccorso invernale, regolato in via permanente con la Legge 3 novembre 1954 n. 1042.

L'ECA di Lona Lases ricalca le funzioni sopradescritte.

Struttura amministrativa

L'art. 2 della Legge 3 giugno 1937 n. 847 prevedeva che l'ECA fosse amministrato da un Comitato, presieduto dal podestà e cui facevano parte un rappresentante del Fascio di combattimento, designato dal segretario del Fascio; la segretaria del Fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Questi rappresentanti erano nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione era compreso il comune per il quale la proposta veniva fatta; dovevano appartenere, per esercizio di attività produttiva, al comune stesso; duravano in carica quattro anni e potevano sempre essere confermati.

Il R.D.L. 14 aprile 1944 n. 125, entrato in vigore il 7 giugno 1944, modificava la legge del 1937: l'ECA aveva un Comitato di amministrazione composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri. I membri del comitato erano nominati a votazione segreta con deliberazione della Giunta municipale (solo in seguito al D.L.L. 7 gennaio 1946 n.1 e alla Legge 9 giugno 1947 n. 530 l'elezione spettava al consiglio). La votazione era approvata dal Prefetto; i membri duravano in carica quattro anni e avevano mansioni gratuite. Il Comitato nominava il presidente tra i suoi membri nella prima riunione. Non potevano essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione dell'ECA coloro che, a norma dell'art. 7 del R.D.L. 4 aprile 1944 n. 111, non potevano essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto. L'elezione del Comitato era libera: ogni consigliere poteva votare tanti nomi quanti erano i membri da eleggere; oppure si poteva procedere a successive elezioni singole, votando ogni volta un solo nome; in entrambi i casi erano eletti coloro che conseguivano la maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti era eletto il più anziano d'età. Dopo due votazioni libere, si procedeva al ballottaggio (art. 6 del Regolamento 5 febbraio 1891 n. 99): si poteva cioè votare solo per uno dei due nomi che nella precedente elezione avevano riportato il maggior numero di voti. Le adunanze del Comitato amministratore erano ordinarie e straordinarie. Le prime avevano luogo in maggio e in settembre, o nelle epoche stabilite dalla Legge 3 giugno 1937 n. 837 per l'esame del conto consuntivo; per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre, straordinarie, erano convocate ogniqualvolta ci fosse un'urgente necessità, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Comitato stesso, sia per invito dell'autorità governativa. Il Comitato amministratore dell'ECA esercitava tutte le attribuzioni relative alla gestione dell'ente ed alla sua attività assistenziale e deliberava, collegialmente, su tutti gli affari che interessavano l'istituzione stessa. In particolare spettava al Comitato: deliberare entro settembre il bilancio di previsione, ed entro maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministrava; predisporre il preventivo programma assistenziale per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Prefetto; prendere le deliberazioni per stare in giudizio; deliberare sull'affrancazione dei

legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivassero da obbligazioni civili accertate; promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e di doni, per il riconoscimento legale di nuove fondazioni di beneficenza, sostituendosi, se necessario, agli amministratori ed esecutori testamentari che non potevano o non volevano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservativi occorrenti; proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno; nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e i salariati; provvedere al servizio di esazione e di tesoreria; nominare persone e comitati per l'attuazione dell'assistenza e accertamenti necessari; promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni del fine delle locali istituzioni di assistenza e beneficenza; deliberare su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse dell'istituzione rappresentata; promuovere, in relazione alle esigenze locali, le opportune iniziative per il coordinamento dell'azione propria dell'ente con quella perseguita, in forza delle disposizioni statutarie o fondazionali, dalle altre istituzioni a carattere generico o specifico del luogo. Il Presidente e i membri del Comitato non potevano percepire assegni o remunerazioni per il loro operato all'interno dell'ente.

Il Presidente del Comitato amministratore rappresentava l'ente; predisponendo gli atti deliberativi; organizzava, in collaborazione con il Comitato, l'attività assistenziale; spediva avvisi per la convocazione del Comitato, presiedendone e dirigendone le adunanze; provvedeva agli affitti e agli appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi; curava la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni; procedeva alle ordinarie verifiche di cassa; vigilava che nei tempi stabiliti il tesoriere redigesse il conto; poteva sospendere, per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e i salariati, riferendo al Comitato adunato in breve tempo; prendeva, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari; aveva facoltà di affidare ai membri del Comitato speciali incarichi per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

Il Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza di Lona Lases era composto per il primo quadriennio dal 1953 al 1956, nominati all'unanimità nella seduta del Consiglio comunale del comune di Lona Lases del 7 gennaio 1953, da Vittorio Anesi, Marino Avi, Mario Fontanari, Lino Fedrizzi e Eugenio Odorizzi.

Contesto generale

L'ECA, a norma dell'art. 9 della Legge 3 giugno 1937 n. 847, era sottoposto ad uno speciale controllo, che abbracciava tutta l'attività tecnica dell'ente e che si esercitava mediante l'approvazione del prefetto di una particolareggiata relazione sull'opera assistenziale svolta durante l'anno, sulle erogazioni disposte e sul programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo. Il prefetto dunque, tramite l'esercizio di un potere di direzione e di coordinamento dell'indirizzo, formale e sostanziale, dell'attività assistenziale, interveniva per regolare, disciplinare e attuare il finanziamento dei programmi dei singoli enti comunali.

Già la legge del 1890 prevedeva l'azione popolare a tutela dell'integrità del patrimonio degli indigenti ed affidava al ministro dell'Interno un potere di alta vigilanza sulla pubblica beneficenza. In seguito, con la riforma effettuata con R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841, veniva riconosciuto allo stesso ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica beneficenza. Questo diritto fu poi attribuito al prefetto, ai sensi del D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968 (art. 14), come conseguenza del decentramento dei servizi del Ministero dell'Interno.

L'ECA doveva far approvare le deliberazioni dell'elezione dei membri del suo comitato dal prefetto fino al 1944, come risulta dal sistema di controllo vigente fino a quella data (il prefetto cioè esercitava sulle deliberazioni comunali un controllo pieno, di merito e di approvazione); in seguito alla Legge 9 giugno 1947 n. 530, art. 3, il prefetto esercitava solo un controllo di legittimità sulla deliberazione consiliare.

Per quanto concerneva la gestione del patrimonio proprio e di quello delle istituzioni amministrative, l'ECA era soggetto alle norme che regolavano la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed erano pertanto sottoposte alla vigilanza dell'autorità provinciale.

Con D.D.L. 22 marzo 1945 n. 173 erano istituiti i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri compiti specifici, questi "vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della Legge 17 luglio 1890 n. 6972" (art. 3); inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso" (art. 14).

L'Ente comunale di Lona Lases era soggetto alla tutela della Giunta provinciale di Trento (1953-1993).

Fonti normative

Legge 3 giugno 1937, n. 847, "Istituzione in ogni comune del regno dell'Ente comunale di assistenza"

Circolare 28 giugno 1937, n. 23420 II - B, della r. Prefettura della Provincia di Trento, "Ente comunale di assistenza"

Regio decreto 19 dicembre 1940, n. 2023, "Aggiunte all'art. 56 del regolamento di contabilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99".

Regio decreto legge 14 aprile 1944, n. 125, "Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza"

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, "Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali"

Decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, "Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica"

Decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 24 novembre 1948, n. 1437, "Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza,

delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi"

Legge 30 luglio 1951, n. 961, "Ratifica, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 7 aprile 1954, n. 142, "Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, "Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno"

Legge 11 marzo 1958, n. 209, "Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali"

Legge 13 marzo 1958, n. 296, "Costituzione del Ministero della sanità"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"

Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 215, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica".

Legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza"

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 6, "Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza"

Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACLL.A1. Ente comunale di assistenza (ECA) di Lona Lases

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ente comunale di assistenza. Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

(1) ACLL.1.3. Comune di Lona Lases (ordinamento italiano), serie 1. "Deliberazioni del consiglio comunale (originali)", n. 1

(2) ACLL.A1. Ente comunale di assistenza (ECA) di Lona Lases, serie 1. "Deliberazioni del comitato d'amministrazione - originali e copie", n. 2

fondo A1

Ente comunale di assistenza (ECA) di Lona Lases, 1953 - 1994

{687}

buste 22; metri lineari 2.0

Soggetti produttori

Ente comunale di assistenza di Lona Lases, 1953 gennaio 7 - 1993 luglio 1

Contenuto

L'archivio dell'Ente comunale di assistenza comprende documentazione dal 1953 al 1994, in buono stato di conservazione.

Si conservano le deliberazioni del comitato d'amministrazione, il carteggio e atti e la contabilità.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

Criteri di ordinamento e inventariazione

L'archivio dell'Ente comunale di assistenza di Lona Lases era conservato insieme all'archivio del comune, in buste separate nelle quali le carte erano già organizzate per annata e per diverse tipologie documentarie. Secondo un uso diffuso nell'organizzazione degli archivi dell'ECA, si conservavano il carteggio e gli atti insieme alla gestione contabile dell'attività assistenziale svolta ogni anno. Si è mantenuto l'ordinamento originale.

Deliberazioni del comitato d'amministrazione - originali e copie, 1969 - 1993 {688}

Contenuto

Gli artt. 32 e 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, specificano le regole per la stesura dei verbali delle deliberazioni del comitato amministrativo e per la loro approvazione, mentre l'art. 21, capo I, titolo III del R. D. 5 febbraio 1891, n. 99 prevede la tenuta di un registro cronologico delle deliberazioni.

La serie completa copre l'arco di tempo che va dal 1969 al 1993.

ACLLA1.1-1 {689}

Verbali delle deliberazioni del comitato di amministrazione

1969 - 1993

Verbali delle deliberazioni originali, copie vistate e non:

- 1969: copia;
- 1970: originali e copie;
- 1971: originali e copie;
- 1972: originali e copie;
- 1973: originali e copie;
- 1974: originali e copie;
- 1975: originali e copie;
- 1976: copia;
- 1977: originali e copie;
- 1978: originali e copie;
- 1979: copie;
- 1980: copie;
- 1981: copie;
- 1991: originali e copie;
- 1992: originali e copie;
- 1993: originali e copie.

Busta

Num. un. progr. 1

ACLLA1.1-2 {690}

"Delibere ECA 1979-81"

1979 marzo 16 - 1981 dicembre 28

Verbali delle deliberazioni originali.

Registro

Num. un. progr. 2

ACLL.A1.1-3

{691}

"Verbali di deliberazione dell'ECA"

1982 giugno 9 - 1990 ottobre 20

Verbali delle deliberazioni originali e copie.

Raccoglitore

Num. un. progr. 2

Verbali delle sedute del comitato d'amministrazione, 1971 - 1993

{692}

Contenuto

La serie è composta da un registro dei verbali delle sedute del Comitato d'amministrazione e da un quaderno sulla base dei quali venivano poi redatte le deliberazioni.

I registri sono redatti in forma non ufficiale, per uso interno, e riportano i seguenti elementi: la data delle sedute, i nominativi dei presenti, appunti relativi agli argomenti all'ordine del giorno e le decisioni in merito.

ACLLA1.2-1

{693}

Verbali delle sedute del comitato d'amministrazione

1971 dicembre 17 - 1982 dicembre 31

Deliberazioni del Comitato di amministrazione.

Registro, cc. 16 n.n.

Num. un. progr. 2

ACLLA1.2-2

{694}

"Registro delle sedute dell'ECA di Lona - Lases" (tit. int.)

1991 novembre 26 - 1993 giugno 30

Registro, cc. 7 n.n.

Num. un. progr. 2

Protocolli degli esibiti, 1953 - 1957

{695}

Contenuto

Le norme che prevedono la tenuta dei protocolli degli esibiti si trovano nel regolamento amministrativo del 5 febbraio 1891, n. 99, art. 21.

I registri riportano, in finche, il numero progressivo attribuito in fase di protocollazione, la data della lettera ricevuta o spedita, il mittente o il destinatario, l'oggetto ed eventuali classificazioni.

La serie raccoglie le registrazioni solo a partire dal 1953 e fino al...

ACLL.A1.3-1

{696}

Protocollo degli esibiti

1953 - 1957

1953: nn. 1-4;

1954: nn. 1-27;

1955: nn. 1-11;

1956: manca;

1957: n. 1.

Registro

Num. un. progr. 2

Carteggio e atti, contabilità, 1953 - 1993

{697}

Contenuto

La serie conserva le deliberazioni, il carteggio e la contabilità (bilanci di previsione, conti consuntivi, mandati di pagamento e reversali di cassa con gli allegati alle entrate e alle uscite, verbali di verifica cassa ecc.) organizzata per annualità.

ACLL.A1.4-1

{698}

Carteggio e atti, contabilità

1953 - 1955

1953:

- carteggio e atti;
- delibere. Si segnala il verbale di deliberazione del consiglio comunale di Lona Lases del 7 gennaio 1952 di nomina del comitato ECA per il quadriennio 1953-1956;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1954:

- carteggio e atti, delibere;
- "Trattamento assistenziale";
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1955:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 3

ACLL.A1.4-2

{699}

Carteggio e atti, contabilità

1956 - 1957

1956:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1959:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali.

Busta

Num. un. progr. 4

ACLL.A1.4-3

{700}

Carteggio e atti, contabilità

1958 - 1959

1958:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1959:

- carteggio e atti
- delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 5

ACLL.A1.4-4

{701}

Carteggio e atti, contabilità

1960 - 1961

1960:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1961:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 6

ACLL.A1.4-5

{702}

Carteggio e atti, contabilità

1962 - 1963

1962:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1963:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 7

ACLL.A1.4-6

{703}

Carteggio e atti, contabilità

1964 - 1965

1964:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1965:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 8

ACLL.A1.4-7

{704}

Carteggio e atti, contabilità

1966 - 1967

1966:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1967:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 9

ACLL.A1.4-8

{705}

Carteggio e atti, contabilità

1968 - 1969

1968:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle uscite;

1969:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

- allegati alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 10

ACLL.A1.4-9

{706}

Carteggio e atti, contabilità

1970 - 1971

1970:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle uscite;

1971:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 11

ACLL.A1.4-10

{707}

Carteggio e atti, contabilità

1972 - 1974

1972:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1973:

- carteggio e atti, delibere;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle uscite;

1974:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 12

ACLL.A1.4-11

{708}

Carteggio e atti, contabilità

1975 - 1977

1975:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1976:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;

- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite;

1977:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;
- allegati alle entrate e alle uscite.

Busta

Num. un. progr. 13

ACLL.A1.4-12

{709}

Carteggio e atti, contabilità

1978 - 1979

1978:

- carteggio e atti;
- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1979:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali.

Busta

Num. un. progr. 14

ACLL.A1.4-13

{710}

Carteggio e atti, contabilità

1980 - 1981

1980:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1981:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali.

Busta

Num. un. progr. 15

ACLL.A1.4-14

{711}

Carteggio e atti, contabilità

1982 - 1983

1982:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1980:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali.

Busta

Num. un. progr. 16

ACLL.A1.4-15

{712}

Carteggio e atti, contabilità

1984 - 1986

1984:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1985:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1986:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali.

Busta

Num. un. progr. 17

ACLL.A1.4-16

{713}

Carteggio e atti, contabilità

1987 - 1989

1987:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1988:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- registro giornale e mastro;
- mandati e reversali;

1989:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- mandati.

Busta

Num. un. progr. 18

ACLL.A1.4-17

{714}

Carteggio e atti, contabilità

1990 - 1993

1990:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- tabelle di svolgimento;
- allegati al bilancio e al conto;
- mandati e reversali;

1991:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- mandati e reversali;

1992:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;
- allegati al bilancio e al conto;
- mandati e reversali;

1993:

- bilancio di previsione;
- conto consuntivo;

- allegati al bilancio e al conto;

- mandati e reversali.

Busta

Num. un. progr. 19

serie ACLA1.5

Carteggio e atti ordinati per oggetto, 1971 - 1994

{715}

Contenuto

Questa serie raccoglie documentazione per oggetto, spesso pluriennale, che veniva conservata e archiviata dagli uffici distinta.

ACLA1.5-1

{716}

"Istruttoria domande per concessione assegno mensile ai vecchi"

1963 - 1969

Carteggio, atti e circolari relative alla concessione dell'assegno mensile agli anziani.

Fascicolo

Num. un. progr. 20

ACLA1.5-2

{717}

Assistenza

1967 - 1975

Assistenza ai ciechi civili, ai mutilati e invalidi civili

Fascicolo

Num. un. progr. 20

ACLA1.5-3

{718}

Minimo vitale

1974 - 1993

Carteggio relativo all'assistenza economica secondo il criterio del "minimo vitale".

Busta

Num. un. progr. 21

ACLA1.5-4

{719}

Norme sullo scioglimento dell'ECA

1982 - 1993

Circolari, adempimenti e corrispondenza relativamente allo scioglimento dell'ECA, legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, "Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza".

Fascicolo

Num. un. progr. 22

ACLL.A1.5-5

{720}

"Circolari e disposizioni"

1985 - 1994

Fascicolo

Num. un. progr. 22

ACLL.A1.5-6

{721}

Nomina dei segretari

1986 - 1991

- Nomina a segretario di Mariano Fedrizzi, 1986;

- nomina a segretario di Danilo Avi, 1991.

Fascicolo

Num. un. progr. 22

Patronato scolastico di Lona Lases

{722}

[1952] - 1978 agosto 31

Luoghi

Lona Lases (Tn)

Archivi prodotti

Fondo Patronato scolastico di Lona Lases (1), 01/01/1953 - 31/12/1967

Storia

A norma del Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947 n. 457, veniva costituito il Patronato scolastico di Lona Lases.

Il patronato risulta operare già dal 1952; in un appunto nel verbale della riunione de consiglio di amministrazione del 27 ottobre 1953 all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio consuntivo 1952/1953 in cui si specifica che "è da notarsi che il Patronato scolastico è di recente costituzione, 1952" (1).

L'ultima attestazione presente in archivio è del 1967. La data riportata nell'intestazione è quella istituzionale.

Con le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige del 1973, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica passarono alla Provincia autonoma di Trento.

I Patronati scolastici vennero sciolti col decreto delegato n.616 del 24 luglio 1977 e con la L.P. 30/1978 vennero definitivamente soppressi e posti in liquidazione con decorrenza dal 1 settembre 1978.

Condizione giuridica

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico; l'attività del Patronato e la sua composizione erano regolate da statuto.

Funzioni, occupazioni e attività

Il Patronato scolastico doveva provvedere all'assistenza a favore degli alunni delle scuole materne ed elementari fino ai 14 anni e, qualora non provviste di propria o insufficiente cassa scolastica, anche agli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale e dei corsi post-elementari.

In base alle leggi 457/1947 e 261/1958 (art. 2) i Patronati dovevano, col fine ultimo di "superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico":

- fornire gratuitamente agli alunni di condizione disagiata, quaderni, libri, oggetti di cancelleria e dove possibile indumenti e medicinali;
- organizzare l'integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica e assicurarne la somministrazione gratuita agli alunni;
- istituire e gestire dopo-scuola, interscuola, ricreatori, colonie e promuoverne il funzionamento;

- favorire l'assistenza igienico-sanitaria scolastica;
- curare ogni altra iniziativa che integrasse l'azione educatrice della scuola.

Struttura amministrativa

Gli organi deliberativi ed amministrativi del Patronato scolastico erano:

- il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione;
- il consiglio d'amministrazione, composto da 8 consiglieri, che durava in carica per tre anni;
- la giunta esecutiva, composta da 3 membri ed eletta dal consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori, costituito da 3 membri e nominato dall'assemblea dei soci;
- l'assemblea dei soci.

Il patronato scolastico per gli anni 1953-1954 era composto da 7 membri. Un presidente (Enrico Paoli, medico condotto), 5 amministratori (Domenico Fedel - rappresentante ordinariato diocesano, Gioacchino Avi - rappresentante dell'amministrazione comunale, Luigi Avi - rappresentante dei genitori, Eduino Casagrande - rappresentante dei genitori, Emanuele Ferrari - rappresentante dei genitori) e un segretario (Luigi Paolazzi, rappresentante della scuola elementare) (2).

Contesto generale

In base al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, il Patronato era sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi e alla tutela del Consiglio scolastico provinciale; in seguito, con legge del 4 marzo 1958, n. 261, fu sottoposto alla sola vigilanza del Provveditore agli studi, mentre la tutela venne affidata ad una apposita commissione di cui faceva parte un rappresentante della Prefettura, uno del Provveditorato e uno della Direzione provinciale per il tesoro.

In seguito alla promulgazione della legge 261/1958 e con il suo regolamento di esecuzione, venne costituito anche a Trento il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, di cui facevano parte tutti i patronati della Provincia.

L'adesione al Consorzio dei patronati scolastici, venne sollecitata dal Provveditore agli studi data: "l'utilità che ne deriva agli aderenti, specie se di centri minori, i quali potranno così compiere in comune alcune operazioni (acquisti, gestione colonie ecc.) a migliori condizioni, data la riduzione dalle spese generali. Resta inteso che la costituzione del Consorzio lascia integra la personalità giuridica dei singoli patronati", avvenne l'11 giugno 1960.

Il Patronato scolastico di Lona Lases manteneva rapporti con il comune, la direzione didattica di Lavis e con il Provveditorato agli studi di Trento.

Fonti normative

Circolare ministeriale del 10 aprile 1945, n. 988 relativa alla ricostituzione dei patronati scolastici in ogni comune

Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, Riordinamento dei Patronati scolastici

Legge 4 marzo 1958, n. 261, Norme per il riordinamento dei patronati scolastici

D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento dei Patronati scolastici

D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"

L.P. 10 agosto 1978, n. 30, Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACLL.A2. Patronato scolastico di Lona Lases

Note

(1) ACLL.A2. Patronato scolastico di Lona Lases, serie 1. "Registri del patronato scolastici", n. 1.

(2) ibidem

fondo A2

Patronato scolastico di Lona Lases (1), 1953 - 1967

{723}

busta 1; metri lineari 0.12

Soggetti produttori

Patronato scolastico di Lona Lases, [1952] - 1978 agosto 31

Contenuto

L'archivio del patronato scolastico di Lona Lases costituisce un fondo aggregato all'archivio comunale. Il fondo comprende documentazione dal 1953 al 1967 che al momento del riordino si presentava raccolta alla rinfusa in una scatola di cartone.

Si conserva documentazione in fascicoli annuali che contengono sia il carteggio che la documentazione contabile e un registro che annota i verbali del consiglio di amministrazione, assieme alle annotazioni delle entrate e delle uscite e anche le registrazioni della corrispondenza in arrivo.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

Note

(1) patronato scolastico di Lases e poi dagli anni '60 ca. di Lona Lases.

serie ACLLA2.1

Registri del patronato scolastico, 1953 - 1956

{724}

Contenuto

La serie conserva un unico registro con le registrazioni dei verbali del consiglio di amministrazione, i dati delle contabilità e la corrispondenza in arrivo per gli anni da 1953 al 1956.

ACLLA2.1-1

{725}

"Atti del patronato scolastico"

1953 - 1956

Il registro conserva:

- verbali del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Lases, 1953-1956;
- registrazioni delle entrate e delle uscite per gli anni 1953-1956;
- protocollo della corrispondenza, 1953-1956.

Registro

Num. un. progr. 23

serie ACLL.A2.2

Carteggio e atti, contabilità, 1954 - 1967

{726}

Contenuto

La serie è raccolta in una busta che contiene le circolari, la corrispondenza, atti, fatture, bilanci, conti, del Patronato scolastico del comune di Lona Lases dal 1953 al 1967. Si conserva anche lo statuto.

ACLL.A2.2-1

{727}

Carteggio e atti, contabilità

1954 - 1967

- carteggio e atti, contabilità, 1954-1957. Si segnala Statuto del patronato scolastico;
- carteggio e atti, contabilità, 1957-1958;
- carteggio e atti, contabilità, 1958-1959;
- carteggio e atti, contabilità, 1959-1960;
- carteggio e atti, contabilità, 1960-1961;
- carteggio e atti, contabilità, 1961-1962;
- carteggio e atti, contabilità, 1962-1963;
- carteggio e atti, contabilità, 1963-1964;
- carteggio e atti, contabilità, 1964-1965;
- carteggio e atti, contabilità, 1965-1966;
- carteggio e atti, contabilità, 1966-1967.

Busta

Num. un. progr. 23

Ente

Scuola elementare di Lases

{728}

1924 ottobre 1 - [1964]

Luoghi

Lases (Lona Lases)

Archivi prodotti

Fondo Scuola elementare di Lases, 01/01/1955 - 31/12/1964

Storia

Nel Trentino i nuovi ordinamenti fissati dalla Riforma "Gentile", che adeguano la scuola elementare trentina al modello nazionale, entrano in vigore il 1° ottobre 1924.

La prima data riportata nell'intestazione è quella istituzionale, mentre quella finale si riferisce alle prove di scrutinio sostenute dagli studenti delle classi II, IV e V dell'anno scolastico 1963/64 sostenuti nel giugno del 1964.

Condizione giuridica

ente pubblico

Funzioni, occupazioni e attività

Con i nuovi ordinamenti previsti dalla legge Gentile le scuole elementari vennero divise in scuole classificate, scuole provvisorie e scuole sussidiate. L'ordinamento didattico prevedeva per gli alunni dai sei ai quattordici anni, otto anni di scuola, divisi in cicli: il grado inferiore (dalla I alla III classe, nelle quali veniva insegnato, oltre a scrivere, a leggere e a far di conto, nozioni fondamentali di dottrina cristiana e rudimenti di geografia); il grado superiore (IV e V classe, dove si aggiungevano lo studio della storia, nozioni di diritto e di economia); le classi integrative di avviamento professionale (VI, VII, VIII) che prevedevano insegnamenti ed esercitazioni specifiche.

La durata dell'anno scolastico per i primi quattro anni di scuola era di 180 giorni di scuola di 5 ore ciascuna con orario spezzato: negli altri quattro, per i quali scattava la possibilità dell'esonero estivo, si riducevano a 108 giornate.

Il maestro era subordinato al direttore e questi al Provveditore, che vigilava sull'insegnamento tramite ispettori che controllavano una circoscrizione.

L'organizzazione scolastica rimase così fino agli anni '60, quando venne istituita la scuola media. Gli ultimi anni del secolo XX hanno visto ulteriori cambiamenti, come l'introduzione nella scuola degli organi collegiali e le ultime norme in merito alla riforma scolastica del 2003.

Struttura amministrativa

In base al T.U 577/1928, l'istruzione elementare era impartita gratuitamente in tutti i comuni; le scuole elementari si distinguevano in scuole classificate, non classificate e sussidiate; le scuole classificate erano istituite e mantenute dai Provveditorati agli studi o dai Comuni.

I Comuni, qualora la scuola fosse a carico del Provveditorato, dovevano contribuire al mantenimento con un contributo proporzionale al numero degli abitanti.

L'amministrazione della scuola elementare era affidata, di regola, ad un insegnante di ruolo (art. 66).

I maestri abilitati ad insegnare in una lingua diversa dall'italiana, dovevano conseguire anche l'abilitazione all'insegnamento in lingua italiana.

I maestri rispondevano direttamente al direttore didattico governativo.

Con il T.U. approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che razionalizzò la legislazione precedente a partire dal 1974, si delinearono più precisamente gli organi collegiali e le loro competenze; in particolare, per quello che riguarda la distribuzione delle scuole elementari:

"1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.

3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto dall'articolo 51.

5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole" (art. 55).

Il territorio viene diviso in circoscrizioni didattiche:

"1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell'articolo 55, in circoli didattici.

2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'articolo 396" (art. 120).

Vennero inoltre meglio specificati i ruoli e le competenze degli organi collegiali.

- Consiglio di interclasse:

"Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare.

Fanno parte del consiglio di interclasse anche i docenti di sostegno.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti.

I consigli di interclasse sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di

formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione..." (art. 5).

- Collegio docenti:

"1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto..." (art. 7).

- Consiglio di circolo:

"1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside" (art. 8).

- Comitato per la valutazione del servizio dei docenti:

"1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno" (art. 11).

- Assemblee dei genitori:

"1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto" (art. 15).

Contesto generale

Sia in base alle norme entrate in vigore dopo l'annessione al Regno d'Italia delle Nuove Province, sia in base alla legislazione successiva, fino all'autonomia della scuola, tutte le amministrazioni scolastiche dipendevano dal Ministero.

Dal 1923 al 1929 l'istruzione dipendeva dal Ministero della pubblica istruzione.

Il governo Mussolini lo sostituì, con decreto 1661/1929, con il Ministero dell'educazione nazionale.

Dal 1944 in poi, venne ripristinata la denominazione Ministero della pubblica istruzione.

Secondo la normativa raccolta nel T.U. 577/1928, il diretto superiore del maestro elementare era il direttore didattico governativo.

Al direttore didattico governativo era affidato un circolo didattico dipendente dal Provveditorato agli studi.

Il Provveditorato, nominato su base regionale, era direttamente dipendente dal Ministero.

Il Provveditorato sovrintendeva agli Ispettori scolastici, che avevano funzioni di vigilanza su una circoscrizione scolastica, ai Consigli scolastici, che avevano funzioni amministrative, e ai Consigli di disciplina, che avevano funzioni di vigilanza sui direttori didattici comunali per i comuni più grandi.

Con D.P.R. 416/1974 vengono istituiti anche nella scuola elementare gli organi collegiali: consiglio di interclasse, consiglio di circolo, collegio dei docenti e comitato per la valutazione dei docenti. Il loro operato è direttamente controllato dalla direzione didattica corrispondente.

Alla Direzione didattica sovrintende il Consiglio scolastico provinciale e a questo il Provveditore agli studi.

Il territorio viene diviso poi in distretti scolastici, i cui organi sono i Consigli scolastici distrettuali; tutti i Consigli scolastici distrettuali dipendono dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e questo direttamente dal Ministero.

La scuola elementare di Lases apparteneva al circolo didattico di Cembra, dipendeva dalla direzione didattica di Lavis e poi di Civezzano (dal 1959) e manteneva rapporti con il comune di Lona Lasees e con le autorità scolastiche superiori.

Fonti normative

Regio Decreto del 5 marzo 1923 "col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regionali agli studi e le relative circoscrizioni"

Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento

Regio Decreto 3 novembre 1923, n. 2453 "Norme concernenti l'ordinamento per l'istruzione elementare"

Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, Disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi, in vigore dal 1 febbraio 1924

Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 10 gennaio 1924, Norme regolamentari per l'applicazione del R.D. 1 ottobre 1923, n. 2185

Decreto n. 3989 del 19 aprile 1924 del Provveditorato agli studi per la Venezia Tridentina che stabilisce l'entrata in vigore delle nuove norme per l'organizzazione delle scuole elementari della Venezia Tridentina

Regio Decreto 22 gennaio 1925, n. 432, Approvazione del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione

Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, N. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione

Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, Regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare

Regio Decreto 1 luglio 1933, n. 786, "Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi"

Legge 31 dicembre 1962, n.1859 - Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417, Norme sullo stato giuridico del personale

docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

Legge 4 agosto 1977, n. 517 Norme sulla valutazione degli alunni e l'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento

Legge 5 giugno 1990, n. 148 Riforma dell'ordinamento della scuola elementare

Legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Legge 15 marzo 1997, n. 59 Legge di delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige"

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

D.P.G.P. 18 ottobre 1999, n. 12-11/Leg, Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche

Decreto del presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg, Regolamento concernente "Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche"

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

ANTONELLI Q., Storia della scuola elementare e formazione degli archivi scolastici nel Trentino, IN: Gli archivi delle scuole elementari trentine: censimento descrittivo, a cura di Arcaini R.G., Trento, 2003

fondo A3

Scuola elementare di Lases, 1955 - 1964

{729}

busta 1; metri lineari 0.12

Soggetti produttori

Scuola elementare di Lases, 1924 ottobre 1 - [1964]

Contenuto

Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla scuola elementare di Lases a partire dal 1955. Il materiale documentario è stato organizzato in 3 serie archivistiche: corrispondenza, prove di scrutini ed esami, pagelle.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

serie ACLLA3.1

Carteggio e atti, 1958 - 1964

{730}

ACLLA3.1-1

{731}

Carteggio e atti

1958 - 1964

Corrispondenza per gli anni scolastici 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, corrispondenza relativa ai permessi per gli scolari, raccolta di articoli a stampa e materiale vario a stampa.

Busta

Num. un. progr. 24

serie ACLLA3.2

Prove di scrutini ed esami, 1961 - 1964

{732}

Contenuto

La serie comprende le prove d'esame e di scrutinio, per gli anni scolastici 1960/1961 fino al 1963/1964, della scuola elementare di Lases.

ACLLA3.2-1

{733}

Prove d'esame e di scrutini

1961 - 1964

- Anno 1960/61 classe V;
- anno 1961/62 classi III, IV e V;
- anno 1962/63 classe III, IV e V;
- anno 1963/64 classe III, IV e V.

Fascicolo

Num. un. progr. 24

serie ACLLA3.3

Pagelle e libretti scolastici, 1955 - 1960

{734}

Contenuto

La serie conserva poca documentazione relativa alle pagelle e ai libretti delle comunicazioni fra scuola e famiglia.

ACLLA3.3-1

{735}

Pagelle e libretti scolastici

1955 - 1960

Alcune pagelle scolastiche della scuola elementare di Lona Lase per gli anni 1958/59 - 1959/60 e due libretti per l'alunno uno per l'anno scolastico 1955/56 e s.d.

Fascicolo

Num. un. progr. 24

Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases

{736}

1953 - 1995 maggio 1

Luoghi

Lona Lases (TN)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases, 01/01/1953 - 31/12/1994

Storia

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325, in vigore dal 1° luglio 1929 venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia, che seguiva i dettami del R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626.

La legge datata 21 novembre 1991, n. 347, in vigore dal 1° maggio 1995, sopprimeva l'ufficio del giudice conciliatore, istituendo il giudice di pace.

L'ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases risulta attivo dal 1953. Il 5 agosto 1953 vengono vidimati dalla Pretura di Trento i registri necessari al funzionamento dell'ufficio e il primo avviso di chiamata in conciliazione è dell'agosto del 1953 (1).

Con decreto del presidente della giunta regionale del Trentino -Alto Adige del 30 giugno 1953 Silvio Tondini viene nominato vice-conciliatore per il triennio 1953-1956 e con decreto dell'8 settembre 1953 viene nominato Quirino Casagrande usciere e ufficiale giudiziario presso l'ufficio di conciliazione di Lona Lases.

L'ultima attestazione presente in archivio è del 1994 e si tratta dell'assegnazione degli incarichi di giudice conciliatore e voce conciliatore (2).

La prima data riportata nell'attestazione è quella relativa alle nomine dei giudici, la seconda è quella istituzionale.

Condizione giuridica

Ente di diritto amministrativo

Unificata nella sua maggior parte l'Italia, il nuovo Regno aveva il procedimento civile regolato da quattro codici diversi: quello delle Due Sicilie del 1819, il Regolamento toscano del 1814, il Regolamento lombardo del 1796, il Codice sardo del 1859.

Con la legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, si scelse di istituire in tutto il territorio nazionale la figura del conciliatore, sulla cui esistenza si armonizzò poi il codice di procedura civile.

Successivamente alla sua estensione in tutto il territorio nazionale, l'istituto conciliativo fu oggetto di proposte di riforma al fine di renderlo sempre più agile ed efficiente.

Dopo la legge del 26 giugno 1868 relativa alle sentenze dei conciliatori, fu operata una prima riforma con la legge del 23 dicembre 1875, n. 2839, la quale, tra l'altro, istituì i vice conciliatori.

Con la legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione e furono aumentati i requisiti necessari per la nomina a giudice conciliatore.

Il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 era il regolamento di applicazione alla legge sopracitata.

Alla legge n. 261/1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell'istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.

Con il R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 "Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", venne estesa anche al Trentino la normativa riguardante l'ordinamento giudiziario, già operante nel resto d'Italia.

La legge datata 18 dicembre 1941, n. 1368 organizzava nuovamente gli uffici di conciliazione.

Il D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 dettava norme sugli uscieri di conciliazione.

Le attribuzioni degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti erano regolate dalla legge del 18 ottobre 1951, n. 1128.

Per gli uscieri, chiamati "messi" di conciliazione in seguito alla legge del 3 febbraio 1957 (art.1), rimasero invece in vigore le norme anteriori (R.D. 26 dicembre 1892, n. 728; L. 24 marzo 1921, n. 298; T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271; L. 22 dicembre 1931, n. 1677; R.D. 8 giugno 1933, n. 61; D.L.L. 1° febbraio 1946, n.122).

Le leggi del 18 luglio 1956, n. 761 e del 25 luglio 1966, n. 571 stabilivano l'ammontare del limite di valore nella competenza dei conciliatori e del pretore e disponevano il limite di inappellabilità delle sentenze del conciliatore.

La legge del 3 febbraio 1957, n. 16 dettava norme sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

Funzioni, occupazioni e attività

Inseriti in ogni comune, i conciliatori e i vice conciliatori sono giudici singoli, non appartenenti alla magistratura professionale, sono cioè cittadini incaricati, temporaneamente e a titolo gratuito, dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Essi amministrano la giustizia nell'ambito del territorio di competenza che coincide col territorio del comune cui sono addetti.

Con la legge del 18 dicembre 1941, n. 1368 venivano riorganizzati gli uffici di conciliazione: l'art. 28 prevedeva che presso l'ufficio fossero tenuti: 1) il "ruolo generale" degli affari civili, nel quale erano segnati in ordine cronologico tutti gli affari dell'ufficio di conciliazione; 2) una "rubrica alfabetica" generale degli affari civili; 3) il "ruolo di udienza", nel quale erano segnate le cause portate alla discussione davanti al conciliatore e riportate le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza; 4) il "registro cronologico" dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dal cancelliere; 5) il "registro di repertorio" degli atti soggetti a registrazione; 6) il "registro delle spese di giustizia" anticipate dall'erario in materia civile; 7) il "registro delle spese" inerenti alle cause riflettenti persone o enti ammessi alle prenotazioni a debito; 8) il "registro di carico dei depositi" per spese di cancelleria, contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo di ufficio; 9) il "registro di scarico dei depositi" per spese di cancelleria. Tutti i registri, prima dell'uso, dovevano essere numerati e vidimati dal pretore, ed in qualunque momento egli poteva farseli presentare per controllarne la tenuta.

Oltre ai registri predetti, il cancelliere del conciliatore, doveva tenere i seguenti registri, numerati e vidimati dal conciliatore: 1) registro dei depositi giudiziari; 2) registro dei mandati su depositi giudiziari; 3) registro di scarico dei depositi di carta bollata; 4) registro dei proventi di cancelleria.

Se il numero degli affari era rilevante, il conciliatore, su proposta del dirigente di cancelleria, poteva autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente; e poteva autorizzare la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Struttura amministrativa

Il R.D. datato 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime.

Con disposizioni successive alla legge del 16 giugno 1892, n. 261, veniva regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili.

Con il R.D. 26 dicembre 1892, n. 728 si stabiliva che il giudice veniva scelto sulla base di apposite "liste degli eleggibili" compilate dalle giunte comunali, e nominato dal presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio.

Nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, uffici distinti di giudice conciliatore. Ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto, di regola, un vice conciliatore; se era necessario potevano esservi addetti più vice conciliatori.

I conciliatori e i vice conciliatori erano magistrati onorari che ricoprivano un ufficio gratuito per la durata di tre anni (ma potevano essere riconfermati), a seguito di nomina deliberata dal Consiglio superiore della Magistratura ed adottata - secondo la regola prevista per le deliberazioni del Consiglio superiore - con decreto del Presidente della Repubblica. Era anche previsto che il Consiglio superiore, sempre con decreto presidenziale, delegasse la nomina dei conciliatori ai presidenti delle corti di appello. Nei fatti, il Consiglio si avvaleva largamente di tale facoltà e la scelta del conciliatore avveniva sostanzialmente in sede locale: la stessa proposta di nomina era attribuita al pretore, che chiedeva, preventivamente, il parere degli organi di polizia, dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, nonchè, quando i candidati erano pubblici dipendenti, dei rispettivi capi ufficio. I requisiti per la nomina a giudice conciliatore erano i seguenti: cittadinanza italiana, residenza nel comune, età non inferiore ai 25 anni. Era peraltro invalsa la prassi, contrariamente anche a disposizioni ministeriali (cfr. circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio IV, n. 1765/11356 del 19 settembre 1959), che le proposte per la nomina dell'ufficio venissero avanzate al pretore da parte dei sindaci. Ciò comportava la possibilità di conservare quel particolare nesso tra conciliatore e municipalità, nesso che, prima del vigente sistema di scelta, era sancito attraverso l'invio di terne periodicamente avanzate dalla municipalità, sottoposte all'autorità regia ed entro le quali si doveva scegliere il giudice.

La scelta doveva naturalmente ricadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario. Le cause di incompatibilità con le funzioni di conciliatore erano soltanto di due qualità. La prima: di magistrato professionista e, in genere, di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'ordine giudiziario; la seconda: di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Dopo la nomina, il conciliatore ed il vice conciliatore ricevevano dal pretore il relativo decreto e prima di assumere le loro funzioni dovevano prestare giuramento secondo la formula di cui alla legge del 23 dicembre 1946, n. 473, davanti al pretore. Il giuramento non si ripeteva nel caso di riconferma della carica.

Fino al 1984 il codice civile abilitava il giudice conciliatore a decidere determinate categorie di controversie entro un limite di valore, cioè cause relative a beni mobili e a contratti di locazione di beni immobili.

Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.

Tra il conciliatore ed il vice conciliatore non vi era alcun rapporto di subordinazione stante il dettato costituzionale per cui il giudice è soggetto "solo alla legge". Pertanto il giudice conciliatore per così dire "titolare" aveva, rispetto al vice conciliatore, esclusivamente il compito di coordinare l'attività dell'ufficio distribuendo tra i vari giudici le cause che sopravvenivano.

Le funzioni di cancelliere di conciliazione erano esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria o da altre persone residenti nel comune, che presentassero le necessarie garanzie di idoneità. In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere spettava al sindaco provvedere a delegare un altro impiegato del comune. Il cancelliere, anche se assunto in via provvisoria, doveva prestare giuramento davanti al conciliatore. Nell'esercizio delle sue funzioni, il cancelliere diventava funzionario dell'ordine giudiziario ed era soggetto alla vigilanza del Procuratore della Repubblica. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa; assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere formato processo verbale. Il cancelliere inoltre redigeva il processo verbale di udienza sotto la direzione del conciliatore.

I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo iscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", e delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione", separatamente per le cause fino e oltre le 50 lire, le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze".

Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.

Le funzioni di ufficiale giudiziario detto anche messo o usciere, ausiliario dell'ordine giudiziario, presso ogni ufficio di conciliazione erano esercitate dall'inserviente comunale o da altre persone residenti nel comune, con le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione concessa con decreto del presidente del tribunale. Prima dell'esercizio delle sue funzioni l'ufficiale giudiziario doveva prestare giuramento con la stessa formula del cancelliere.

La denominazione "usciere", usata da tutte le leggi che hanno preceduto l'ordinamento giudiziario del 1941, venne da questo abbandonata, ma riapparve nel D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che ne modificò la competenza e migliorò il loro trattamento economico.

Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal D.L.L. del 1° febbraio 1946, n. 122 che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed

eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639).

Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto.

Contesto generale

Il controllo sugli uffici di conciliazione spettava di norma (eccezion fatta per le regioni Trentino- Alto Adige e Val d'Aosta per le quali la vigilanza spettava alle Giunte provinciali) al presidente della Corte d'Appello, al presidente del Tribunale ed al Pretore secondo le rispettive competenze territoriali: distretto, conciliazione, mandamento (art.229 dell'ordinamento giudiziario).

Il controllo sul conciliatore era risolto sostanzialmente sul piano disciplinare. La sorveglianza era infatti esercitata dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale e dal pretore con riguardo agli uffici di conciliazione esistenti, rispettivamente, nel distretto, nel circondario e nel mandamento. Erano anche previste ipotesi di decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.

Secondo l'art. 94 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, alla nomina, decadenza o revoca dei giudici e vice-giudici conciliatori provvedeva il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e sentito il parere della Giunta provinciale competente, mentre l'art. 95 prevedeva che la vigilanza sugli uffici di conciliazione fosse esercitata dalla Giunta provinciale.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, il Pretore poteva, in ogni momento, eseguire un accertamento ispettivo negli uffici di conciliazione per controllare la regolarità dei registri.

L'Ufficio del giudice conciliatore manteneva rapporti con il comune di Lona Lases e con la Pretura di Trento.

Fonti normative

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, Ordinamento giudiziario in vigore dal 1 gennaio 1866

Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728, "Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori"

Legge 16 giugno 1892, n. 261, "sulla competenza dei conciliatori"

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, "che approva il testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato"

Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, "Testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione"

Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al regno

Legge 25 giugno 1940, n. 763, "Ordinamento degli uffici di conciliazione"

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario

Legge 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali"

Legge 30 luglio 1984, n. 399, "Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore"

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale"

Legge 21 novembre 1991, n. 374, "Istituzione del giudice di pace"

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACLL.A4. Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell'Ufficio del giudice conciliatore, Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

(1) ACLL.A4. Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases, serie 1. "Carteggio e atti", n. 1.

(2) ibidem.

busta 1, registri 21; metri lineari 0.2

Soggetti produttori

Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases, 1953 - 1995 maggio 1

Modalità di acquisizione e versamento

Lo stretto rapporto col comune sul piano dello stesso funzionamento materiale (sede, personale) ha fatto sì che la documentazione sia sempre stata conservata presso l'archivio comunale, del quale costituisce un archivio aggregato.

Contenuto

L'archivio dell'Ufficio del giudice conciliatore di Lona Lases comprende documentazione del 1953 fino al 1994.

Tale documentazione è costituita dal carteggio e dai registri di conciliazione (ruoli di udienza, ruoli generali degli affari civili, rubriche alfabetiche degli affari contenziosi civili, registri cronologici dei provvedimenti e degli atti originali, repertori delle sentenze e degli atti soggetti a registrazione, registri delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile, registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito, registri di carico e scarico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili e i registri cronologici per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione).

Mancano molti registri relativamente al periodo dal 1974 al 1985.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino la documentazione si presentava raccolta in due buste e alcuni registri e alcuni fascicoli sciolti a parte: è stata organizzata in serie archivistiche distinte per tipologia documentaria.

serie ACLL.A4.1

Carteggio e atti, 1953 - 1994

{738}

Contenuto

La serie conserva una buste contenente documentazione raccolta in fascicoli per oggetto relativi alle cause di conciliazione, alle nomine, al messo di conciliazione e altri oggetti diversi.

ACLL.A4.1-1

{739}

Carteggio e atti

1953 - 1994

Carteggio, atti, circolari, statistica giudiziaria, avvisi di conciliazione, pratiche di conciliazione, vertenze, nomine e conferme del giudice e vice conciliatore, cancelliere e dell'uscieri e stampati.

Busta

Num. un. progr. 25

Ruoli di udienza, 1953 - 1993

{740}

Contenuto

La serie comprende due registri, compilati in base al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

Il registro (mod. 2) riporta: la data dell'udienza, l'ora d'inizio e quella della fine dell'udienza, i dati di chi ha aperto l'udienza e quelli del cancelliere che ha assistito; numero d'ordine; cognome, nome, residenza o domicilio degli attori; cognome, nome, residenza o domicilio dei convenuti e delle altre parti; costituzione di parti all'udienza, cognome, nome, residenza o domicilio della parte; dichiarazioni delle parti; provvedimenti pronunciati; annotazioni.

ACLL.A4.2-1

{741}

"Ruolo di udienza" (tit. int.)

1953 - 1974

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 26

ACLL.A4.2-2

{742}

"Ruolo di udienza"

1985 - 1993

Il registro, vidimato nel 1985, riporta vidimazioni per gli anni 1992 e 1993.

Registro

Num. un. progr. 27

serie ACLL.A4.3

Ruoli generali degli affari civili, 1953 - 1992

{743}

Contenuto

La serie comprende due registri, compilati in base al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

I registri (mod. 1) riportano i seguenti dati: numero progressivo annuale, data dell'iscrizione a ruolo, cognome e nome delle parti, oggetto e valore dell'affare, cognome e nome del conciliatore, affari in sede contenziosa, affari in sede non contenziosa, restituzione degli atti e dei fascicoli di parte, annotazioni.

ACLL.A4.3-1

{744}

"Ruolo generale degli affari civili" (tit. int.)

1953 - 1974

Registro

Num. un. progr. 28

ACLL.A4.3-2

{745}

"Ruolo generale degli affari civili"

1985 - 1992

Il registro, vidimato nel 1985, riporta vidimazioni per gli anni 1987 e 1992.

Registro

Num. un. progr. 29

Rubriche alfabetiche degli affari contenziosi civili, 1953 - 1985

{746}

Contenuto

La serie comprende due registri compilati in base al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

Il registro, (mod. 24) a rubrica alfabetica, prevede la compilazione dei seguenti dati: cognome e nome, numero del provvedimento, annotazioni.

ACLL.A4.4-1

{747}

"Rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili" (tit. int.)

1953 - 1974

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 30

ACLL.A4.4-2

{748}

"Rubrica alfabetica generale degli affari civili"

1985

Il registro, vidimato nel 1985, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 31

Registri cronologici dei provvedimenti e degli atti originali, 1953 - 1992 {749}

Contenuto

La serie conserva due registri, compilati in base al Regio Decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368, artt. 28, 29, 30, 31 e 32.

I registri (mod. 22) riportano i seguenti dati: numero progressivo annuale, data della iscrizione dell'atto, indicazione del fascicolo o del volume nel quale viene inserito, natura dell'atto, cognome e nome, numero dei casi, annotazioni.

ACLLA4.5-1 {750}

"Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dalla cancelleria, o compiuti con l'intervento del cancelliere" (tit. int.)

1953 - 1974

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 32

ACLLA4.5-2 {751}

"Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati dalla cancelleria o compiuti con l'intervento del cancelliere" (tit. int.)

1985 - 1992

Il registro, vidimato nel 1985, riporta registrazioni per gli anni 1987 e 1992.

Registro

Num. un. progr. 33

Repertori delle sentenze e degli atti soggetti a registrazione, 1953 - 1985 {752}

Contenuto

Il repertorio doveva essere tenuto dal cancelliere, che lo compilava in base al Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 2369, artt. 127-128, e al Regio decreto del 18 dicembre 1941 n. 1368.

I registri (mod. 23) riportano: il numero progressivo annuale, la data dell'atto o della sua iscrizione, natura dell'atto, numero e specie del ruolo cui l'atto si riferisce, nome e cognome delle parti, indicazione sommaria dei beni, nota della registrazione, annotazioni.

ACLLA4.6-1 {753}

"Repertorio delle sentenze ed atti soggetti a registrazione. Mod. 23"

1953 - 1974

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 34

ACLLA4.6-2 {754}

"Repertorio delle sentenze ed altri provvedimenti soggetti alla tassa di registro tenuto dal cancelliere dell'ufficio" (tit. int.)

1985

Il registro, vidimato nel 1985, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 35

serie ACLL.A4.7

Registri delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile, 1953 - 1986 {755}

Contenuto

La serie comprende due registri, prescritti dall'art. 28 n. 6 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

Il registri (mod. 3) riportano: il numero progressivo, le generalità, l'oggetto della causa, le persone alle quali fu concessa l'indennità, le tasse liquidate, il riepilogo statistiche, annotazioni.

ACLL.A4.7-1 {756}

"Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile" (tit. int.)

1953 - 1974

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 36

ACLL.A4.7-2 {757}

"Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"

1986

Il registro, vidimato nel 1986, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 37

serie ACLLA4.8

Registri delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito, 1953 - 1985 {758}

Contenuto

La serie comprende due registri prescritti dagli articoli 28 n. 11, 30 n. 13, 31 e 32 n. 6 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente solo i visti del pretore di Trento.

I registri (mod. 20) riportano: numero d'ordine, cognome e nome, paternità e residenza, atti che danno luogo alla spesa, somme dovute all'erario, somme dovute ai funzionari, annotazioni.

ACLLA4.8-1 {759}

"Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito" (tit. int.)

1953 - 1974

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 38

ACLLA4.8-2 {760}

"Registro delle spese in cause riflettenti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"

1985

Il registro, vidimato nel 1985, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 39

serie ACLLA4.9

Registri di carico e scarico dei depositi per le spese di cancelleria nei processi civili, 1953 - 1986 {761}

Contenuto

La serie comprende tre registri di scarico e un registro di carico prescritti dagli articoli 28 nn. 8 e 9, 29 nn. 12, 13 e 14; 31, 32 nn. 7 e 8, 38 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

I registri (mod. 4 e mod. 5) riportano: numero, data, natura della spesa, ammontare della spesa, annotazioni.

ACLLA4.9-1 {762}

"Registro di carico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili" (tit. int.)

1953 - 1975

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1975, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 40

{763}

"Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili. Mod. 5"

1953 - 1973

Il registro, vidimato nel 1953 e fino al 1973, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 41

ACLLA4.9-3 {764}

"Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria ecc."

1985

Il registro, vidimato nel 1985, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 42

ACLLA4.9-4 {765}

"Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria ecc."

1986

Il registro, vidimato nel 1986, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 43

serie ACLLA4.10

Registri cronologici per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione, 1958 - 1974 {766}

Contenuto

Il registro riporta: numero d'ordine, data della esecuzione, richiedente, destinatario o debitore, località di esecuzione dell'atto, natura dell'atto, notificazione postale, proventi e indennità, restituzione atti.

ACLL.A4.10-1 {767}

"Registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione"

1958 - 1974

Il registro, vidimato nel 1958 e fino al 1974, è privo di registrazioni.

Registro

Num. un. progr. 44

Ente

Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari {768}

1923 dicembre 30 -

Luoghi

Lona Lases (Tn)

Altre date

1952 (data di ricostituzione del comune di Lona Lases)

Archivi prodotti

Fondo Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 01/01/1952 - 31/12/1999

Storia

In base all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1923 n. 2814, all'articolo unico della Legge 4 giugno 1931 n. 659, al Decreto legge 25 agosto 1932 n. 1130 e ai sensi dell'art. 68 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1699, nei comuni dove non esiste un notaio o un ufficiale giudiziario i protesti cambiari possono essere levati dal segretario comunale.

Le prime attestazioni dell'attività presente in archivio sono del 1952: il repertorio viene vidimato dalla Pretura di Trento il 10 agosto 1952 e la prima registrazione è del 22 settembre 1952 (1); l'ultima attestazione è del 1999 e si tratta degli atti di protesto cambiario (2).

La data riportata nell'intestazione è quella istituzionale.

Condizione giuridica

Pubblico ufficiale.

In base all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1923 n. 2814, all'articolo unico della Legge 4 giugno 1931 n. 659, al Decreto legge 25 agosto 1932 n. 1130 e ai sensi dell'art. 68 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1699 nei comuni dove non esiste un notaio o un ufficiale giudiziario i protesti cambiari possono essere levati dal segretario comunale.

Funzioni, occupazioni e attività

Le funzioni sono quelle di levare i protesti cambiari. Si tratta di un incarico personale del segretario comunale in quanto rappresentante del governo e che non coinvolge il comune come istituzione.

Struttura amministrativa

Ai sensi del terzo comma dell'art. della Legge 349/1973 il segretario comunale, dietro autorizzazione del pretore competente per territorio, può servirsi del messo comunale; la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 274 del 23 gennaio 1985, ha stabilito che, configurandosi tale attività del segretario comunale con caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo, necessita di strutture organizzative proprie, non potendo essere utilizzate quelle del comune.

Contesto generale

Per lo svolgimento di questa funzione il segretario comunale ha rapporti con la Pretura competente per territorio, con il presidente del tribunale a cui deve consegnare l'elenco dei protesti levati, con aziende e istituti di credito.

Per il comune di Lona Lases la pretura competente è quella di Trento.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACLL.A5. Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari

Note

(1) ACLL.A5. Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, serie 1.

"Repertori dei protesti cambiari", n. 1;

(2) ACLL.A5. Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, serie 2.

"Atti di protesto cambiario", n. 1.

fondo A5

**Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che
leva i protesti cambiari, 1952 - 1999** {769}

buste 2; metri lineari 0.22

Soggetti produttori

Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari, 1923
dicembre 30 -

Modalità di acquisizione e versamento

L'incarico del segretario, in questa materia, è di carattere personale, senza il coinvolgimento del comune, per cui il materiale prodotto non rientra nell'archivio comunale; pertanto la documentazione costituisce un fondo depositato presso quest'ultimo.

Contenuto

Il fondo consiste in un repertorio che conserva le registrazioni dei protesti cambiari levati dal segretario comunale, gli atti di protesti cambiari e le statistiche dei protesti cambiari.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

Repertori dei protesti cambiari, 1952 - 1967

{770}

Contenuto

La tenuta del repertorio dei protesti cambiari era stabilita dall'art. 73 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669.

I repertori dei protesti cambiari riportano: numero d'ordine, data del protesto, richiedente il protesto, luogo ove avviene il protesto, natura dell'obbligazione, cognome e nome o ragione sociale a cui carico si leva il protesto, somma dovuta, risposte avvenute, annotazioni.

Il protesto dev'essere annotato, a cura del segretario comunale, sul registro cronologico o repertorio dei protesti cambiari, che è esente da bollo e viene numerato e vidimato in ogni pagina dal segretario comunale e dal pretore in ciascun mezzo foglio prima di essere posto in uso, il quale nell'ultima pagina attesta di quanti fogli è composto il registro e vi appone la data in tutte le lettere.

La serie conserva un unico repertori dei protesti cambiari.

ACLLA5.1-1

{771}

"Repertorio dei protesti cambiari levati dal segretario comunale" (tit. int.)

1952 - 1967

1952-1958: nn.di rep. 1-6;

1959: nn.di rep. 1-8;

1960: nn.di rep. 1-15;

1961: nn.di rep. 1-25;

1962: nn.di rep. 1-21;

1963: nn.di rep. 1-29;

1964: nn.di rep. 1-27;

1965: nn.di rep. 1-23;

1966: nn.di rep. 1-45;

1967: nn.di rep. 1-100.

Registro

Num. un. progr. 45

serie ACLL.A5.2

Atti di protesto cambiario, 1970 - 1999

{772}

Contenuto

La serie raccoglie i protesti cambiari dal 1971 al 1999 e le statistiche dei protesti cambiari dal 1970 al 1997.

ACLL.A5.2-1

{773}

Atti di protesto cambiario

1971 - 1999

Busta

Num. un. progr. 45

ACLL.A5.2-2

{774}

Statistiche dei protesti cambiari

1970 - 1997

Rilevazioni dati statistici dei protesti.

Busta

Num. un. progr. 46

Amministrazione separata degli usi civici di Lona

{775}

1945 gennaio 1 - 1952 [aprile 15]

Luoghi

Lona (Albiano, Tn)

Altre forme del nome

A.S.U.C. di Lona

Archivi prodotti

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) della frazione di Lona e della frazione di Lases, 01/01/1948 - 19/06/1995

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona, 01/01/1947 - 31/12/1950

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona, 01/01/1950 - 31/12/1981

Storia

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (Codice Civile, artt. 822 e segg.). Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emanata il 5 gennaio 1951 riguardanti i beni d'uso civico stabilisce che "le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato ad sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione della feudalità".

All'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento.

Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali".

La patente imperiale del 5 luglio 1853, n. 130 dettava le norme per regolare e reuire vari diritti sulla legna, sui pascoli e sui prodotti forestali; la legge provinciale del 9 gennaio 1866, n. 1 per la Contea principesca del Tirolo, emanò il regolamento comunale ed elettorale per i comuni ed era riconosciuta l'esistenza degli usi civici (vd. § 27,30, 39, 49, 60-

70); la legge del 7 giugno 1883, n. 94 conteneva norme per la divisione di beni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione; la legge provinciale per il Tirolo del 19 giugno 1909, n. 61 provvedeva alla divisione delle porzioni di terreno, anteriormente di proprietà comune.

Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio 1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332 approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927.

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

Le amministrazioni separate in provincia di Trento furono in seguito regolate con D.P.G.P. del 11 novembre 1952, n. 4, intitolato "Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico".

La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n.332/1928, art. 64, co. 3).

Dall'esame della documentazione presente in archivio è stato possibile risalire al decreto di istituzione dell'A.S.U.C. di Lona stabilito con circolare n.37981/III B della Prefettura di Trento del 21 novembre 1944, entrata in vigore il 1 gennaio 1945; pertanto tale data è stata considerata la prima attestazione dell'esistenza dell'ente (1).

Già a partire dal 1945 era stata inoltrata la richiesta da parte dei comitati frazionali di Lona e Lases alla Prefettura di Trento per la ricostituzione in comune autonomo delle due frazioni. L'insistenza con la quale le due frazioni chiedevano la separazione dal comune di Albiano nasceva anche dal malcontento verso la gestione economica e la mancata tutela dei loro beni patrimoniali da parte del comune di Albiano, accusato di utilizzare a proprio favore gli utili frazionali, anziché, come previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a esclusivo beneficio del comune cui i prodotti sfruttati o alienati appartenevano (2). Il 23 settembre 1949 il comune di Albiano per mezzo del commissario straordinario Veneri diede parere favorevole alla ricostituzione del comune di Lona Lases (3), ma soltanto il primo luglio 1951 si arrivò a indire il referendum (4) per la separazione dal comune di Albiano e la ricostituzione in comune autonomo di Lona-Lases; cosa che avvenne dopo circa un anno dalla consultazione popolare e precisamente con la legge regionale del 16 aprile 1952, n. 11. Pertanto il 15 aprile 1952 è stata considerata l'ultima data d'attestazione dell'ente.

Condizione giuridica

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata "Legge di riordinamento degli usi civici nel regno", e il Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 26 febbraio 1928, erano diretti ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 ("legge forestale") regolava le norme e le amministrazioni per i terreni utilizzati a bosco e a pascolo.

La legge comunale e provinciale datata 3 marzo 1934, n. 383 trattava dell'amministrazione separata dei terreni assegnati alle frazioni.

La legge provinciale del 16 settembre 1952, n. 1 "Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico" (B.U. 27 settembre 1952, n. 20), regolamenta, nella provincia di Trento, l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, riguardante l'amministrazione dei beni comunali di uso civico.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27) detta infine il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il funzionamento ed attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge tuttora vigente (L. n. 1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928) è diretta essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (proprietà e diritti collettivi), in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 1° dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre

assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi a provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

Per quanto concerne la provincia di Trento, vige il Regolamento approvato con D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952): l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, deve provvedere alla compilazione di un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre, e dei diritti conseguenti all'accertamento eseguito dal commissario regionale per gli usi civici; alla compilazione di un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultino le entrate ordinarie e straordinarie derivanti dall'amministrazione separata dei beni, le spese e la destinazione del complesso dei proventi della frazione; alla compilazione del Regolamento prescritto all'art. 43 del R.D. n. 332/1928; alla definitiva redazione dell'elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentano (l'elenco deve essere costantemente aggiornato mediante coordinamento mensile con l'ufficio anagrafico del comune); all'impianto della contabilità, con allestimento del giornale di cassa, libro mastro, sistema dei mandati e delle reversali, scadenziario delle entrate e delle spese, ruolo di esazione delle entrate; all'assegnazione infine del servizio di tesoreria al tesoriere comunale.

L'amministrazione dell'A.S.U.C. di Lona si occupava della gestione delle risorse patrimoniali della frazione.

Struttura amministrativa

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n. 1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art. 43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art. 1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelli che vi passano dopo le affrancazioni sono amministrati separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri, per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.

Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al

controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n. 1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. I prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1° ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.

Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lona ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti. Inizialmente l'ente venne amministrato dal commissario frazionale Gioacchino Avi, che era anche commissario dell'A.S.U.C. di Lases.

Contesto generale

In forza della L. n. 1766/1927 è stabilito che "Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge". Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) recita che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, o alla reintegra di terre comuni o demani comunali, il ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo

decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Secondo i dettami del R.D.L. n. 751/1924 e della L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, aventi giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La Legge del 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici" modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art. 3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione, ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

Il D.P.G.P. n. 4/1952, cap. III, riguardante i "rapporti fra le amministrazioni separate ed i comuni", stabilisce che, nonostante l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il comune rimane integro nella sua unità politica, amministrativa e territoriale (art. 24). Il sindaco esercita anche nella frazione i poteri stabiliti dalle leggi, estendendo le sue attività ed autorità a tutto il territorio comunale. Egli infatti vigila su tutti i servizi e sulla gestione di tutti i beni patrimoniali esistenti nelle frazioni e può sempre esaminare l'andamento dell'amministrazione separata e la contabilità riferendo poi alla Giunta provinciale. L'amministrazione separata resta soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale. Il sindaco poi convoca, entro il settembre di ogni anno, il presidente dei comitati frazionali per trattare della somma da richiedere ad ognuno.

Il D.P.R. datato 17 luglio 1952, n. 1064 dettava le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici: a decorrere dal primo settembre 1952, le potestà amministrative esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In attesa di leggi provinciali, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continuava ad esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Le Giunte provinciali esercitano (art. 48, n. 5 dello Statuto) le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, contemplate dalla legge n. 1766/1927. In particolare spetta alle Giunte provinciali, esaminate le domande e gli allegati, autorizzare la gestione separata degli usi civici e la consultazione popolare per la nomina dei comitati, nominare le tre o cinque persone che comporranno il comitato, sostituire i membri del comitato in caso di rinuncia dei medesimi o di nomina contemporanea nel comitato di due fratelli, ecc. Inoltre presso la Giunta provinciale è tenuto, affidato ad uno speciale incaricato, un registro delle amministrazioni separate dei beni frazionali d'uso civico, con l'indicazione della loro data di nomina e di scadenza. Un mese prima dello scadere del quadriennio, il presidente della Giunta provinciale o l'assessore delegato predisporre che venga ordinata la consultazione popolare per la rinnovazione di ciascun comitato.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lona mantenne rapporti con le autorità politico amministrative provinciali e statali superiori sopracitate; circa le varie autorità locali, risultano rapporti diretti con il comune di Albiano, con i comuni limitrofi e i censiti di Lona.

Fonti normative

Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, "Riordinamento degli usi civici nel regno"

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno".

Legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici"

Legge 16 marzo 1931, n. 377, "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale"

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, "Accelerazione della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 1952, n. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAI., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969;

ACAI., A.2 "Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona"

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell' Amministrazione separata per gli usi civici.

Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 5. "Deliberazioni della giunta comunale - copie", n.1;
2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n.76: "Ricostituzione comune di Lona - Lases", 1946-1949;
3. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n.6: deliberazione n.10, 1949 settembre 23;
4. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 82 "Referendum...", 1951

Amministrazione separata degli usi civici di Lases

{776}

1945 aprile 16 - 1952 [aprile 15]

Luoghi

Lases (Albiano, Tn)

Altre forme del nome

A.S.U.C. di Lases

Archivi prodotti

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) della frazione di Lona e della frazione di Lases, 01/01/1948 - 19/06/1995

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases, 01/01/1947 - 31/12/1950

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases, 01/01/1945 - 31/12/1985

Storia

Gli usi civici sono dei diritti che gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (Codice Civile, artt. 822 e segg.). Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione emanata il 5 gennaio 1951 riguardanti i beni d'uso civico stabilisce che "le terre del demanio universale o comunale sono proprietà delle popolazioni, non dell'ente pubblico. Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita, e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi. Gli usi civici trovano il loro fondamento nell'antico dominio delle popolazioni che, per soddisfare i bisogni essenziali della vita, usavano le terre in certi modi determinati. Tali usi hanno continuato ad sussistere anche dopo l'emanazione delle leggi sull'abolizione della feudalità".

All'inizio dell'Ottocento sia il governo bavarese che il Regno napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni o di altri nuclei aggregati dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni e ne regolarono il funzionamento.

Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali".

La patente imperiale del 5 luglio 1853, n. 130 dettava le norme per regolare e reluire vari diritti sulla legna, sui pascoli e sui prodotti forestali; la legge provinciale del 9 gennaio 1866, n. 1 per la Contea principesca del Tirolo, emanò il regolamento comunale ed elettorale per i comuni ed era riconosciuta l'esistenza degli usi civici (vd. § 27,30, 39, 49, 60-

70); la legge del 7 giugno 1883, n. 94 conteneva norme per la divisione di beni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione; la legge provinciale per il Tirolo del 19 giugno 1909, n. 61 provvedeva alla divisione delle porzioni di terreno, anteriormente di proprietà comune.

Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente) che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio 1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332 approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927.

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

Le amministrazioni separate in provincia di Trento furono in seguito regolate con D.P.G.P. del 11 novembre 1952, n. 4, intitolato "Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico".

La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n. 332/1928, art. 64, co. 3).

Dall'esame della documentazione presente in archivio è stato possibile risalire al decreto di istituzione dell'A.S.U.C. di Lases stabilito con circolare n. 9591/III B della Prefettura di Trento del 16 aprile 1945; pertanto tale data è stata considerata la prima attestazione dell'esistenza dell'ente (1).

Già a partire dal 1945 era stata inoltrata la richiesta da parte dei comitati frazionali di Lona e Lases alla Prefettura di Trento per la ricostituzione in comune autonomo delle due frazioni. L'insistenza con la quale le due frazioni chiedevano la separazione dal comune di Albiano nasceva anche dal malcontento verso la gestione economica e la mancata tutela dei loro beni patrimoniali da parte del comune di Albiano, accusato di utilizzare a proprio favore gli utili frazionali, anziché, come previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a esclusivo beneficio del comune cui i prodotti sfruttati o alienati appartengono (2). Il 23 settembre 1949 il comune di Albiano, per mezzo del commissario straordinario Veneri, diede parere favorevole alla ricostituzione del comune di Lona Lases (3), ma soltanto il primo luglio 1951 si arrivò a indire il referendum (4) per la separazione dal comune di Albiano e la ricostituzione in comune autonomo di Lona-Lases; cosa che avvenne dopo circa un anno dalla consultazione popolare e precisamente con la legge regionale del 16 aprile 1952, n. 11. Pertanto il 15 aprile 1952 è stata considerata come ultima data d'attestazione dell'ente.

Condizione giuridica

La legge del 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata "Legge di riordinamento degli usi civici nel regno" e il Regolamento di attuazione approvato con il R.D. 26 febbraio 1928, erano diretti ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie.

Il R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3267 ("legge forestale") regolava le norme e le amministrazioni per i terreni utilizzati a bosco e a pascolo.

La legge comunale e provinciale datata 3 marzo 1934, n. 383 trattava dell'amministrazione separata dei terreni assegnati alle frazioni.

La legge provinciale del 16 settembre 1952, n. 1 "Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico" (B.U. 27 settembre 1952, n. 20), regolamenta, nella provincia di Trento, l'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928, riguardante l'amministrazione dei beni comunali di uso civico.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27) detta infine il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il funzionamento ed attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Funzioni, occupazioni e attività

La legge tuttora vigente (L. n. 1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928) è diretta essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (proprietà e diritti collettivi), in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 1° dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre

assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi a provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

Per quanto concerne la provincia di Trento, vige il Regolamento approvato con D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952): l'amministrazione separata della frazione, non appena costituita, deve provvedere alla compilazione di un inventario completo dei beni di uso civico, risultanti dal decreto di assegnazione delle terre, e dei diritti conseguenti all'accertamento eseguito dal commissario regionale per gli usi civici; alla compilazione di un bilancio, riferito all'anno solare, dal quale risultino le entrate ordinarie e straordinarie derivanti dall'amministrazione separata dei beni, le spese e la destinazione del complesso dei proventi della frazione; alla compilazione del Regolamento prescritto all'art. 43 del R.D. n. 332/1928; alla definitiva redazione dell'elenco dei cittadini aventi diritto d'uso civico e dei capifamiglia che li rappresentano (l'elenco deve essere costantemente aggiornato mediante coordinamento mensile con l'ufficio anagrafico del comune); all'impianto della contabilità, con allestimento del giornale di cassa, libro mastro, sistema dei mandati e delle reversali, scadenziario delle entrate e delle spese, ruolo di esazione delle entrate; all'assegnazione infine del servizio di tesoreria al tesoriere comunale.

L'amministrazione dell'A.S.U.C. di Lases si occupava della gestione delle risorse patrimoniali della frazione.

Struttura amministrativa

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'Economia Nazionale con consenso del Ministro per la Giustizia e Affari di Culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la nomina dei commissari viene rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'Economia Nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite. In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

Con la L.P. datata 16 settembre 1952, n.1, venivano regolate nella provincia di Trento le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico. All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art.43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale (art.1). I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelle che vi passano dopo le affrancazioni, sono amministrate separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile. A differenza delle leggi n. 1766/1927 e 284/1944 il sindaco del comune e l'assessore anziano o delegato non possono far parte di alcun comitato di amministrazione. Tuttavia se la maggioranza dei capifamiglia di frazione lo richiede, l'amministrazione può essere affidata al consiglio comunale. Alla nomina del comitato si provvede con una consultazione alla quale possono partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto d'uso civico sui beni frazionali. La proclamazione degli eletti avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Se per due volte alla consultazione non interviene la maggioranza degli elettori, l'amministrazione sarà affidata al consiglio comunale.

Il comitato di amministrazione separata può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al

controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 è la delibera del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale n.1/1952 concernente le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico: il cap. I prevede la possibilità di costituire amministrazioni separate tramite dichiarazione di almeno un quarto di capifamiglia residenti nella frazione (le firme devono essere autenticate dal sindaco); l'autorizzazione alla gestione separata spetta alla Giunta provinciale, che provvede ad autorizzare anche la consultazione popolare per la nomina del comitato. Quest'ultimo è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1°ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione.

Secondo l'art. 31 del D.P.G.P. n. 4/1952, nei comuni in cui non esistono frazioni, ed in quelli che, nelle stesse condizioni, verranno ricostituiti in avvenire, cessa l'amministrazione separata dei beni di uso civico con l'insediamento del consiglio comunale. Quindi, entro un mese dalle elezioni amministrative, il comitato di amministrazione procede alla chiusura della contabilità. Il presidente consegna quindi al sindaco gli elenchi ed i registri dell'amministrazione separata, nonché tutti gli atti, i contratti ed il carteggio della frazione, ed ordina al tesoriere di versare alla cassa del comune il fondo eventualmente esistente a favore della frazione. Al sindaco verranno consegnati gli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti alla data di cessazione del comitato, affinché l'ufficio comunale ne curi la riscossione o il pagamento.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lases ricalca nella sua struttura organizzativa gli elementi sopradescritti. Inizialmente l'ente venne amministrato dal commissario frazionale Gioacchino Avi, che era anche commissario dell'A.S.U.C. di Lona.

Contesto generale

In forza della L. n. 1766/1927 è stabilito che "Il ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge". Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) recita che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, o alla reintegra di terre comuni o demani comunali, il ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo

decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Secondo i dettami del R.D.L. n. 751/1924 e della L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari nelle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, aventi giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La Legge del 10 luglio 1930, n. 1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici" modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art. 3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

Il D.P.G.P. n. 4/1952, cap. III, riguardante i "rapporti fra le amministrazioni separate ed i comuni", stabilisce che, nonostante l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, il comune rimane integro nella sua unità politica, amministrativa e territoriale (art. 24). Il sindaco esercita anche nella frazione i poteri stabiliti dalle leggi, estendendo le sue attività ed autorità a tutto il territorio comunale. Egli infatti vigila su tutti i servizi e sulla gestione di tutti i beni patrimoniali esistenti nelle frazioni e può sempre esaminare l'andamento dell'amministrazione separata e la contabilità riferendo poi alla Giunta provinciale. L'amministrazione separata resta soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale. Il sindaco poi convoca, entro il settembre di ogni anno, il presidente dei comitati frazionali per trattare della somma da richiedere ad ognuno.

Il D.P.R. datato 17 luglio 1952, n. 1064 dettava le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici: a decorrere dal primo settembre 1952, le potestà amministrative esercitate dal Ministero dell'Agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano. In attesa di leggi provinciali, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continuava ad esercitare le funzioni amministrative attribuite dallo Stato. Le Giunte provinciali esercitano (art. 48, n. 5 dello Statuto) le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, contemplate dalla legge n. 1766/1927. In particolare spetta alle Giunte provinciali, esaminate le domande e gli allegati, autorizzare la gestione separata degli usi civici e la consultazione popolare per la nomina dei comitati, nominare le tre o cinque persone che comporranno il comitato, sostituire i membri del comitato in caso di rinuncia dei medesimi o di nomina contemporanea nel comitato di due fratelli, ecc. Inoltre presso la Giunta provinciale è tenuto, affidato ad uno speciale incaricato, un registro delle amministrazioni separate dei beni frazionali d'uso civico, con l'indicazione della loro data di nomina e di scadenza. Un mese prima dello scadere del quadriennio, il presidente della Giunta provinciale o l'assessore delegato predisporre che venga ordinata la consultazione popolare per la rinnovazione di ciascun comitato.

L'Amministrazione separata degli usi civici di Lases mantenne rapporti con le autorità politico amministrative provinciali e statali superiori sopracitate; circa le varie autorità locali, risultano rapporti diretti con il comune di Albiano, con i comuni limitrofi e i censiti di Lases.

Fonti normative

Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, "Riordinamento degli usi civici nel regno"

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno".

Legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici"

Legge 16 marzo 1931, n. 377, "Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale"

Regio Decreto del 3 marzo 1934, n. 383, Testo Unico della legge comunale e provinciale

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284, "Accelerazione della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 1952, n. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1923 - 1969;

ACAL., A1 "Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases"

Bibliografia

GUASTALLA A., (a cura di), Profilo storico-istituzionale dell' Amministrazione separata per gli usi civici.

Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF). Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999 (dattiloscritto)

Note

1. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 5. "Deliberazioni della giunta comunale - copie", n.1
2. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n.76: "Ricostituzione comune di Lona - Lases", 1946-1949;
3. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 1. "Deliberazioni del consiglio comunale - originali", n.6: deliberazione n.10, 1949 settembre 23;
4. ACAL., 1.4 "Comune di Albiano (ordinamento italiano)", 9. "Carteggio ed atti ordinati per annata", n. 82 "Referendum...", 1951

fondo A6

**Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) della frazione di Lona {777}
e della frazione di Lases, 1948 - 1995**

buste 4; metri lineari 0.5

Soggetti produttori

Amministrazione separata degli usi civici di Lona, 1945 gennaio 1 - 1952 [aprile 15]

Amministrazione separata degli usi civici di Lases, 1945 aprile 16 - 1952 [aprile 15]

Contenuto

Si conserva in questo fondo la documentazione prodotta congiuntamente dalle ASUC di Lona e di Lases in quanto, pur trattandosi di enti distinti, hanno talora tenuto sedute congiunte dei rispettivi comitati di amministrazione e stipulato contratti che sono stati repertoriati negli stessi registri e con numerazione unica progressiva.

Questo piccolo fondo conserva infatti un registro dei verbali delle sedute dei comitati frazionali, diversi contratti e i relativi repertori.

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

serie ACLLA6.1

Verbali delle sedute del comitato frazionale di Lona e di Lases, 1971 - 1981 {778}

Contenuto

La serie conserva un solo registro contenente i verbali delle sedute dei comitati ASUC di Lona e di Lases, talvolta tenute congiuntamente.

ACLLA6.1-1 {779}

Verbali delle sedute del comitato frazionale di Lona e di Lases

1971-1981

Verbali delle sedute del comitato frazionale di Lona e del comitato frazionale di Lases

Registro

Num. un. progr. 47

Repertori dei contratti dell'ASUC di Lona e di Lases, 1948 - 1995

{780}

Contenuto

Si conservano tre repertori degli atti in cui sono registrati i contratti dell'ASUC della frazione di Lona e quelli della frazione di Lases.

ACLL.A6.2-1

{781}

"Repertorio degli atti (...)"

1948 novembre 20 - 1964 giugno 5

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dell'ASUC della frazione di Lona e dell'ASUC della frazione di Lases:

- nn. di rep. 1-97.

Registro

Num. un. progr. 47

ACLL.A6.2-2

{782}

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registrazione riflettenti le Asuc di Lona e Lases" (tit. int.)

1964 luglio 21 - 1990 maggio 31

Nn. di rep. 98-365.

Registro

Num. un. progr. 47

ACLL.A6.2-3

{783}

"Repertorio atti soggetti registrazione dell'Asuc Lona Lases"

1990 agosto 21 - 1995 giugno 19 (vistato fino al dicembre 2006)

Nn. di rep. 366-378.

Registro

Num. un. progr. 47

Contratti delle ASUC di Lona e di Lases, 1948 - 1984

{784}

Contenuto

La serie raccoglie i contratti stipulati dalle amministrazioni separate per gli usi civici della frazione di Lona e della frazione di Lases dal 1948 al 1984 relativi alle compravendite di legname, alle affittanze delle cave di porfido e del piazzale, alla concessione per uso temporaneo della discarica.

ACLLA6.3-1

{785}

Contratti delle Asuc delle frazioni di Lona e di Lases

1948 - 1959

- Contratti dell'Asuc della frazione di Lona e della frazione di Lases (comune di Albiano): n. di rep. 107 e 109, 1946;
- contratti dell'Asuc della frazione di Lona e della frazione di Lases (comune di Albiano): n. di rep. 114 e 117, 1948;
- contratti dell'Asuc della frazione di Lona e della frazione di Lases (comune di Albiano): n. di rep. 3-15, 1949-1951;
- contratti dell'Asuc della frazione di Lona e della frazione di Lases (comune di Lona Lases): nn. di rep. 20-66, 1952-1959.

Busta

Num. un. progr. 48

ACLLA6.3-2

{786}

Contratti delle Asuc delle frazioni di Lona e di Lases

1960 - 1969

Nn. di rep. 66-133.

Busta

Num. un. progr. 49

ACLLA6.3-3

{787}

Contratti delle Asuc delle frazioni di Lona e di Lases

1970 - 1984

Nn. di rep. 138-324.

Busta

Num. un. progr. 50

fondo

Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona, 1950 - 1981

{788}

Soggetti produttori

Amministrazione separata degli usi civici di Lona, 1945 gennaio 1 - 1952 [aprile 15]

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

Vedi anche:

Fondo Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona. Si tratta di due spezzoni prodotti dal medesimo soggetto.

serie

Carteggio e atti, 1951 - 1978

{789}

{790}

Carteggio e atti

1951 - 1978

Fascicolo

serie

Registri dei depositi contrattuali e depositi spese contrattuali, 1956 - 1981 {791}

{792}

"ASUC Lona. Registro depositi"

1964 - 1981

Registro

{793}

Depositi spese contrattuali

1956 - 1973

Depositi contrattuali estinti per contratti stipulati del 1956 al 1963.

Fascicolo

serie
Conti consuntivi, 1952 - 1960 {794}

{795}

Conto consuntivo

1952

Registro

{796}

Conto consuntivo

1953

Registro

{797}

Conto consuntivo

1954

Registro

{798}

Conto consuntivo

1955

Registro

{799}

Conto consuntivo

1956

Registro

{800}

Conto consuntivo

1957

Registro

{801}

Conto consuntivo

1958

Registro

{802}

Conto consuntivo

1959

Registro

{803}

Conto consuntivo

1960

Registro

serie

Lavori pubblici, 1950 - 1952

{804}

{805}

Costruzione della strada frazionale Lona-Sottolona

1950 - 1952

Pratica relativa ai lavori di costruzione della strada frazionale Lona - Sottolona: progetto e carteggio.

Fascicolo

{806}

Consolidamento del campanile della chiesa di Lona

1951 - 1952

Pratica relativa ai lavori di consolidamento del campanile, sistemazione della copertura e delle guglie del campanile della chiesa dell'abitato di Lona.

Fascicolo

fondo

Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases, 1945 - 1985 {807}

Soggetti produttori

Amministrazione separata degli usi civici di Lases, 1945 aprile 16 - 1952 [aprile 15]

È aggregato di:

Fondo Comune di Lona Lases

serie

Carteggio e atti, 1945 - 1978 (con doc. del 1929)

{808}

{809}

Carteggio e atti

1929 - 1978

Si segnala:

- carteggio e atti (in ordine cronologico), 1929-1978;
- "1) Specchietto superfici, 2) Copia decreto demanialità 3) regolamento per l'esercizio usi civici", 1940-1957;
- assicurazioni sociali e infortuni: denunce dei dipendenti per le assicurazioni sociali, di malattia e infortuni, pagamenti premi di assicurazione, libri paga mensili degli operai, libro matricola dei lavoratori assunti per lavori di costruzione e sistemazione delle strade e dell'acquedotto, 1945-1948;
- "Domande ricostituzione del comune di Lona Lases (...): carteggio e atti relativi alla ricostituzione del comune di Lona Lases, 1945-1951;
- "Cause varie in sospeso", 1945-1959;
- "Pratiche con le varie ditte (...)", 1949-1951.

Busta

serie

Contratti, 1946 - 1985

{810}

{811}

Contratti

1946 - 1961

- Contratti dell'Asuc della frazione di Lases (comune di Albiano): n. di rep. 106, 1946;
- contratti dell'Asuc della frazione di Lases (comune di Albiano): n. di rep. 7, 13, 1950 (con docc. dal 1930);
- contratti dell'Asuc della frazione di Lases (comune di Lona Lases): nn. di rep. 18-75 (1), 1952-1961

Busta

Note

(1) il contratto di rep. n. 55 conserva anche vecchi contratti scaduti: rep. n. 43 (1958), rep n. 16 (1952), n. 26 (1953), rep n. 44 (1957), n. 15 (Comune di Albiano, 1929), n. 16 (Comune di Albiano, 1952), rep. n. 1 (Comune di Albiano, 1948).

{812}

Contratti

1960 - 1985

Nn. di rep. 68-341

Busta

{813}

Contratti scaduti

1949 - 1972

Contratti cave di porfido scaduti.

- contratti dell'Asuc della frazione di Lases (comune di Albiano): n. di rep. 2, 1949;
- contratti dell'Asuc della frazione di Lases (comune di Lona Lases): nn. di rep. 37, 57, 61, 62, 82, 83, 89, 92, 93, 120, 129, 130, 131, e s.n. di rep., 1955-1972.

Busta

serie

Registri dei depositi contrattuali e depositi spese contrattuali, 1964 - 1981 {814}

{815}

"ASUC Lases. Registro dei depositi"

1964 - 1981

I depositi si riferiscono ai contratti dal n. 89 al n. 172.

Il registro riporta: numero d'ordine della partita, nome della ditta depositante, natura del contratto, numero e data del contratto e della registrazione, data e importo delle somme depositate e loro impiego, oggetto delle spese e importi (parziali, totali, disponibilità) e note.

Registro

{816}

Depositi spese contrattuali

1963 - 1971

Depositi contrattuali estinti per contratti stipulati del 1963 al 1971.

Fascicolo

serie

Bilanci di previsione, 1952 - 1952

{817}

{818}

Bilancio di previsione

1952

Due esemplari

Registro

serie

Conti consuntivi, 1952 - 1952

{819}

{820}

Conto consuntivo

1952

Registro

serie

Giornali e mastri della contabilità, 1952 - 1952

{821}

{822}

"Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1952"

1952

Registro

serie

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di riscossione e mandati di pagamento, 1952 - 1952 {823}

{824}

Allegati ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, reversali di cassa e mandati di pagamento

1952

- allegati al bilancio e al conto consuntivo

- residui attivi e reversali di cassa;

- residui passivi e mandati di pagamento.

Busta

<i>serie</i>	
Lavori pubblici, 1946 - 1956	{825}
	{826}
Sistemazione dell'acquedotto di Lases	
1946	
Pratica relativa ai lavori di sistemazione dell'acquedotto del centro di Lases: relazioni e progetto.	
<i>Fascicolo</i>	{827}
Costruzione della strada delle "Coste" di Lases	
1947	
Pratica relativa ai lavori di costruzione della strada delle "Coste" di Lases: relazioni e progetto.	
<i>Fascicolo</i>	{828}
Pavimentazione della strada e costruzione della fognatura di Lases	
1951	
Pratica relativa ai lavori di costruzione di un tronco di fognatura e della pavimentazione della strada comunale nell'abitato di Lases: relazioni, progetti.	
<i>Fascicolo</i>	{829}
Rettifica e sistemazione della strada di "Nalbarè"	
1954 - 1956	
Pratica relativa ai lavori di rettifica e sistemazione della strada di "Nalbarè".	
<i>Fascicolo</i>	{830}
Sistemazione della canonica di Lases	
1956	
Pratica relativa ai lavori di prima sistemazione della canonica di Lases: relazione tecnica, progetti, stima dei lavori e computo metrico.	
<i>Fascicolo</i>	

INDICE ANALITICO DELLE ISTITUZIONI

<i>Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lases</i>	1, 775, 776, 777
<i>Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Lona</i>	1, 515, 775, 776, 777
<i>Bernasconi Giuseppe, ditta</i>	503
<i>Capitanato distrettuale di Trento</i>	3
<i>Chiesa della Visitazione di Maria di Lases</i>	3, 22
<i>Chiesa di San Giovanni Battista di Lona</i>	3, 38, 58, 512
<i>Chiesa di San Mauro di Baselga di Piné</i>	41
<i>Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Baselga di Piné</i>	41
<i>Circolo didattico di Cembra</i>	728
<i>Comune di Albiano</i>	72, 73, 78, 200, 271, 294, 775, 776
<i>Comune di Cembra</i>	40
<i>Comune di Sevignano</i>	27, 28, 34
<i>Comune generale di Piné</i>	3, 4, 29, 33, 43
<i>Consorzio Casa di ricovero Santa Maria Assunta di Civezzano</i>	304
<i>Consorzio dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Adige</i>	306, 505
<i>Consorzio ostetrico di Albiano-Lona Lases di Albiano</i>	305
<i>Consorzio ostetrico fra i comuni di Civezzano, Fornace, Albiano e Lona Lases</i>	87
<i>Consorzio per il servizio di custodia forestale fra i comuni di Albiano-Lona Lases di Albiano</i>	308
<i>Consorzio scuola media di Civezzano</i>	307
<i>Consorzio scuola media di Segonzano</i>	307
<i>Consorzio segretarile Albiano, Lona Lases</i>	303
<i>Consorzio segretarile tra i comuni di Fornace e Lona Lases</i>	303
<i>Consorzio veterinario di Civezzano, Albiano, Baselga di Piné, Bedollo, Fornace, Lona Lases, Segonzano e Sover</i>	302
<i>Corpo dei vigili del fuoco volontari del comune di Lona Lases</i>	644, 645
<i>Curazia di Sevignano</i>	34
<i>Direzione didattica di Civezzano</i>	728

<i>Direzione didattica di Lavis</i>	722, 728
<i>Ente comunale di assistenza di Lona Lases</i>	1, 686, 687
<i>Famiglia cooperativa di Lases</i>	271
<i>Famiglia cooperativa di Lona</i>	59, 291
<i>Giudizio distrettuale di Civezzano</i>	3
<i>Giunta provinciale amministrativa di Trento</i>	686
<i>Malga Vasoni</i>	42
<i>Patronato scolastico di Lona Lases</i>	1, 722
<i>Pretura di Trento</i>	736
<i>Provveditorato agli studi di Trento</i>	722
<i>Scuola elementare di Lases</i>	1, 728
<i>Scuola elementare di Lona</i>	517
<i>Scuola materna di Lases</i>	516
<i>Segretario comunale di Lona Lases in qualità di pubblico ufficiale che leva i protesti cambiari</i>	1, 768
<i>Ufficio del Giudice conciliatore di Lona Lases</i>	1, 736, 737
<i>85° Corpo dei vigili del fuoco di Lona Lases</i>	647

INDICE ANALITICO DEI NOMI DI PERSONA

<i>Anesi Vittorio</i>	686
<i>Avi Danilo</i>	721
<i>Avi Gioacchino</i>	722
<i>Avi Luigi</i>	722
<i>Avi Marino</i>	686
<i>Bonvecchio I.</i>	516
<i>Caldonazzi C.</i>	495
<i>Casagrande Eduino</i>	722
<i>Casagrande Quirino</i>	736
<i>Fedel Domenico</i>	722
<i>Fedrizzi Lino</i>	686
<i>Fedrizzi Mariano</i>	721
<i>Ferrari Emanuele</i>	722
<i>Filippi E.</i>	50
<i>Fontanari Mario</i>	686
<i>Franceschini Renzo, geometra</i>	515
<i>Obrelli Luigi da Lavis, ingegnere</i>	50
<i>Odorizzi Eugenio</i>	686
<i>Paolazzi Luigi</i>	722
<i>Paoli Enrico</i>	722
<i>Scalet Giacomo, geometra</i>	512
<i>Tondini Silvio</i>	736
<i>Toniolli Beniamino</i>	134
<i>Toniolli Renzo, geometra</i>	518

INDICE ANALITICO DEI TOPONOMI

<i>Albiano</i>	46, 56
<i>Avisio, torrente</i>	40, 519, 520, 521
<i>Baita, località</i>	292
<i>Baselga di Piné</i>	43
<i>Bocciola, località</i>	266
<i>Cimone</i>	27
<i>Coste (alle), strada</i>	827
<i>Fornace, località</i>	56
<i>Gardolo, frazione di Trento</i>	46, 497
<i>Giovannini Marco</i>	494
<i>Malé</i>	53
<i>Meano, frazione di Trento</i>	46
<i>Nalbarè, località</i>	266, 829
<i>Piazzì, località</i>	45
<i>Piazzole, frazione di Lona Lases</i>	3, 34, 200, 494, 499, 502
<i>Pozzola, località</i>	519
<i>Pozzolago, località</i>	40, 262, 495, 520, 521
<i>Sevignano, frazione di Segonzano</i>	34
<i>Silla, torrente</i>	36
<i>Sille, località di Civezzano</i>	36
<i>Sottolona, località di Lona</i>	45
<i>Trento</i>	53
<i>Valle di Cembra</i>	200